SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 aprile 2000, n. **90.**

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

LAVORATORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6761):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA), dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (LETTA) e dal Ministro della sanità (BINDI), il 14 febbraio 2000.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 14 febbraio 2000, con il parere delle commissioni I, V, X, della commissione parlamentare per le questioni regionali e del comitato per la legislazione.

Esaminato dalla XII commissione il 22 febbraio e il 1° marzo 2000.

Esaminato in aula il 3, 7, 8 marzo 2000 e approvato il 9 marzo 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4519):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede referente, il 10 marzo 2000, con parere delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 marzo 2000.

Esaminato dalla 12ª commissione il 22 e 28 marzo 2000.

Esaminato in aula il 30 marzo 2000 e approvato il 5 aprile 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 14 febbraio 2000.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è ripubblicato, alla pag. 54, il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.

00G0133

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 gennaio 2000, n. **91.**

Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;

Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;

Visto, altresì, il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalità della ripartizione, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

Ritenuta, al riguardo, l'opportunità di mantenere la terminologia di «servizio per l'impiego», anziché quella di «Direzione generale», in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 2000;

Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato «Fondo», istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera *c)*.

Art. 3.

Soggetti destinatari delle agevolazioni

1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato «servizio», secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

Modalità di ripartizione delle risorse

1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, è stabilita entro il 1° marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalità di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione nonché dei dati disponibili relativi all'entità delle concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.

Art. 5.

Criteri per la ripartizione

1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:

a) numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;

b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalità e con le priorità stabilite dall'articolo 6;

c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.

Art. 6.

Ammissione agli incentivi

1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalità e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;

b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;

c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;

e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera *a)*. A parità di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.

3. Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.

4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.

Art. 7.

Procedimento per la concessione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.

2. Il servizio può richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione.

3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non può essere differito per più di trenta giorni.

Art. 8.

Modalità di versamento delle somme ripartite

1. Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 66

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):

«Art. 13 *(Agevolazioni per le assunzioni).* — 1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera *a)*;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

«Art. 11 *(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).* — 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 4, come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contatto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirati.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale».*

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-Città ed autonome locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente dei Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1998, n. 5.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dei commi 1, 4 e 8, dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dei commi 1, lettere *a), b)* e *c)* e, 3, dell'art. 13 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

«Art. 14 *(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).* — 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato «Fondo», da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, lettera *c);*

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge».

Note all'art. 3:

— La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), è pubblicata nel supplemento ordinario n. 57/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999.

— La legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1991, n. 283.

— Per il testo dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1989, n. 68, si veda in note alle premesse.

— L'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall'art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

«Art. 4 *(Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego).* — 1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere *f), g)* e *h)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera *c)*, delle parti sociali sulla

base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere *a)* e *b)*. Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *a)*, tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera *d)*, funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori sevizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Per il testo degli articoli 11 e 13 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano, rispettivamente, la nota all'art. 3 e le note alle premesse.

00G0134

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2000.

Determinazione della percentuale di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 1999.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b)*, *e)* ed *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva 16 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica ed al fine anche di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalità per l'accertamento dei residui di stanziamento;

Considerato che la direttiva medesima, prevede, tra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sottopone annualmente al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovrà comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 marzo 2000, ha deliberato l'esclusione dall'obiettivo di riduzione dei residui di stanziamento delle dotazioni da riferire alla ex gestione Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione al persegui-

mento di interventi qualificanti ritenuti irrinunciabili per gli aspetti socio-economici e politici particolarmente rilevanti, in presenza di eventi eccezionali anche di carattere religioso e umanitario (Giubileo 2000, lotta alla droga, volontariato, emergenza e protezione civile, ecc.); nonché delle dotazioni disposte da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi dell'anno, in relazione alla concreta impossibilità di utilizzo entro l'esercizio;

Considerata altresì l'opportunità di consentire, per particolari esigenze di talune amministrazioni, il superamento della percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento, con corrispondente compensazione a carico di altre amministrazioni, in modo da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i residui di stanziamento per l'intero bilancio dello Stato entro la percentuale medesima;

Visto il prospetto sottoposto al Consiglio dei Ministri dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente lo schema di conservazione dei residui dell'esercizio 1999, con il quale viene realizzato l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale del 70 per cento;

Vista l'approvazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 marzo 2000 del detto schema di conservazione dei residui di stanziamento;

Delibera:

È stabilita nel 70 per cento, globalmente per l'intero bilancio dello Stato, la percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 1999, con esclusione degli stanziamenti relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di quelli destinati alle aree depresse, alla cooperazione allo sviluppo, all'esecuzione di accordi internazionali, ad eventuali trasferimenti di funzioni alle regioni e di quelli derivanti da provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 1999, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio 1998, recepite nel prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi predisposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le amministrazioni potranno individuare gli importi da conservare per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso, complessivamente la detta percentuale, con eventuali compensazioni a carico di altre amministrazioni.

In assenza di indicazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà alla decurtazione lineare, nella misura indicata, di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli più remoti.

I decreti di accertamento dei residui saranno emanati in conformità con l'indicato prospetto di conservazione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2000

Il Presidente: D'ALEMA

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2000
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 186

CONSERVAZIONI DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 1º GENNAIO 2000
(in miliardi di lire)

(Al netto delle regolazioni contabili)

MINISTERO	Esercizi pregressi (a)	Disponibilità competenza 1999 (b)	Totale (1=a+b)	% Compos. (2)	Richiesta amm.ne (3)	% Conserv. (4=3/1)	Somme da eliminare minimo 30 % (a)	
Tesoro e bilancio	4.439,6	4.955,9	9.395,5	63,5%	4.981,6	53,0%	2.818,7	
Finanze	224,5	291,2	515,7	3,5%	504,3	97,8%	154,7	
Giustizia	39,8	198,8	238,6	1,6%	215,6	90,4%	71,6	
Affari esteri		7,4	7,4	0,1%	7,3	98,6%	2,2	
Interno	12,5	806,1	818,6	5,5%	55,1	6,7%	763,5	
Lavori pubblici	359,9	1.131,0	1.490,9	10,1%	1.205,9	86,9%	447,3	
Trasporti	332,0	604,8	936,8	6,3%	832,4	88,9%	281,0	
Comunicazioni	5,5	9,9	15,4	0,1%	12,1	78,6%	4,6	
Difesa	29,7	301,0	330,7	2,2%	219,0	66,2%	99,2	
Politiche agricole	74,1	278,8	352,9	2,4%	329,2	93,3%	105,9	
Industria	9,8	49,7	59,5	0,4%	59,4	99,8%	17,9	
Lavoro	39,7	84,9	124,6	0,8%	106,3	85,3%	37,4	
Commercio estero	0,3	4,9	5,3	0,0%	5,0	95,2%	1,6	
Sanità	30,0	163,3	193,3	1,3%	193,3	100,0%	58,0	
Beni e attività culturali	8,8	104,9	113,7	0,8%	113,3	99,6%	34,1	
Ambiente	3,1	87,4	90,5	0,6%	88,0	97,3%	27,1	
Università	2,7	95,3	98,0	0,7%	97,6	99,6%	29,4	
TOTALE GENERALE . . .	5.612,0	9.175,3	14.787,3	100,0%	9.115,4	61,6%	4.954,1	33,5%

(a) Con possibilità di variazioni compensative tra amministrazioni.

00A4037

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 marzo 2000.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti all'evento sismico del giorno 11 marzo 2000 che ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Roma. (Ordinanza n. 3047).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di immediate misure finalizzate al superamento di tali emergenze;

Sentita la regione Lazio;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Lazio è nominato commissario delegato e provvede ad attuare gli interventi urgenti sulle infrastrutture ed edifici pubblici, gli interventi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, all'eliminazione di situazioni di pericolo esistenti, a garantire l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni dei comuni di: Agosta, Canterano, Rocca Canterano, Cerreto Laziale, Gerano, Cervara di Roma, Ciciliano, Sambuci e Subiaco.

2. Per l'espletamento dell'attività connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti dello Stato, della regione e degli enti locali.

3. Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza il centro operativo misto di Cerreto Laziale viene sostituito da una struttura di coordinamento appositamente costituita dal commissario delegato.

Art. 2.

1. Gli interventi sulle infrastrutture ed edifici pubblici, sugli edifici adibiti a luoghi di culto, nonché gli interventi per l'eliminazione di situazioni di pericolo determinatosi per effetto del sisma o dissesti idrogeologici da esso causati, possono essere affidati a trattativa privata, invitando un numero di ditte aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

2. Per l'affidamento della progettazione e la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;

decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24.

3. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano anche agli interventi d'emergenza finanziati con fondi propri da amministrazioni ed enti pubblici.

Art. 3.

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e per favorire il rientro nelle abitazioni principali oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale e per favorire la ripresa delle attività produttive è assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 16,5 miliardi.

2. Alla concessione dei contributi di cui al precedente comma 1 nel limite degli stanziamenti accordati provvede il commissario delegato.

3. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata di dodici mesi, applicando i criteri di cui all'allegato *A*.

4. All'assegnazione del contributo di cui al comma 3 provvede il commissario delegato che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

5. Il contributo di cui al comma 3 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo è assegnata al commissario delegato la somma di lire 1.500 milioni.

Eventuali residui eccedenti il fabbisogno possono essere utilizzati per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1.

7. Nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 1 rientrano anche gli edifici privati e pubblici ubicati in comuni limitrofi che hanno subito danni in relazione ai quali sono state emesse ordinanze sindacali di sgombero.

Art. 4.

1. Allo scopo di facilitare il reperimento di unità abitative libere e disponibili nelle zone interessate dall'evento sismico dell'11 marzo 2000, il commissario delegato di cui all'art. 1 della presente ordinanza, promuove intese con i direttivi regionali delle associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Tali intese potranno prevedere la possibilità che contratti di locazioni siano stipulati direttamente dai comuni sulla base dei canoni accertati nella contrattazione fra le associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini nonché l'impegno alla restituzione dell'immobile non oltre la scadenza del contratto con risarcimento degli eventuali danni, arrecati dai locatori, non dovuti alla normale usura. I contratti sono stipulati in deroga a quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

2 Nei casi in cui i comuni stipulano direttamente i contratti di locazione, il contributo di cui all'art. 3, comma 3, viene gestito direttamente dai comuni medesimi, limitatamente ai nuclei familiari ospitati nelle strutture locate dai comuni stessi.

Art. 5.

1. Per gli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonché per quelli disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso delle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalità di cui all'art. 1, è assegnata al prefetto di Roma la somma di lire 1.000 milioni.

2. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza. Eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

Art. 6.

1. Al personale delle amministrazioni pubbliche direttamente impegnate nell'emergenza e comunque fino al 31 marzo 2000, sono corrisposti dalle amministrazioni di appartenenza compensi per prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore effettivamente rese anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Al personale proprio, ivi compreso quello dirigente direttamente impegnato nell'emergenza, la prefettura di Roma è autorizzata ad erogare, fino al 31 marzo, compensi per lavoro straordinario nella misura massima di 50 ore effettivamente rese anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente con oneri a carico del Dipartimento della protezione civile.

Art. 7.

1. L'onere per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 per complessive lire 19 miliardi è posto a carico delle disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3. «Fondo per la protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è trasferita ad apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato per la regione Lazio la somma di lire 18 miliardi. In tale importo possono essere ricomprese anche le spese di progettazione degli interventi pubblici entro il limite massimo del 20 per cento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO *A*

CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI

Art. 1.

1. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato devono essere presentate al comune competente per territorio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso entro sette giorni dall'avvenuta attribuzione dei fondi.

Art. 2.

1. Il comune trasmette al presidente della regione Lazio - commissario delegato, entro tre giorni dalla data di scadenza prevista dall'articolo 1, comma 1, l'elenco dei beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente.

2. Il presidente della regione Lazio - commissario delegato procede all'attribuzione dei fondi necessari ai comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate.

Art. 3.

1. L'acquisizione del contributo costituisce esplicita rinuncia al ricorso ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti.

Al sindaco del comune di ....

Il sottoscritto .... nato a .... il.................. residente in .... comune di .... località .... via .... n. .... codice fiscale .... avendo avuto l'alloggio, di via .... n. .... di codesto comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito dell'evento sismico verificatosi l'11 marzo 2000.

Chiede

di beneficiare del contributo mensile previsto dell'art. .... , dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. .... del .... per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare.

A tal fine dichiara

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni:

1) che alla data dell'11 marzo 2000 dimorava in modo abituale e stabile nell'alloggio sito in Comune di .... località..... .... via .... n. ....;

2) che tale alloggio è stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. .... del ....;

3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto è così composto:

....

....

....

....

....

....

4) Che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante affitto in altro alloggio situato in comune di .... via .... n. ....;

oppure

altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) .... in comune di .... via .... n. ....;

5) che la suddetta autonoma sistemazione è avvenuta o avverrà a decorrere dal giorno ...., per un periodo di mesi ....

Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.

....................., il ....

Firma
....

00A3970

ORDINANZA 31 marzo 2000.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997 e altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3049).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1999, 27 ottobre 1999 e 5 novembre 1999, concernente dichiarazione e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità;

Viste le ordinanze n. 3027/99 e 3028/99 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999;

Vista l'ordinanza n. 2977/99 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 in data 26 aprile 1999;

Ravvisata la necessità di disporre di ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento della situazione di emergenza in atto;

Viste le segnalazioni pervenute dalle regioni interessate;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

CAPO I

MISURE PER I TERRITORI DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA INTERESSATI DALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997.

Art. 1.

1. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni principali dei nuclei familiari provvisoriamente alloggiati in strutture prefabbricate i cui edifici rientrano nei piani integrati di recupero o che richiedono interventi di rico-

struzione di lunga durata, le amministrazioni comunali possono conferire priorità agli interventi su unità abitative a condizione che il proprietario si impegni di affittare l'immobile a famiglie attualmente ospitate nei moduli abitativi e che tali interventi sono realizzati entro e non oltre il 30 settembre 2000. Le amministrazioni comunali possono stipulare intese con le organizzazioni rappresentative dei proprietari di immobili per agevolare la locazione degli immobili.

2. Il limite del 10% dell'ammontare complessivo dei fondi già attribuiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza 3028 del 20 dicembre 1999, è incrementato al 30%.

Art. 2.

1. I comuni sono autorizzati ad acquisire le aree utilizzate per gli insediamenti dei moduli destinati ad uso abitativo o altre esigenze di carattere pubblico, già urbanizzate con i fondi dei commissari delegati delle regioni Marche ed Umbria, per la predisposizione di aree attrezzate di protezione civile, per insediamenti di edilizia residenziale pubblica, per attività turistico-ricreative, per centri polifunzionali o per altre finalità di pubblico interesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono autorizzate le deroghe previste dal comma 3 dell'art. 20 dell'ordinanza n. 2694/1997 come integrato dall'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2706/1997.

3. Le regioni Marche ed Umbria, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono criteri e modalità per l'acquisizione delle aree ed assegnano ai comuni i fondi necessari avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998, dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, qualora le disponibilità commissariali di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668/1997 e successive modificazioni risultino insufficienti.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui al comma 10, dell'art. 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, si applicano per la ricostruzione degli edifici danneggiati e per i quali è consentita la demolizione, anche al di fuori dei programmi di recupero previsti dall'art. 3 della legge medesima.

2. I commissari delegati delle regioni Marche e Umbria possono riservare, ciascuno l'ulteriore somma di lire 1.000 milioni, a carico delle disponibilità di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e successive integrazioni, per le attività di studio e di ricerca connesse alla ricostruzione.

Art. 4.

1. Gli edifici, adibiti ad attività produttive industriali, danneggiati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, anche se non hanno raggiunto il livello di danneggiamento e di vulnerabilità individuato come «crollo», possono essere demoliti e ricostruiti, in modo accorpato e senza aumento di volumetria, sulla base delle esigenze produttive dell'azienda. Il contributo deve essere calcolato sulla base del costo massimo ammissibile, previsto per i livelli di danno di ogni singolo edificio danneggiato. Per gli edifici industriali multipiano il livello di danneggiamento è stabilito in misura pari a livello di danneggiamento massimo (L5), da calcolarsi sulla sola superficie coperta effettivamente realizzata, nel limite dei 2/3 della superficie esistente alla data del sisma.

CAPO II

MISURE PER I COMUNI DI SARNO, SIANO, BRACIGLIANO, QUINDICI E S. FELICE A CANCELLO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 5 MAGGIO 1998 ED ALTRE DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE.

Art. 5.

1. La disposizione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2000 con oneri a carico delle disponibilità di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999.

Art. 6.

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 3029/99 il prefetto di Napoli, avvalendosi delle deroghe previste nell'ordinanza n. 2787/98, e successive modifiche e integrazioni, realizza il piano straordinario di monitoraggio idro-pluviometrico sulla base dello schema progettuale redatto dal Dipartimento della protezione civile, sentito l'ufficio di Napoli del Servizio idrografico e mareografico nazionale.

2. Per finalità di cui al comma 1 è assegnata al prefetto di Napoli la somma di lire 1.270 milioni a valere sull'unità previsionale di base 20.2.1.3 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione.

Art. 7.

1. Il prefetto di Siracusa commissario delegato per la ricostruzione della basilica di Noto può riconoscere a cinque unità di personale impegnate nella gestione commissariale un'indennità commisurata a 50 ore di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalla normativa vigente con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2977/99.

Art. 8.

1. Per l'attuazione del disposto di cui all'art. 2, comma 4, della legge 13 luglio 1999, n. 226 si applicano le prescrizioni e il riparto dei fondi di cui alla delibera della regione Basilicata n. 215 del 7 febbraio 2000.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro: BIANCO

00A3971

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 in data 28 gennaio 1998 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985 n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota protocollo n. 465/2000/Segr. in data 6 marzo 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia ha comunicato a questa Direzione l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 2 marzo 2000 con conseguente chiusura al pubblico degli sportelli dalle ore 8 alle ore 10, per assemblea sindacale

Decreta:

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nella giornata del 2 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 27 marzo 2000.

Il direttore regionale: MICELI

00A3997

DECRETO 3 aprile 2000.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2000 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di febbraio 2000 come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Afghanistan	Afghani	115	AFA	4671,26	0,414
Albania	Lek	47	ALL	136,011	14,238
Algeria	Dinaro Algerino	106	DZD	65,8288	29,423
Andorra	Peseta Andorra	245	ADP	166,386	11,637
Angola	Readjustado Kwanza	87	AOR	5,78021	335,0430
Antigua e Barbuda	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,65524	729,302
Antille olandesi	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,76032	1100,061
Arabia Saudita	Riyal Saudita	75	SAR	3,68785	525,096
Argentina	Peso Argentina	216	ARS	0,983414	1969,130
Armenia	Dram	246	AMD	519,081	3,730
Aruba	Fiorino Aruba	211	AWG	1,76032	1100,061
Australia	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,56424	1238,119
Azerbaigian	Manat Azerbaigian	238	AZM	4241,5	0,456
Bahamas	Dollaro Bahama	135	BSD	0,983424	1969,113
Bahrain	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,370716	5223,544
Bangladesh	Taka	174	BDT	50,007	38,724
Barbados	Dollaro Barbados	195	BBD	1,97766	979,173
Belize	Dollaro Belize	152	BZD	1,96685	984,558
Benin	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Bermuda	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,983308	1969,350
Bhutan	Ngultrum	180	BTN	42,8398	45,202
Bielorussia	Rublo Bielorussia	233	BYB	914,655	0,002
Bielorussia	Rublo Bielorussia (Nuovo)	233	BYB	916,518	2,112
Bolivia	Boliviano	74	BOB	5,89273	328,622
Bosnia Erzegovina	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583	989,999
Botswana	Pula	171	BWP	4,67018	414,643
Brasile	Real	234	BRL	1,74794	1107,880
Brunei Darussalam	Dollaro Brunei	139	BND	1,67176	1158,370
Bulgaria	Lev	45	BGL	1955,69	0,989
Bulgaria	Nuovo Lev	262	BGN	1,95569	990,070
Burkina Faso	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Burundi	Franco Burundi	140	BIF	617,906	3,134
Cambogia	Riel Kampuchea	141	KHR	3719,77	0,520
Camerun	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Canada	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,42704	1357,057
Capo Verde	Escudo Capo Verde	181	CVE	109,888	17,621
Cayman, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,814269	2378,158
Ceca, Repubblica	Corona Ceca *	223	CZK	35,6849	54,260
Centrafricana, Repubblica	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Ciad	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Cile	Peso Cileno	29	CLP	503,576	3,845
Cina, Repubblica popolare della	Renminbi (Yuan)	144	CNY	8,14173	237,845
Cipro	Lira Cipriota *	46	CYP	0,575916	3362,065
Colombia	Peso Colombiano	40	COP	1914,2	1,011
Comore, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967	3,935
Congo, Repubblica democratica del	Franco Congolese	261	CDF	8,40827	230,305
Congo, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Corea del Nord	Won Nord	182	KPW	2,16353	895,053
Corea del Sud	Won Sud	119	KRW	1109,91	1,744
Costa d'Avorio	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Costa Rica	Colon Costa Rica	77	CRC	292,535	6,619
Croazia	Kuna	229	HRK	7,71686	250,915
Cuba	Peso Cubano	67	CUP	22,6187	83,613
Danimarca	Corona Danese *	7	DKK	7,44531	260,065
Dominica	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,65524	729,302
Dominicana, Repubblica	Peso Dominicano	116	DOP	15,8814	121,933
Ecuador	Sucre	76	ECS	24579,3	0,078
Egitto	Lira Egiziana	70	EGP	3,36771	575,012
El Salvador	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,60458	225,051
Emirati Arabi Uniti	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,61198	536,126
Eritrea	Nakfa	243	ERN	7,81822	247,687
Estonia	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466	123,750
Etiopia	Birr	68	ETB	7,90163	245,072
Falkland o Malvine, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,614657	3150,406
Fiji	Dollaro Fiji	147	FJD	2,00403	966,326
Filippine	Peso Filippino	66	PHP	39,9178	48,511
Fondo Monetario Internazionale	DSP (Diritto speciale di prelievo)	188	XDR	0,731889	2645,822
Gabon	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Gambia	Dalasi	193	GMD	11,5375	167,856
Georgia	Lari	230	GEL	1,9702	982,962
Ghana	Cedi	111	GHC	3599,3	0,538
Giamaica	Dollaro Giamaicano	142	JMD	40,3067	48,043
Giappone	Yen Giapponese *	71	JPY	107,641	17,993
Gibilterra	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,614657	3150,406

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Gibuti	Franco Gibuti	83	DJF	174,774	11,079
Giordania	Dinaro Giordano	89	JOD	0,69687	2778,806
Grecia	Dracma Greca *	30	GRD	333,181	5,811
Grenada	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,65524	729,302
Guatemala	Quetzal	78	GTQ	7,3914	261,992
Guinea	Franco Guineano	129	GNF	1454,67	1,341
Guinea Bissau	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Guinea equatoriale	Franco CFA	43	XAF	655,957	2,951
Guyana	Dollaro Guyana	149	GYD	177,442	10,913
Haiti	Gourde	151	HTG	17,9559	107,879
Honduras	Lempira	118	HNL	14,4882	133,659
Hong Kong (Cina)	Dollaro Hong Kong	103	HKD	7,65193	253,070
India	Rupia Indiana	31	INR	42,8392	45,203
Indonesia	Rupia Indonesiana	123	IDR	7277,53	0,266
Iran	Rial Iraniano	57	IRR	2950,27	0,656
Iraq	Dinaro Iracheno	93	IQD	1720,99	1,125
Islanda	Corona Islanda	62	ISK	71,7956	26,971
Israele	Shekel	203	ILS	3,98619	485,793
Jugoslavia	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	11,5722	167,361
Kazakistan	Tenge Kazakistan	231	KZT	137,509	14,082
Kenya	Scellino Keniota	22	KES	71,9526	26,915
Kirghizistan	Som	225	KGS	45,9847	42,112
Kuwait	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,30082	6437,134
Laos	Kip	154	LAK	7572,36	0,255
Lesotho	Loti	172	LSL	6,21329	311,671
Lettonia	Lats	219	LVL	0,58512	3309,395
Libano	Lira Libanese	32	LBP	1476,33	1,311
Liberia	Dollaro Liberia	155	LRD	0,983424	1969,113
Libia	Dinaro Libico	69	LYD	0,44254	4375,812
Lituania	Litas	221	LTL	3,93343	492,311
Macao	Pataca	156	MOP	7,88149	245,699
Macedonia	Dinaro Macedonia	236	MKD	58,6808	33,000
Madagascar	Franco Malgascio	130	MGF	6512,72	0,297
Malawi	Kwacha Malawi	157	MWK	45,5344	42,527
Malaysia	Ringgit	55	MYR	3,73662	518,242
Maldive	Rufiyaa	158	MVR	11,4667	168,878
Mali	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Malta	Lira Maltese	33	MTL	0,41223	4697,223
Marocco	Dirham Marocco	84	MAD	10,05090	192,653
Mauritania	Ouguiya	196	MRO	222,20600	8,715
Mauritius	Rupia Mauritius	170	MUR	25,0745	77,229
Messico	Peso Messicano	222	MXN	9,26111	209,097
Moldavia	Leu Moldavia	235	MDL	12,2866	157,608
Mongolia	Tugrik	160	MNT	1070,79	1,808
Mozambico	Metical	133	MZM	13425,3	0,144
Myanmar (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,1464	315,058
Namibia	Dollaro Namibia	252	NAD	6,21329	311,671
Nepal	Rupia Nepalese	161	NPR	67,666	28,618
Nicaragua	Cordoba Oro	120	NIO	12,1381	159,534
Niger	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Nigeria	Naira	81	NGN	95,5297	22,902
Norvegia	Corona Norvegese *	8	NOK	8,0991	239,081
Nuova Zelanda	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,0057	965,515
Oman	Rial Oman	184	OMR	0,37838	5117,739
Pakistan	Rupia Pakistana	26	PKR	51,0247	37,951
Panama	Balboa	162	PAB	0,983424	1969,113
Papua Nuova Guinea	Kina	190	PGK	3,10754	623,284
Paraguay	Guarani	101	PYG	3411,66	0,567
Perù	Nuevo Sol	201	PEN	3,3994	569,650
Polinesia francese	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252	16,236
Polonia	Zloty *	237	PLN	4,07818	474,809
Qatar	Riyal Qatar	189	QAR	3,57962	540,971
Regno Unito	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,614657	3150,406
Romania	Leu	131	ROL	18384,5	0,105
Russia	Rublo Russia	244	RUR	28,2654	68,513
Rwanda	Franco Ruanda	163	RWF	336,753	5,750
São Tomé e Principe	Dobra	191	STD	4,68297	413,514
Salomone, Isole	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	3,03976	637,048
Samoa Occidentali	Tala	164	WST	0,614657	3150,406
Sant'Elena	Sterlina S. Elena	207	SHP	2350,38	0,823
Senegal	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Seychelles	Rupia Seychelles	185	SCR	5,35015	361,953
Sierra Leone	Leone	165	SLL	1945,94	0,995
Singapore	Dollaro Singapore	124	SGD	1,6718	1158,342

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro	Quantità di lire per una unità di valuta estera
Siria	Lira Siriana	36	SYP	44,3666	43,647
Slovacca, Repubblica	Corona slovacca	224	SKK	42,1937	45,890
Slovenia	Tallero Slovenia *	215	SIT	201,2455	9,621
Somalia	Scellino Somalo	65	SOS	2576,57	0,751
Sri Lanka	Rupia Sri Lanka	58	LKR	71,949	26,914
St. Lucia	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,65524	729,302
St. Vincent e Grenadines	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,65524	729,302
St. Kitts e Nevis	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,65524	729,302
Stati Uniti	Dollaro USA *	1	USD	0,983424	1969,113
Sud Africa	Rand *	82	ZAR	6,21329	311,671
Sudan	Dinaro Sudanese	79	SDD	255,188	7,588
Suriname	Fiorino Suriname	150	SRG	796,081	2,432
Svezia	Corona Svedese *	9	SEK	8,51138	227,500
Svizzera	Franco Svizzero *	3	CHF	1,60689	1204,980
Swaziland	Lilangeni	173	SZL	6,21329	311,671
Tagikistan	Rublo Tagikistan	239	TJR	1530,07	1,265
Taiwan	Dollaro Taiwan	143	TWD	30,1279	64,275
Tanzania	Scellino Tanzania	125	TZS	781,871	2,476
Thailandia	Baht	73	THB	37,089	52,216
Togo	Franco CFA	209	XOF	655,957	2,951
Tonga, Isola	Pa Anga	167	TOP	1,61594	1198,496
Trinidad e Tobago	Dollaro Trinidad e Tobago	166	TTD	6,17989	313,351
Tunisia	Dinaro Tunisino	80	TND	1,25823	1538,943
Turchia	Lira Turca	10	TRL	553,699	0,003
Turkmenistan	Manat Turkmenistan	228	TMM	5113,8	0,378
Ucraina	Hryvnia	241	UAH	5,49198	352,694
Uganda	Scellino Ugandese	126	UGX	1484,71	1,304
Ungheria	Forint Ungherese *	153	HUF	256,125	7,559
Uruguay	Peso Uruguaiano	53	UYU	11,5257	168,015
Uzbekistan	Sum Uzbekistan	232	UZS	139,98	13,833
Vanuatu	Vatu	208	VUV	128,44	15,078
Venezuela	Bolivar	35	VEB	647,487	2,990
Vietnam	Dong	145	VND	13669,6	0,141
Yemen, Repubblica	Rial	122	YER	158,084	12,249
Zambia	Kwacha Zambia	127	ZMK	2775,02	0,697
Zimbabwe	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	37,4929	51,648

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2000

Il direttore centrale: BUSA

00A4036

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 marzo 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 29 febbraio 2000 e scadenza 31 agosto 2001, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per

l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 marzo 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 16.670 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 23 febbraio 2000, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ-18») con decorrenza 29 febbraio 2000 e scadenza 31 agosto 2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-18», con decorrenza 29 febbraio 2000 e scadenza 31 agosto 2001, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 febbraio 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 febbraio 2000.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 febbraio 2000, entro le ore 13 del giorno 28 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 23 febbraio 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 febbraio 2000, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 marzo 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2000; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2000

Il Ministro: AMATO

00A3991

DECRETO 27 marzo 2000.

Modalità e tempi di alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 99 del citato art. 3 della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

i beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti ai fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione»;

Visto il comma 100 del citato art. 3 della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

Visti gli elenchi, allegati al presente decreto, dei beni immobili suscettibili di dismissione individuati dal Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

All'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato, già individuati dal Ministro delle finanze e risultanti dagli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, si procede secondo le modalità e i tempi di seguito stabiliti.

Art. 2.

In considerazione della loro unitarietà urbanistica, territoriale, storico-artistica e funzionale, della possibilità di realizzare un progetto unitario per la loro valorizzazione e per il loro utilizzo, nonché del loro valore economico, gli immobili appartenenti al complesso immobiliare del Foro Italico, di cui all'elenco allegato, possono essere venduti tramite procedure competitive direttamente agli acquirenti finali, anche in un unico lotto.

Il compenso dovuto ai consulenti incaricati di assistere il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'operazione di vendita, ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge n. 662/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge n. 488/1999, viene determinato in una quota fissa, a titolo di rimborso spese onnicomprensivo, ovvero, in caso di buon esito dell'operazione di vendita, in una percentuale del corrispettivo netto della vendita.

Art. 3.

All'alienazione degli altri beni immobili e dei diritti immobiliari individuati dal Ministero delle finanze e di cui all'elenco allegato, si procede attraverso uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini di cui all'art. 3, comma 99, della legge n. 662/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge n. 488/1999.

Il compenso dovuto ai consulenti incaricati di curare gli aspetti commerciali, tecnici, finanziari e legali dell'operazione e della valutazione di tali beni, ai sensi dell'art. 3, comma 99, della legge n. 662/1996, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge n. 488/1999, viene determinato in una quota fissa, a titolo di rimborso spese onnicomprensivo, ovvero, in caso di buon esito dell'operazione di vendita, in una percentuale del corrispettivo netto della vendita degli immobili agli intermediari.

Art. 4.

La selezione dei consulenti di cui agli articoli 2 e 3 è effettuata entro agosto 2000.

Entro il mese di dicembre 2000, sono esperite le procedure competitive per la selezione del soggetto, o dei soggetti, acquirente degli immobili appartenenti al complesso del Foro Italico, ed è stipulato il relativo contratto di compravendita. Il ricavato dalla vendita deve essere incassato entro lo stesso termine.

Entro il mese di dicembre 2000, sono esperite le procedure competitive per la selezione degli intermediari acquirenti degli altri immobili di cui all'art. 1 e sono stipulati i relativi contratti di compravendita, al fine di incassare il prezzo iniziale di vendita degli immobili, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 99, della legge n. 662 del 1996, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge n. 488 del 1999.

Ai fini della predetta selezione degli intermediari acquirenti si tiene conto, tra l'altro, del termine entro il quale gli intermediari si impegnano a rivendere gli immobili, di quello entro il quale gli stessi intermediari versano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto nonché della commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza che l'intermediario è autorizzato a trattenere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2000

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Registrato alla Corte dei conti, il 31 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 329

ELENCO DEGLI IMMOBILI NEL COMPLESSO FORO ITALICO

Indirizzo	Nome
Piazza Lauro de Bosis, 15	Ex Accademia di educazione fisica maschile
Viale dei Gladiatori, 63, 65	Ex accademia della scherma
Viale delle Olimpiadi, 57, 59, 61	Foresteria sud
Via dei discoboli	Stadio dei marmi
Piazza Lauro de Bosis, 2, 3	Complesso delle piscine coperte
Viale dei gladiatori, 31, Viale delle olimpiadi	Complesso dei campi da tennis
Piazza Gaetano de Martino, Viale delle Olimpiadi	Stadio Olimpico
Via Monti della Farnesina, 29-41	Palazzina
Viale dei gladiatori, 32	Villetta
Piazza Lauro de Bosis, 1, Viale delle Olimpiadi 9, 15, 21, 25	Stadio del nuoto
Via della Pallacanestro 19, 19/A	Le casacce
Viale del Foro italico, Piazza del Foro italico	Monolite e fontana della sfera
Viale dello stadio Olimpico	Terreni residue aree patrimoniali
Viale delle olimpiadi ed altre piazze e vie	Parcheggi piazze
Foro Italico	Terreni con vivai
Via Monti della Farnesina	Capannoni

ELENCO DEGLI ALTRI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELLO STATO

Descrizione	Indirizzo	Regione
Torino - Palazzo dei servizi telefonici	Via Vittorio Alfieri, 10	Piemonte
Torino - Casa Spalla e Palazzina Svizzera	Via XX Settembre, 88	Piemonte
Torino - Palazzo delle Poste e Telegrafi	Via Confienza, 10	Piemonte
Torino - ex scuderia reale e maneggio	Via Giuseppe Verdi, 7-9	Piemonte
Torino - Villa della Regina	Via Villa della Regina	Piemonte
Torino - Palazzo del Lavoro	Via Ventimiglia, 201-211	Piemonte
Torino - ex alveo torrente Stura	Tra torrente Stura, Corso Giulio Cesare e Corso Vercelli	Piemonte
Agliè (Torino) - Palazzo Facta-Cascina «mandria»-Palazzo Birago	Via Principe Tommaso, 40-48	Piemonte
Agliè (Torino) - ex - castello dei Duchi di Genova e terreni agricoli	Agliè (Torino)	Piemonte
Oulx (Torino) - Baraccamenti invernali Signols	Via Montenero	Piemonte
Bussoleno (Torino) - ex magazzini	Strada R. Susa, 20	Piemonte
Ivrea (Torino) - Castello delle quattro torri	Piazza Castello, 10	Piemonte
Cesana Torinese (Torino) - ex Casermette	Vicinanze Ceresieras	Piemonte
Exilles (Torino) - Forte di Exilles	Strada statale Monginevro	Piemonte
Bergamo - Caserma Corridoni	Via Legrenzi	Lombardia
Milano - 4 sottocentrali telef. Telecom	Via Belfiore 13 - Via Redi, 17 - Viale Lazio, 22 - Via Mongalfa, 8	Lombardia
Milano - eredità giacente Pasetti	Via dei Fabbri, 18	Lombardia
Milano - ex campo di volo di Taliedo	Quadrante est del Comune di Milano	Lombardia
Viadana (Mantova) - ex isola Umberto, 1	Terreni prospettanti l'abitato di Viadana	Lombardia
Monza (Milano) - carceri giudiziarie	Via Mentana, 20	Lombardia
Melegnano (Milano) ex cascina Bertarella	Via Morandi	Lombardia
Pavia - ex Magazzini di Porta Cairoli	Via Torquato Tasso, 2	Lombardia
Ossuccio (Como) - Isola Comacina	Lago di Como	Lombardia
Tremezzo (Como) - Villa Carlotta	Via Regina, 2/B	Lombardia
Cremona - ex caserma La Marmora	Via di Villa Glori	Lombardia
Venezia - Isolotti lagunari loc. Forte Marghera	Località Marghera Mestre	Veneto
San Nazario (VI) - ex agenzia Coltivazione Tabacchi	Via Trento, 31	Veneto
Verona - ex carcere	Campone, Via del Fante	Veneto
Peschiera del Garda (Verona) - Porto mercantile	Largo Giuseppe Garibaldi	Veneto
Treviso - Poste Vecchie	Via Carlo Alberto	Veneto
Treviso - ex chiesa di S. Margherita e area di pertinenza ad uso parcheggio	Riviera di Santa Margherita	Veneto
Genova - Casa già Bonino Ratto	Salita San Benigno, 37	Liguria
Genova - ex deposito Sali	Piazza Dogane, 2	Liguria
Genova - 5 Complessi Fortificati	Begato - Diamante - Fratello Minore - Puin - Sperone	Liguria
Villanova d'Albenga - (Savona)	Via dell'Aereoporto	Liguria
Ventimiglia (Imperia) - ex caserma Gallardi	Via Gallarghi	Liguria
Sarzana (SP) - Fortezza Castruccio	Località Fortezza, Via della Fortezza	Liguria
Sarzana (SP) - Fortezza Firmafede detta «Cittadella»	Piazza Cittadella	Liguria
Bologna - cinema Embassy	Via Azzogardino, 61	Emilia-Romagna
Bologna - palazzo De Bosdari	Via Santo Stefano, 75	Emilia-Romagna
Piacenza - Torrione Fodesta	Viale Sant'Ambrogio	Emilia-Romagna
Piacenza - Caserma Alfieri (escluso alloggi)	Via Abbondanza, 4, 6, 8 Via Benedettine	Emilia-Romagna
Piacenza - Caserma Giuliani e stabil. Sta.Ve.Co	Via San Lazzaro Alberoni	Emilia-Romagna
Piacenza - ex Caserma Dal Verme (esclusi alloggi)	Via Benedettine, 31, 33 Via Trebbiolo, 46	Emilia-Romagna
Parma - ex piazza d'armi del Castelletto	Via Torelli, Via Zarotto	Emilia-Romagna
Ferrara - area ex Caserma Via Palestro	Via Palestro, 16	Emilia-Romagna
Ferrara - Casa Circondariale	Via Piangipane, 81	Emilia-Romagna
Comacchio (Ferrara) - ex stabilimento salifero	Lido degli Estensi località Passo	Emilia-Romagna

Rimini - Ex magazzino vendita Monopoli	Via Massimo d'Azeglio, 1	Emilia-Romagna
Firenze - Eredità Messina	Piazza della Vittoria, 10	Toscana
Livorno - Albergo Atleti	Via dei Pensieri, 50 località Ardenza	Toscana
Collesalvetti (Livorno) - terreni ex alveo fiume Tora	Stagno Paduletta - Calambrone	Toscana
Aulla (Massa) - Terreno ex alveo fiume Magra	Località Albiano Magra	Toscana
Marina di Carrara - località Paradiso	Viale della Litoranea	Toscana
Grosseto - terreni	Località Pratini	Toscana
Grosseto - terreni	Località Raspolino	Toscana
Grosseto - Palazzo ex Intendenza	Via Giosuè Carducci, 14-26	Toscana
Follonica (Grosseto) - ex stabilimento ILVA fonderia	Via Bicocchi, Via Roma	Toscana
Terni - ex Caserma Cairoli (già Monastero)	Via delle Carmelitane Scalze, Corso Vecchio	Umbria
Foligno (Perugia) - zona ovest aeroporto	Località Sterpe	Umbria
Roma, area fabbricabile	Viale Medaglie d'Oro	Lazio
Roma - ex sede PNF	Via Appia Nuova, 1244	Lazio
Roma - cinema «Nuovo Sacher»	Largo Ascianghi, 1	Lazio
Roma - Palazzo «Blumenstihl»	Via Vittoria Colonna, 1	Lazio
Roma, ex Forte Ardeatino	Via di Grottaperfetta	Lazio
Roma - fabbricato e area annessa	Via Salaria, 138/148	Lazio
Ostia Roma - «Tenuta Monti del Sale»	Ostia Antica	Lazio
Latina - ex G.I.L.	Piazza San Marco	Lazio
Latina - ex Federazione fascista	Piazza del Popolo	Lazio
Sezze (Latina) - ex Aeroporto	Strada statale, 156, Monti Lepini	Lazio
Gaeta (Latina) - Centro Ittico	Località Pizzone strada statale, 7, direzione lungomare Caboto	Lazio
Isola di Ventotene (Latina) - ex Bagno Penale S. Stefano	Via Muraglione	Lazio
Soriano del Cimino (Viterbo) Castello Orsini	Via della Rocca, 19-20, Via del Gelso, 40	Lazio
Napoli - Centrale Telefonica Nolana	Piazza Nolana, 9	Campania
Napoli - Centrale Telefonica Amedeo	Via Francesco Crispi, 125	Campania
Napoli - Fabbricato Emiciclo di Poggioreale	Via Emiciclo di Poggioreale	Campania
Napoli - Fabbricato ex G.I.L.	Via Acton	Campania
Napoli - Palazzo Bagnara	Piazza Dante, 9	Campania
Napoli - Assistenziato pro-liberati dal carcere	Via San Cosma fuori Porta Nolana, 44	Campania
Napoli - Antico fabbricato	Via Egiziana a Pizzofalcone, 35	Campania
Napoli - Padiglione Lava	Via Trinchera	Campania
Ottaviano (Napoli) - ex pertinelize dell'alveo Rosario	Tra Monte Concavo e Castelvetere	Campania
Procida (Napoli) - ex carcere	Borgo San Michele - Via del Castello	Campania
Caserta - ex mulino Barducci	Via Ferrarelle (già Via Chiesa)	Campania
Caserta - Padiglione Demanio	Corso Trieste	Campania
Capua (Caserta) - Padiglione Maddalena e Mezzacapo	Via Pier delle Vigne	Campania
Ascea (Salerno) Torre di Velia, Arenile	Adiacente strada comunale Casal Velino-Ascea e demanio marittimo	Campania
Capaccio (Salerno) - Arenile, pineta, campeggi, stabilimenti balneari	Arenile Laura	Campania
Castellammare di Stabia - Padiglione del Gesù	Vicolo del Gesù, 2	Campania
Bernalda (Matera) aree agricole pianeggianti	Località Pelaggine e Borgo macchia zona C	Basilicata
Bernalda (Matera) aree agricole pianeggianti	Località Basento e Bradano, Sansone Torremare zona A	Basilicata
Bernalda (Matera) aree agricole pianeggianti	Località Pelaggine, lido Metaponto	Basilicata
Squinzano (Lecce) - ex magazzino greggi	Via Ferruccio, Via Giuseppe Mazzini	Puglia
Gallipoli (Lecce) - ex magazzino greggi	Via Giuseppe Mazzini, Via Castromediano, Via Costa	Puglia
Maglie (Lecce) - ex magazzino greggi	Via Vittorio Emanuele, largo Matteotti	Puglia
Taranto - caserma ex Convento Monteoliveto	Via Vittorio Emanuele, 32	Puglia
Taranto - Località Salma Grande	A 8 Km dal centro urbano	Puglia
Massafra (Taranto) - ex polveriera militare	A 6 Km dal centro urbano	Puglia
Foggia, ex centro radiotrasmittente	Via Guido d'Orso - Serpente	Puglia
Campo Calabro (Reggio Calabria) - ex depositi munizioni	di Poggio Pignatelli, Matiniti Superiore e Matiniti Inferiore	Calabria
Spezzano della Sila (Cosenza) - Colonia di Camigliatello Silano	Località Cupone	Calabria
Guspini (Cagliari) - ex casermette militari	Località «Su Legau»	Sardegna
Stintino (Sassari)- Van Alphen A.	Località «Ezi Manni»	Sardegna

00A4035

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 febbraio 2000.

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zorac». (Decreto AIC/UAC n. 9/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto il regolamento n. 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità ZORAC rilasciata alla società Allergan S.p.a.

Vista la domanda con la quale la società Pierre Fabre Italia S.p.a. ha chiesto il trasferimento a proprio nome della titolarità della suddetta specialità;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Zorac» è apportata la seguente modifica:

Nuovo titolare AIC: Pierre Fabre Italia S.p.a., via G. G. Winckelmann 1 - 20146 Milano.

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

I lotti della specialità prodotti a nome del vecchio titolare non possono essere più dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 15 febbraio 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A4003

DECRETO 7 marzo 2000.

Classificazione della specialità medicinale «Aggrastat». (Decreto AIC/UAC n. 109/2000).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 377 del 5 ottobre 1999 con il quale la società Merck Sharp & Dohme è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale AGGRASTAT con le specifiche di seguito indicate:

0,25 concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

flacone da 50 ml;

AIC n. 034357018/M;

classe «C» ai sensi del D.M. 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto altresì l'art. 29, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, in virtù del quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'art. 1, comma 41, della legge 662 del 23 dicembre 1996; già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento continuano ad applicarsi a quest'ultime fino al 31 dicembre 2000;

Visto il parere espresso in data 22/23 febbraio 2000 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale «Aggrastat» (tirobifan) nella confezione 0,25 concentrato per soluzione per infusione endovenosa, flacone da 50 ml, è classificata in classe H.

Il prezzo massimo di cessazione al servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 367.500 (ex factory, IVA esclusa);

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 550.100 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: MARTINI

00A3945

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 marzo 2000.

Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

Considerata la necessità di una complessiva revisione della metodologia di calcolo dei livelli minimi di reddito che consenta l'utilizzazione delle più aggiornate informazioni disponibili;

Preso atto delle conclusioni del gruppo di lavoro misto appositamente costituito, formato da rappresentanti della competente direzione generale e da rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica;

Valutata l'opportunità di evitare riduzioni dei livelli minimi di reddito per i comuni di dimensioni maggiori, anche considerando la non completa disponibilità di specifiche informazioni significative;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

Art. 2.

1. Per l'anno 2000 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la Direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera *d)*, e dal comma 3, lettera *a)*, dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

Art. 3.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto, oltre che dalla tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:

a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;

b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;

c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori;

Art. 4.

Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:

1) le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra;

2) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;

3) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;

4) le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Roma, 8 marzo 2000

Il Ministro: MATTARELLA

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE NORD

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI ABITAZIONE		TORINO GENOVA MILANO VENEZIA BOLOGNA ABITAZIONE	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	1.190.000	1.410.000	1.250.000	1.630.000	1.330.000	1.730.000
2	1.590.000	1.880.000		1.940.000		2.040.000
3	2.020.000	2.310.000				
4	2.490.000	2.860.000				
5	2.850.000	3.290.000				
6 e più	3.190.000	3.630.000				

RIPARTIZIONE CENTRO

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, LAZIO

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI ABITAZIONE		ROMA FIRENZE ABITAZIONE	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	1.150.000	1.340.000	1.170.000	1.530.000	1.250.000	1.650.000
2	1.540.000	1.800.000		1.840.000		1.960.000
3	1.950.000	2.210.000				2.270.000
4	2.400.000	2.750.000				
5	2.750.000	3.170.000				
6 e più	3.090.000	3.520.000				

RIPARTIZIONE SUD

MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA SICILIA, SARDEGNA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI ABITAZIONE		NAPOLI BARI CATANIA PALERMO ABITAZIONE	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	1.070.000	1.270.000	1.100.000	1.430.000	1.170.000	1.530.000
2	1.450.000	1.740.000				1.840.000
3	1.850.000	2.140.000				
4	2.300.000	2.670.000				
5	2.630.000	3.100.000				
6 e più	2.970.000	3.440.000				

00A3992

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 27 ottobre 1999.

Riconoscimento dell'autonomia amministrativa al Conservatorio di musica di Trapani.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 71 del 21 marzo 1991;

Visto il testo unico 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il contratto collettivo nazionale del comparto scuola del 26 maggio 1999 e il contratto integrativo del 31 agosto 1999;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica»;

Vista la convenzione in data 18 settembre 1978 tra il comune di Trapani ed il Ministero della pubblica istruzione concernente l'istituzione in Trapani di una sezione staccata del Conservatorio di musica di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1099 del 9 settembre 1978 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 17 settembre 1979 istitutivo della sezione staccata in Trapani del Conservatorio di musica di Palermo;

Vista l'istanza del 15 dicembre 1982 con la quale l'amministrazione comunale di Trapani chiede la concessione di autonomia della predetta sezione staccata;

Vista la delibera n. 139 del 20 settembre 1996 del consiglio comunale;

Vista la richiesta n. 2199/PI 38692 del 9 luglio 1999 e la delibera n. 45/C della giunta provinciale in data 23 giugno 1999;

Vista la convenzione in data 7 settembre 1999 tra il comune di Trapani e la provincia regionale di Trapani per il trasferimento in uso gratuito all'amministrazione provinciale dell'immobile attualmente sede del Conservatorio di musica di Trapani;

Decreta:

Art. 1.

Dall'anno accademico 1999/2000 il Conservatorio di musica di Trapani, già funzionante come sezione staccata del Conservatorio di musica di Palermo, è reso autonomo.

Il Conservatorio di musica di Trapani, ai sensi dell'art. 255 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è riconosciuto come ente dotato di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

I posti di ruolo dell'organico del Conservatorio di musica di Trapani sono indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.

La maggior spesa occorrente per il funzionamento del Conservatorio, determinata complessivamente in L. 403.695.000 (tabella *B*) graverà per l'esercizio finanziario 1999 sul capitolo n. 2594 per il personale amministrativo e sul capitolo 2597 per il personale direttivo e sui capitoli corrispondenti per gli anni 2000 e successivi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 ottobre 1999

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

p. *Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA CONSERVATORIO
DI MUSICA DI TRAPANI

Direttore	1
Bibliotecario	1

INSEGNAMENTI PRINCIPALI

Armonia e contrappunto	1
Arpa	1
Canto	3
Chitarra	2
Clarinetto	3
Clavicembalo	1
Contrabbasso	1
Corno	1
Fagotto	1
Flauto	1
Oboe	1
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte	12
Sassofono	4
Strumenti a percussione	1
Tromba e trombone	3
Viola	1
Violino	6
Violoncello	2

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

Armonia complementare	2
Arte scenica	1
Esercitazioni corali	1
Esercitazioni orchestrali	1
Letteratura poetica e drammatica	1
Lettura della partitura	1
Musica da camera	1
Musica d'insieme per strumenti ad arco	1
Musica d'insieme per strumenti a fiato	1
Organo complementare e canto gregoriano	1
Pianoforte complementare	7
Storia della musica e storia ed est. musicale	2
Teoria, solfeggio e dettato musicale	11

POSTI

Accompagnatore al pianoforte	3
Direttori amministrativi	2
Responsabili amministrativi	1
Assistenti amministrativi	5
Collaboratori scolastici	15

Tabella *B*

DIMOSTRAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO ISTITUTIVO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI TRAPANI.

E.F. 1999 (novembre-dicembre)
PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
(anzianità media considerata 15 anni)

n. 1 Direttore
n. 1 Bibliotecario

1 Direttore - Capitolo 2597	L. 14.169.000
1 Bibliotecario - Capitolo 2597	» 12.657.000
Totale	L. 26.826.000

PERSONALE AMMINISTRATIVO
(anzianità media considerata 15 anni)

n. 2 Direttori amministrativi
n. 1 Responsabile amministrativo

2 Direttori amministrativi - Capitolo 2594	L. 21.575.000
1 Responsabile amministrativo - Capitolo 2594	» 9.269.000
Totale . . .	L. 30.844.000

TOTALE ANNO 1999 L. 57.670.000
(Capitoli 2597 e 2594)

E.F. 2000
PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE
(anzianità media considerata 15 anni)

n. 1 Direttore	L. 85.012.000
n. 1 Bibliotecario	» 75.945.000
Totale . . .	L. 160.957.000

La maggiore spesa graverà sul capitolo 2597.

PERSONALE AMMINISTRATIVO

n. 2 Direttori amministrativi	L. 129.452.000
n. 1 Responsabile amministrativo	» 55.616.000
Totale . . .	L. 185.068.000
Totale anno 2000 . . .	» 346.025.000
Totale complessivo . . .	L. 403.695.000

La maggiore spesa graverà sul capitolo 2594 e 2597.

00A3938

DECRETO 6 aprile 2000.

Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del secondo piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere di edilizia scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare gli articoli 2 e 4;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1996, relativo al primo triennio di programmazione attivato ai sensi della normativa in precedenza indicata;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999, n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1999, con il quale sono state indicate le somme disponibili per la prima annualità del secondo triennio di applicazione nonché stabiliti, per il medesimo triennio, gli indirizzi diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento degli interventi regionali ed i criteri e le modalità di riparto;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in particolare l'art. 54, comma 1, tabella 3, che ha previsto l'attribuzione di una somma di lire 40 miliardi come impegno quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2001, per l'attivazione di mutui diretti all'effettuazione di opere di edilizia scolastica ai sensi della normativa di riferimento;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione, tra ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attivazione degli interventi di cui ai precitati articoli 2 e 4 della legge n. 23/1996, relativi al secondo piano annuale del secondo triennio di programmazione regionale per l'annualità relativa all'anno 2000;

Preso atto, che come da note 23 febbraio 2000 prot. n. 667 ed 8 marzo 2000 prot. n. 863 al Ministero del tesoro ed alla Cassa depositi e prestiti, a fronte di un importo globale di L. 401.027.068.830, puntualmente quantificato dall'Istituto mutuante con nota 3 marzo 2000 prot. n. 42, la somma concretamente ripartibile ammonta a L. 398.000.000.000; in ciò tenuto anche conto, ad ogni fine di legge, del necessario preaccantonamento;

Tenuto conto dell'avviso espresso nella seduta del 5 agosto 1999 dalla Conferenza Stato-regioni, che, nell'esprimere parere favorevole sullo schema di provvedimento relativo al presente secondo biennio ed alla prima annualità dello stesso, formulava l'impegno ad un riavvio del confronto tra le amministrazioni interes-

sate, al fine di un'eventuale revisione dei criteri di riparto delle risorse destinate alla corrente annualità 2000;

Preso atto che, come da nota 29 febbraio 2000, prot. n. 44 C.I. del competente coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, a conclusione del suindicato confronto si conveniva sull'opportunità di mantenere inalterati — per la presente seconda annualità — i criteri e le modalità di riparto già utilizzati per la prima, confermando, altresì, la medesima percentuale di ripartizione in essa adottata relativamente alla parametrazione al numero delle strutture scolastiche, senza ulteriormente incrementarla secondo quanto originariamente contemplato dal precitato decreto ministeriale 6 settembre 1999;

Ritenuto, inoltre, secondo gli indirizzi consolidati già assunti al riguardo in sede di ripartizione afferente alla prima triennalità disposta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 18 aprile 1996, di storicizzare la situazione complessiva degli edifici scolastici a quella, come nota all'atto della definizione del decreto ministeriale 6 settembre 1999 afferente alla seconda triennalità, anche al fine di assicurare una base di calcolo univoca, e di valenza uniforme sull'intero territorio nazionale adottabile per tuffo il citato triennio e non fondata su presupposti di carattere occasionale o contingente, anche a fronte della diversa tempestività nella comunicazione di modifiche del patrimonio scolastico eventualmente intervenue nel contempo;

Acquisito, come formulato nella seduta del 4 aprile 2000 (Rep. Atti n. 491 di pari data), il parere favorevole della Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione della seconda annualità del secondo piano di programmazione triennale contemplato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è complessivamente disponibile la somma di L. 398.000.000.000, sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

La ripartizione dei finanzianienti previsti per il citato secondo piano annuale di attuazione come sopra determinato è predisposta con i criteri ed il procedimento rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità del secondo triennio, in applicazione dei richiamati criteri procedimento di cui al precedente art. 2, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

Piemonte	L. 22.955.048.000
Valle d'Aosta	L. 1.361.956.000
Lombardia	L. 38.725.400.000
Provincia autonoma di Bolzano	L. 1.966.324.000
Provincia autonoma di Trento	L. 2.110.788.000
Veneto	L. 24.073.428.000
Friuli-Venezia Giulia	L. 10.574.064.000
Liguria	L. 12.485.260.000
Emilia-Romagna	L. 26.043.528.000
Toscana	L. 31.601.996.000
Umbria	L. 6.799.432.000
Marche	L. 13.242.256.000
Lazio	L. 25.955.172.000
Abruzzo	L. 15.308.672.000
Molise	L. 5.950.896.000
Campania	L. 33.201.160.000
Puglia	L. 28.311.332.000
Basilicata	L. 6.925.200.000
Calabria	L. 30.164.420.000
Sicilia	L. 42.548.588.000
Sardegna	L. 17.695.080.000

Art. 4.

Resta confermata, in quanto compatibile con l'attuale provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nel precedente decreto 6 settembre 1999, n. 212 indicato nelle premesse che integralmente si richiamano nel presente dispositivo.

Roma, 6 aprile 2000

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO 1

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO

A) A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per la seconda annualità del secondo triennio di programmazione regionale, pari a L. 398.000.000.000, alle finalità contemplate dall'art. 1, comma 2, lettere *a)* (soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose) e *c)* (adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza ed igiene) della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è stata riconosciuta la maggiore priorità;

B) nell'ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità previste dall'art. 1, comma 2, lettera *e)* (equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico), lettera *f)* (disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base) e lettera *b)* (riqualificazione del patrimonio esistente), della citata legge n. 23/1996;

C) sono stati, poi, determinati i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui alle precedenti lettere *A)* e *B),* sulla base dei più recenti dati, come storicizzati, a disposizione del Ministero relativi agli edifici scolastici:

1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;

2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;

3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale;

4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi;

5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale;

6) indicatore semplice degli edifici in affitto.

D) le informazioni inerenti agli edifici scolastici sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico con i seguenti pesi:

0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti;

0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;

0,05 infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.

E) il 90% dell'importo totale dei L. 398.000.000.000 assegnabili, pari a L. 358.200.000.000, è stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla lettera *D).* Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto esso è stato, però, parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, rapportando il 60% della somma complessivamente utilizzabile a tali fini al solo indicatore sintetico citato ed il restante 40% all'indicatore medesimo «pesato» col numero degli edifici scolastici come sopra determinato, sommando successivamente i due parziali così ottenuti;

F) il restante 10% (pari a L. 39.800.000.000) è stato, poi, suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, all'atto dell'effettuazione del presente riparto, di precedenti finanziamenti assegnati ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

00A3957

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 febbraio 2000.

Criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 agosto 1995) e successive modificazioni recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 65/98 del 19 dicembre 1997 che stabilisce la quota per i Paesi comunitari, Italia compresa, per il 1998;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 49/99 del 18 dicembre 1998 che stabilisce la quota per i Paesi comunitari, Italia compresa, per il 1999;

Visto il ricorso presentato dal Governo italiano innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'annullamento del regolamento (CE) n, 49/99 del Consiglio del 18 dicembre 1998 che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock;

Considerato che, nelle more, permangono gli obblighi di rispetto del regolamento comunitario e delle altre norme ICCAT;

Visto il decreto 14 gennaio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1999 concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale del 14 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999 che suddivide la quota di cattura del tonno rosso assegnata all'Italia, tra sistemi di pesca e tra singoli natanti;

Considerato che lo stesso decreto ministeriale prevede che le organizzazioni nazionali professionali possano promuovere la costituzione di un organismo nazionale tra i produttori di tonno rosso per la gestione delle quote;

Ritenuto opportuno coinvolgere i produttori di tonno e le loro associazioni nella gestione della pesca del tonno rosso, cosi come è stato fatto per i pescatori di vongole con i consorzi molluschi;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n 2742 del 17 dicembre 1999 che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98;

Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che nella seduta del 19 gennaio 2000 hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art.1.

1. Ai fini della gestione, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, delle quote di cattura del tonno rosso attribuite all'Italia da parte dell'U.E. il Direttore generale della pesca e dell'acquacoltura riconosce, su istanza dei medesimi, uno o più soggetti.

2. I Soggetti, di seguito denominati «Soggetti», sono le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della vigente normativa ovvero i consorzi costituiti per le finalità di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. I soggetti riconosciuti provvedono alla ripartizione individuale, tra i produttori che aderiscono, della quota di cattura spettante, sulla base dei sistemi di pesca, informando la Direzione generale della pesca e acquacoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti.

2. Il Direttore generale della pesca e dell'acquacoltura individua annualmente la parte della quota nazionale da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 e dispone la ripartizione della restante parte tra gli aventi diritto all'attività di pesca del tonno rosso, non aderenti ai Soggetti di cui all'art. 1.

3. I soggetti riconosciuti provvedono, ad assistere i propri aderenti nell'espletamento di tutte le incombenze relative alle quote, con particolare riferimento alla verifica dell'andamento delle catture di tonno rosso di ogni singola unità da pesca, alla eventuale riallocazione di quote non utilizzate ovvero al riassorbimento degli eventuali superamenti delle quote assegnate.

Art. 3.

1. I soggetti trasmettono alla Direzione generale della pesca e acquacoltura i dati statistici di cattura inerenti la pesca del tonno rosso con la frequenza e le modalità richieste dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Gli armatori non aderenti ai soggetti sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto 14 gennaio 1999 indicato nelle premesse.

3. Ciascun armatore, titolare di quota di cattura del tonno rosso, può aderire ad un solo soggetto.

Art. 4.

1. I soggetti collaborano con gli istituti scientifici incaricati dalla Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura di svolgere ricerche sulla biologia e la pesca del tonno rosso.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto i soggetti provvedono ad aggiornare l'elenco delle unità aderenti.

Il presente decreto è inviato all'Organo di controllo per la sua registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2000.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 81

00A3994

DECRETO 23 febbraio 2000.

Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais *(diabrotica virgifera virgifera Le Conte).*

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle ragioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Considerato che nell'America settentrionale, areale di origine dell'insetto, la diabrotica del mais costituisce grave problema fitosanitario, comportando notevolissimi danni economici ed ambientali;

Considerato che nell'area balcanica, a partire dal focolaio iniziale riscontrato in Serbia nel 1992, si sia espandendo in modo preoccupante una infestazione della diabrotica del mais, che ora sta interessando Paesi limitrofi (Romania, Ungheria e Croazia);

Considerato che è stata rinvenuta la presenza, su coltura di mais, in una località del Veneto dell'insetto Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;

Considerato che l'insetto può votare o essere trasportato passivamente in modo estremamente rapido anche su grandi distanze, e che è stata verificata una espansione delle aree infestate di oltre 40 chilometri annui;

Considerato che il verme delle radici del mais vive nutrendosi di *Zea mays* ma anche di altre graminacee spontanee e che negli USA è stato segnalato un «ceppo» in grado di adattarsi alla rotazione soia-mais (le femmine ovidepongono sul terreno coltivato a soia per poi determinare un attacco al mais coltivato nell'anno successivo);

Ritenuto che gli interventi di lotta chimica, pur indispensabili allo stato delle attuali conoscenze, debbano essere limitati al minimo e che la lotta all'insetto debba trovare sostegno per quanto possibile in pratiche di tipo agronomico, prime tra tutte l'esclusione del ristoppio del mais nelle zone colpite ed il ricorso a lavorazioni estive del terreno;

Considerata la necessità di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la introduzione e diffusione della diabrotica virgifera virgifera;

Ritenuto indispensabile che vengano poste in atto drastiche misure di eradicazione al primo apparire dell'insetto in modo da evitare che focolai primari di pochi esemplari, pervenuti casualmente in area non infestata, possano originare popolazioni consistenti in seguito difficilmente controllabili;

Ritenuto che, stante la rapidità di spostamento dell'insetto nonché la particolare dinamica espansiva della popolazione, è oltremodo auspicabile l'attuazione tanto di interventi di eradicazione, da attivare sui focolai iniziali del fitofago, quanto di misure di contenimento nelle aree di insediamento dello stesso;

Udito il parete del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nell'adunanza del 21 giugno 1999 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais» (diabrotica virgifera virgifera Le Conte);

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

La lotta contro il coleottero crisomelide diabrotica virgifera virgifera Le Conte (diabrotica del mais) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.

Art. 2.

Ispezioni sistematiche

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare la presenza di diabrotica virgifera virgifera nell'ambito del territorio di competenza.

2. Detti accertamenti sistematici sono realizzati a mezzo di una specifica rete di monitoraggio le cui caratteristiche tecnico-applicative saranno definite con apposita circolare ministeriale che distinguerà il monitoraggio nei focolai e nelle rispettive zone di sicurezza.

3. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare, al servizio fitosanitario competente per territorio, la sospetta presenza del verme delle radici del mais sulla base del rinvenimento di esemplari o del riscontro di danni.

2. I servizi fitosanitari regionali verificheranno tempestivamente le segnalazioni effettuate fornendo il supporto specialistico per il riconoscimento dei reperti e per i riscontri di campagna.

3. I servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alla conoscenza dell'insetto, dei sintomi e dei danni da esso provocati nonché delle relative strategie di intervento.

4. In attesa della conferma dell'identificazione, i servizi fitosanitari regionali possono imporre tutte le misure di vincolo previste dal presente decreto.

Art. 4.

Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora venga accertato ufficialmente il rinvenimento, ottenuto sia con mezzi di cattura specifici che in modo occasionale, anche di un solo esemplare di diabrotica virgifera virgifera, l'area interessata, di almeno 1 km di raggio e definita nei suoi confini, viene dichiarata, dal servizio fitosanitario regionale, «focolaio».

2. Con il medesimo criterio di cui al comma precedente attorno al focolaio viene identificata una zona di sicurezza ad almeno 5 km di raggio.

3. Il servizio fitosanitario regionale dichiara decaduta la condizione di focolaio e di zona di sicurezza qualora, per due anni consecutivi, la rete di monitoraggio ivi apprestata ha fornito esito negativo nella verifica della presenza dell'insetto.

Art. 6.

Trattamento del focolaio

1. All'interno della zona dichiarata focolaio il servizio fitosanitario competente impone l'adozione dei seguenti vincoli:

divieto di trasportare al di fuori del focolaio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il «pastone di pannocchie»;

divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima del 1º ottobre;

divieto di spostare al di fuori del focolaio terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;

obbligo di effettuare interventi insetticidi, contro gli adulti, secondo le indicazioni fornite dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a se stesso).

2. Le misure obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.

3. I servizi fitosanitari regionali, all'interno del focolaio, possono allestire dei «campi-esca» di mais al fine di attirare la popolazione dell'organismo nocivo e distruggerla con adeguato trattamento entro e non oltre il 5 giugno.

Art. 6.

Trattamento della zona di sicurezza

1. Nella zona di sicurezza i servizi fitosanitari regionali possono adottare le misure fitosanitarie ed agronomiche previste per il trattamento del focolaio ed inoltre intensificano la propria attività di divulgazione, vigilanza e verifica.

Art. 7.

Zona di insediamento

1. Si definisce zona di insediamento il territorio in cui la popolazione di diabrotica virgifera virgifera ha raggiunto livelli quantitativi tali da farla ritenere stabilmente insediata. Tale condizione è riconosciuta dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Nelle zone di insediamento, nelle quali interventi di eradicazione non sono più ritenuti praticabili, l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo saranno definite di anno in anno dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 8.

Inadempienze

1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti saranno denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

2. Il servizio fitosanitario regionale farà distruggere il mais coltivato in contrasto al presente decreto in ristoppio all'interno del focolaio, a cura e spese del proprietario o del conduttore, con erbicida ad azione sistemica entro il termine del 5 giugno di ogni anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2000

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 92

00A4004

DECRETO 27 marzo 2000.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi»

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale è stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli Pesaresi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1994 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dal consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Pesaresi» intesa ad ottenere modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere favorevole della regione Marche sulla citata domanda;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Pesaresi» formulati dal comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 5 dell'8 gennaio 2000;

Vista l'istanza presentata dal consorzio per la tutela dei vini a denominaziòne controllata «Colli Pesaresi» tesa ad ottenere correzioni al disposto dell'art. 2 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi, per quanto attiene la composizione della base ampelografica della tipologia «Colli Pesaresi» «Focara» (rosso), tale da renderne inattuabile lo stesso;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere allà modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972, e successivamente modificato con decreto ministeriale 3 ottobre 1994, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell' iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Colli Pesaresi», entro il 30 giugno 2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi»

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Colli Pesaresi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Colli Pesaresi» rosso;

«Colli Pesaresi» rosato (o rosè);

«Colli Pesaresi» bianco;

«Colli Pesaresi» Sangiovese (anche nella tipologia riserva e novello);

«Colli Pesaresi» Trebbiano;

«Colli Pesaresi» Biancame.

Ai vini suddetti, nei limiti e alle condizioni stabiliti dal presente disciplinare, sono altresì riservate le seguenti sottozone:

«Colli Pesaresi» Focara (rosso) (anche nella tipologia riserva);

«Colli Pesaresi» Focara Pinot nero (anche nella tipologia riserva);

«Colli Pesaresi» Roncaglia (bianco).

Art. 2.

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Colli Pesaresi» rosso e rosato (o rosè):

Sangiovese: minimo 70%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 30%;

«Colli Pesaresi» bianco:

Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Verdicchio, Biancame, Pinot grigio, Pinot nero da vinificare in bianco, Riesling italico, Chardonnay, Sauvignon, Pinot b, congiuntamente o disgiuntamente: minimo 75%,

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 25%;

«Colli Pesaresi» Sangiovese e Sangiovese novello:

Sangiovese: minimo 85%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 15%;

«Colli Pesaresi» Trebbiano:

Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella): minimo 85%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 15%;

«Colli Pesaresi» Biancame:

Biancame: minimo 85%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 15%;

«Colli Pesaresi» Focara (rosso):

Pinot nero, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot (congiuntamente o disgiuntamente): minimo 50%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 25%, ad eccezione del Sangiovese che potrà essere, aggiunto sino ad un massimo del 50%;

«Colli Pesaresi» Focara Pinot nero:

Pinot nero: minimo 90%,

possono partecipare alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pesaro, fino ad un massimo del 10%;

«Colli Pesaresi» Roncaglia (bianco):

Pinot nero (da vinificare in bianco): minimo 25%,

Pinot grigio, Trebbiano toscano (localmente chiamato Albanella), Chardonnay, Sauvignon, Pinot b (congiuntamente o disgiuntamente): massimo 75%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine, controllata «Colli Pesaresi» ricade nella provincia di Pesaro e Urbino e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei comuni di: Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito, Serrungarina, Tavullia, Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli.

Tale zona è così delimitata:

la zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» rosso, bianco, rosato, Sangiovese, Sangiovese novello comprende gli interi territori comunali di Barchi, Cartoceto, Colbordolo, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Gabicce Mare, Gradara, Isola del Piano, Montebaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montefelcino, Montelabbate, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Ippolito, Serrungarina e Tavullia nonché parte dei territori comunali di Tavoleto, Auditore, Sassocorvaro, Urbino, Fermignano e Cagli.

Tale zona è così delimitata: partendo dal mare Adriatico, a nord di Gabicce Mare, la linea di delimitazione segue il confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna, fino ad incontrare la strada comunale che unisce Mondaino a Tavoleto e, raggiunto per detta comunale quest'ultimo paese, prosegue sino alla frazione San Giovanni del comune di Auditore. Da tale località percorre la strada che conduce ad Auditore e, raggiunta la quota 506 in prossimità del serbatoio dell'acquedotto, segue una strada campestre che, tagliato il confine comunale di Auditore con Sassocorvaro, in prossimità di casa Arpina, raggiunge l'affluente di sinistra del fosso Avellana, in prossimità della località Santa Maria. Discende il corso di detto affluente sino a toccare quota 202. Sulla strada comunale che collega Valle Avellana alla provinciale Feltresca, percorso un breve tratto di detta comunale, in direzione sud, la delimitazione prosegue per la vicinale che passa per Serra, Ca' del Vento fino a raggiungere il confine occidentale di Sassocorvaro.

Discende tale confine sino all'incrocio con la provinciale Feltresca a sud di Mercatale e, risalendo per tale provinciale, attraversa la frazione di Mercatale per immettersi, in prossimità del km 30, sulla comunale che passa per il paese di Sassocorvaro e, proseguendo per detta comunale, raggiunge la frazione di San Donato di Taviglione.

Da San Donato segue verso sud-est la strada che passa per Santo Stefano in Acquaviva ed attraversato il torrente Apsa di San Donato, entra nel comune di Urbino e, dopo aver toccato le quote 336 e 370, si immette sulla comunale che unisce Sant'Apollinare in Cirfalco a Pieve di Cagna.

Percorsa per un breve tratto tale strada, dopo aver toccato quota 356 e Palazzo dei Maschi, la linea di delimitazione prende la comunale e scende alle quote 346 e 212, a Ca' Sbrasa ed a Ca' Tonto. Da Ca' Tonto giunge alla Rancitella (quota 318) e per la strada che sale alle quote 420, 395 e 458, raggiunge la strada statale n. 73-*bis,* in prossimità del km 59 (quota 483).

Dal km 59 la delimitazione segue la suddetta statale e dopo aver toccato la città di Urbino raggiunge il ponte sul fosso di Ca' Raniero. Devia, verso sud, per una strada campestre che, attraverso il fosso Santa Maria degli Angeli, tocca le quote 260, 307 (Ca' Tommasino), 319, 325 (San Martino), 212 (Ca' La Fraternità II) e si immette sulla provinciale Metaurense (km 1 + 900).

Discende per circa 200 metri detta provinciale indi piega a destra lungo una strada campestre e, attraversata la ferrovia Fano - Fermignano, dopo aver toccato Ca' La Fraternità I, raggiunge il fiume Metauro. Lo attraversa sulla passerella di San Giacomo, risale il suo corso in riva destra fino ad immettersi nella campestre che conduce alle quote 202 e 246 e che si congiunge alla strada comunale di Sant'Agostino in Aiola (quota 287).

Raggiunta quest'ultima località, prosegue per la carreggiata sino a quota 290, tocca Cà La Fosca (quota 298), indi, lungo un sentiero, raggiunge la quota 227 sulla quale passa il confine amministrativo dei comuni di Fermignano ed Urbino.

Prosegue lungo detto confine sino a Monte Polo (quota 374), scende lungo la comunale sino al cimitero di monte Polo (quota 329) e poi, preso un sentiero, tocca le quote 233 e 260 nonché il podere La Costa (quota 200) fino a raggiungere il fiume Metauro. La linea di delimitazione discende quindi il corso del Metauro fino al punto in cui il fiume Candigliano confluisce nel Metauro. Risale il fiume Candigliano e dopo il Passo del Furlo prende a seguire verso sud il confine comunale occidentale di Fossombrone fino al torrente Tarugo. Da questo punto risale il corso del torrente Tarugo sino alla località Santa Maria e di qui per la strada comunale che unisce quest'ultima località con la frazione Fenigli di Pergola, raggiunge il confine comunale di Pergola, in prossimità di casa Castellaro, che segue verso sud fino ad incontrare il confine provinciale fra Pesaro-Urbino ed Ancona.

La delimitazione discende quindi detto confine provinciale fino al mare Adriatico.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» Trebbiano, comprende gli interi territori comunali di Mombaroccio, Monteciccardo, Petriano, Gabicce Mare, Gradara e Tavullia, nonché parte dei territori comunali di Pesaro, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Colbordolo ed Urbino nonché le intere isole amministrative n. 7 (Montelabbate), n. 8 (Urbino) e parte del n. 5 (Tavullia).

Tale zona di produzione è suddivisa in due aree separate dal fiume Foglia.

La prima area di produzione è così delimitata: da Gabicce Mare si segue il confine regionale fra Marche ed Emilia-Romagna fino ad incrociare la strada provinciale n. 3 (Fogliense) nei pressi della località Rio Salso, da tale punto si prosegue seguendo la strada provinciale n. 3 verso Montecchio, poi prendendo la s.s. n. 423 fino a Santa Maria Fabbrecce, dove si segue la statale n. 16 fino ad arrivare al fiume Foglia, da qui il limite segue la sponda sinistra del fiume sino ad arrivare alla foce.

La seconda area di produzione è delimitata partendo dalla località Case della Fossa, dove ha la foce il fosso Seiore, da qui seguendo i confini comunali fra Pesaro e Fano, Mombaroccio e Cartoceto-Serrungarina, Monteciccardo e Montefelcino, l'isola amministrativa n. 8 Urbino e Montefelcino, Petriano e Montefelcino, Urbino e Montefelcino-Isola del Piano, fino ad arrivare al confine del comune di Fossombrone con il comune di Urbino all'incrocio con la strada carreggiabile che conduce al mulino Gulla, da tale punto il limite segue la strada stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296, indi la quota 363 a Sant'Andrea di Primicilio a quota 347 a Villa la Croce. Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il fosso della Verzera presso Brombolona e poi, attraverso tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a nord di Santa Maria Promonte fino a raggiungere Ca' Goggione. Da qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino a rio Marina seguendo sempre un sentiero. Attraversato tale rio a quota 200 si prosegue fino a case di monte Rosano (quota 225) e di qui si prende la strada campestre dopo aver raggiunto quota 222 dove si innesta con la strada comunale San Marino di Urbino-Molinello, si segue tale strada dei Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a quota 330 in cui la strada comunale suddetta si innesta con quella che conduce a Sant'Eufemia. Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la località il Monte; da qui si segue la strada campestre che conduce a Ca' L'Aradia e, raggiunta Cal Furio 1° (quote 337 e 249), si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere la s.s. n. 73-*bis* Calmazzo-Urbino. Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri, indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a quota 260 e di qui a Ca' Tommasino (quota 307); si prosegue fino a quota 319 e di qui a San Martino (quota 325). Seguendo tale strada, si raggiunge Ca' La Fraternità II (quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che segue tale strada fino ad arrivare a Calpino poi, girando a destra verso Urbino, si segue questa strada comunale (strada Rossa e poi Nazionale) sino ad arrivare all'incrocio con la s.s. n. 73-*bis* e percorrendola, si costeggiano le mura di Urbino, fino ad arrivare ad un incrocio dove si prende via dei Morti per arrivare poi a porta Santa Lucia, dove ci si immette nella strada provinciale n. 9 (Urbinate-Feltresca) e percorrendola, passando per Gadana, e prima di arrivare alla località Ca' Gulino, si gira all'incrocio a destra prendendo la strada comunale per Schieti. Da qui si prosegue per via Ponte Vecchio fino ad arrivare a quota 386, dove ci si immette nella strada provinciale n. 56 (Montefabbri). Poi si prosegue sulla strada provinciale n. 56 sino ad arrivare all'incrocio di casa Coromaio (quota 284) per poi prendere la provinciale n. 73 (Ponte Vecchio in Foglia) sino ad arrivare, a Ponte Vecchio, di qui si prosegue per la strada comunale verso Ponderetto (quota 101), Piantanico (quota 97), Talacchio (quota 40), sino ad arrivare ad un incrocio con la s.s. n. 423 (quota 72). Seguendo la s.s. n. 423 e dopo aver superato Bottega, ad un incrocio (quota 55) si gira a destra pendendo la provinciale n. 14 (Borgo Montecchio) sino ad arrivare all'Apsella. Dall'Apsella si segue la strada comunale fino ad arrivare a Montelabbate e passando per via Zamponini si prosegue per la stessa strada in direzione di casa Spesi ed arrivati all'incrocio di casa Giovannini si gira a sinistra in direzione di San Pietro in Calibano, seguendo prima la strada Lago Maggiore poi la strada di Fontesecco. Da San Pietro in Calibano si prosegue poi per via Fastiggi e strada della Fabreccia fino ad arrivare a Villa San Martino, seguendo poi via G. d'Arezzo, via Solferino e via Mirafiore e si arriva ad incrociare la ferrovia. Da qui il limite prosegue seguendo la ferrovia verso Fano fino ad arrivare alla costa in località Ospedale Bonomelli.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata Colli Pesaresi Biancame comprende soltanto e per intero i territori dei comuni di Mondavio, Monte Porzio, Pergola, San Lorenzo in Campo.

La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» Focara comprende parte del territorio delimitato per la produzione del tipo rosso ed è così individuata.

Essa comprende parte della sezione censuaria di Fiorenzuola di Focara nel senso che vengono esclusi i territori delimitati come segue:

nella zona nord dal km 226 si percorre la strada della Romagna verso Bologna, fino ad incrociare la strada vicinale Scola dell'Erba e, passata la ferrovia, si segue il confine dell'ex sezione censuaria fino ad incontrare la strada Vicinale Fossetta e, percorrendola verso Colombarone, si riprende la strada della Romagna verso Bologna per arrivare di nuovo al km 226, restando coincidenti i restanti confini della sottozona Focara con quelli della sezione censuaria di Fiorenzuola di Focara.

La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» Roncaglia coincide con una porzione della zona di produzione del tipo bianco ed è delimitata come segue:

partendo da Case Nuove (quota 30) si percorre la strada vicinale di Roncaglia Vecchia passando per l'incrocio a quota 97 verso la località di Ghetto a quota 147. Da qui continuando si interseca la strada del Picchio e, percorrendola verso destra, si incrocia la strada di Montebacchino, che toccando casa Mini (quota 126) prosegue sino ad incontrarsi con la strada del Boncio e, percorrendola verso la ferrovia, si incrocia sulla sinistra la strada dei Tre Ponti, la quale a sua volta interseca la ferrovia nella galleria; da qui si segue la ferrovia fino ad incrociare la strada vecchia di Roncaglia, seguendola all'incrocio si gira a destra per la strada della fornace Mancini e la si percorre sino ad arrivare al punto di partenza a Case Nuove.

Art. 4.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni in favorevole giacitura ed esposizione e con ubicazione rientrante nella fascia collinare e pedocollinare, di medio impasto o tendenti all'argilloso-calcareo e piuttosto asciutti.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 2500 in coltura specializzata.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti devono essere quelli generalmente usati nella zona.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sistemi di potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, destinata alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Pesaresi», non deve essere superiore a 11 ton. per tutte le tipologie, escluse le sottozone Focara e Roncaglia per le quali non deve superare le 9 ton.

Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Colli Pesaresi» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,50% vol per le tipologie «bianco», «rosso», «rosato»; dell'11% vol per le tipologie «Sangiovese», «Sangiovese novello», «Trebbiano» e «Biancame»; dell'11,50% vol per le tipologie delle sottozone Focara e Roncaglia; del 12% vol per le tipologie «Sangiovese» e per i vini «Colli Pesaresi» Focara rosso e Pinot nero da destinare alla tipologia «riserva».

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3. In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano consentite in cantine situate anche fuori della zona di produzione, solo nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione.

La deroga come sopra previsto, è concessa dal Ministero per le politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentite le regioni e comunicata all'ispettorato repressione frodi ed alla competente Camera di commercio I.A.A.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «Colli Pesaresi» rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse.

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, non deve superare il 70% per tutte le tipologie e sottozone.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I vini «Colli Pesaresi» Sangiovese, «Colli Pesaresi» Focara e «Colli Pesaresi» Focara Pinot nero prodotti con un titolo alcolometrico minimo naturale del 12% vol o più e invecchiati all'interno della zona di produzione per almeno due anni, compreso l'eventuale affinamento in bottiglia, a far tempo del 1° novembre dell'anno del raccolto, previa annotazione nei registri, possono essere qualificati «riserva».

Art. 6.

I vini di cui al precedente art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colli Pesaresi» Sangiovese (anche nella tipologia riserva):

colore: rosso granato più o meno carico con riflessi violacei;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol (12% vol se «riserva»);

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Sangiovese novello:

colore: rosso rubino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, equilibrato, rotondo, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Trebbiano:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, profumato caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Biancame:

colore: giallo paglierino tenue, talora con riflessi verdogno1i;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Colli Pesaresi» rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, vinoso;

sapore: armonico, gradevolmente asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» rosato (o rosè);

colore: rosato più o meno intenso;

odore: vinoso, delicato;

sapore: asciutto, armonico, fresco;

titolo alcolometrico volumio totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Colli Pesaresi» bianco:

colore: paglierino tenue talora con riflessi verdogno1i;

odore: caratteristico, delicato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Pinot nero (anche riserva):

colore: rosso granato non troppo carico con lievi riflessi tendenti al violaceo;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, talora con fondo leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Focara (rosso) (anche riserva):

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumi totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Colli Pesaresi» Roncaglia (bianco):

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, delicatamente profumato;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari, nonché il termine Albanella. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, particolari condizioni di produttività, purché documentabili, e marchi privati non aventi significativo laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità alle norme vigenti.

Nella etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria nel caso di recipienti di volume nominale fino a 3 litri, per le tipologie «novello» e «riserva» e per le sottozone.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita per tutti i vini indicati all'art. 1 alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 1 immessi al consumo in recipienti di volume nominale fino a 1,5 litri (per quelli prodotti nelle sottozone Roncaglia e Focara fino a 2 litri) è consentita la tappatura soltanto con tappo raso bocca ricoperto di capsula. Negli altri casi è comunque esclusa la tappatura con tappo tipo «corona».

È consentita altresì la tappatura dei recipienti di volume nominale fino a litri 0,500 con tappo a vite, escluse la tipologia «riserva» e le sottozone.

Tutti i vini di cui all'art. 1, se confezionati in contenitori di capacità inferiore a 5 litri, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro).

00A3958

DECRETO 30 marzo 2000.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 22 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 18 gennaio 2000;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni proposte;

Considerato che tale verifica è stata effettuata con esito positivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006010	Ballan	500	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia spa (I)
005988	Commas	500	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia spa (I)
006009	Currus	600	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia spa (I)
006083	Eurostar	200	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
005994	Hurra	400	HS	Dekalb Genetics Corp. (USA) & Dekalb Italia spa (I)
006076	Open	300	HS	Novartis Seed S.A. (F)
006080	Sardaigne	400	HS	Rustica Prograin Genetique (F)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

Il direttore generale: DI SALVO

00A4048

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 26 gennaio 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno duemila di cui uno dedicato a «Il Passato» ed uno dedicato a «Il Futuro», nel valore di lire 2000 - euro 1,03 ciascuno, raccolto in un foglietto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri primo e secondo del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in Ente Pubblico Economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane», in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli e interi postali celebrativi dell'avvento dell'anno 2000;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell 'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2000, due francobolli celebrativi dell'avvento dell'anno 2000, di cui uno dedicato a «Il Passato» ed uno a «Il Futuro», nel valore di L. 2000 - € 1,03 ciascuno, raccolti in un foglietto (L. 4000 - € 2,03).

I francobolli sono stampati in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta dei francobolli: mm 40 × 30; formato stampa dei francobolli: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼ ; formato carta del foglietto: cm 11 × 8; colori: quadricromia; tiratura: due milioni e cinquecentomila foglietti, composti ciascuno di due francobolli.

La vignetta del francobollo dedicato a «Il Passato» rappresenta il globo terrestre realizzato da una composizione di alcuni degli elementi naturali della terra; a sinistra è raffigurato il profilo di un bimbo intento ad osservare la lontanissima luna.

La vignetta del francobollo dedicato a «Il Futuro» rappresenta un astronauta che sta per raggiungere la luna ormai vicinissima.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende, la scritta «Italia» ed il valore L. 2000 — € 1,03.

I due francobolli sono uniti tra di loro, lungo il lato di mm 30, in un riquadro perforato posto al centro del foglietto e disposti nel seguente ordine: «Il Passato» e «Il Futuro». Fuori del riquadro sono riprodotti alcuni motivi rappresentati nei francobolli e precisamente, a sinistra, il profilo del bimbo, al centro, un particolare della terra e della luna e, a destra, l'astronauta. Completano il foglietto, in alto, la scritta «POSTE ITALIANE» e, in basso, la leggenda «AVVENTO ANNO DUEMILA».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2000

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

Il provveditore generale dello Stato
BORGIA

00A3996

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile di lavoro - Cedil Vò - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lozzo Atestino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 novembre 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edile di lavoro - Cedil Vò - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Lozzo Atestino (Pordenone), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edile di lavoro - Edil Vò - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lozzo Atestino (Pordenone), in liquidazione, costituita in data 6 marzo 1984 con atto a rogito del notaio dottor Vittorio Cardarelli di Padova, omologato dal tribunale di Padova, con decreto in data 9 aprile 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Luisa Colonna Romano nata a Padova il 13 giugno 1946, residente a Padova in via Monte Solarolo n. 4/1, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4040

DECRETO 13 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il centauro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Schiavi d'Abruzzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del Lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza depositata in data 1° dicembre 1999, con la quale il tribunale di Vasto ha dichiarato lo stato di insolvanza della società cooperativa «Il centauro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Schiavi d'Abruzzo (Chieti);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il centauro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Schiavi d'Abruzzo (Chieti), costituita in data 14 febbraio 1976 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Bernardetta Cavallo Narincola di Lanciano e Vasto, omologato dal tribunale di Vasto in data 12 maggio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dottor Nicola Bomba nato a Lanciano il 7 aprile 1958 ivi residente in viale Marconi n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4041

DECRETO 13 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa tessile volterrana C.T.V. S.r.l.», in Volterra, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 novembre 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa tessile volterrana C.T.V. S.r.l.», con sede in Volterra (Pisa), si trova in stato di insufficenza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 440/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa tessile volterrana C.T.V. S.r.l.», con sede in Volterra (Pisa), costituita in data 11 novembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Marcone, omologato dal tribunale di Pisa con decreto del 10 dicembre 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Pierino Nencini nato a Volterra (Pisa) il 24 settembre 1953 ed ivi residente con studio in via A. Gramsci n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4042

DECRETO 13 marzo 2000.

Annullamento del decreto ministeriale 7 dicembre 1999 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Oceano piccola società cooperativa a r.l.», in La Spezia.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 7 dicembre 1999, con il quale la società cooperativa «Oceano piccola società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia, in liquidazione, e posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Massimo Bellavigna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 283 in data 28 ottobre 1999 del tribunale civile e penale di La Spezia con il quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 dicembre 1999 con il quale la società cooperativa «Oceano piccola società cooperativa a r.l.», con sede in La Spezia, costituita in data 9 luglio 1996 con atto a rogito del notaio dott. Rocco Paolo Infantino di La Spezia, omologato dal tribunale di La Spezia in data 12 settembre 1996 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Massimo Bellavigna, è annullato.

Roma, 13 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4046

DECRETO 22 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa giovanile La Mimosa soc. coop. a responsabilità limitata», in Castelnuovo Garfagnana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 ottobre 1999 da cui si evince che la società cooperativa «Cooperativa giovanile La Mimosa soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa giovanile La Mimosa soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), costituita in data 28 maggio 1982 con atto a rogito notaio dott. Garzia, omologato dal tribunale di Lucca con decreto del 4 giugno 1982 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luca Turchi nato a Siena il 25 luglio 1967 e residente in Castelnuovo Bererdenga (Siena) con studio in piazza Amendola n. 3 Siena, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4043

DECRETO 22 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.M.A. - Società cooperativa a r.l.», in Minucciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperative di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 dicembre 1999 da cui si evince che la società cooperativa «C.M.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Minucciano (Lucca), si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.M.A. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Minucciano (Lucca), costituita in data 4 novembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Petteruti, omologato dal tribunale di Lucca con decreto del 25 novembre 1983 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Luca Turchi nato a Siena il 25 luglio 1967 e residente in Castelnuovo Berardenga (Siena) con studio in piazza Amendola n. 3 Siena, ne è stato nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministreriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4044

DECRETO 22 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mestierarte - Cooperativa di servizi a responsabilità limitata», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 31 gennaio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuata in data 25 giugno 1999, da cui si evince che la società cooperativa «Mestierarte - Cooperativa di servizi a responsabilità limitata», con sede in Livorno, si trova in stato di insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 2540 del codice civile;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mestierarte - Cooperativa di servizi a responsabilità limitata», con sede in Livorno, costituita in data 5 marzo 1987 con atto a rogito del notaio dott. Alfieri omologato dal tribunale di Livorno con decreto del 4 maggio 1987 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Franco Dell'Innocenti nato a San Giuliano Terme (Pisa) l'11 gennaio 1946 ed ivi residente con studio in Pisa - Lungarno Sonnino n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4045

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 marzo 2000.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Filatura Daniela di Pietro Rinolfi e C., in Massazza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto in data 13 marzo 1992, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui la S.a.s. Filatura Daniela di Pietro Rinolfi e C., con sede in Massazza, strada statale 230, n. 3, è posta in amministrazione straordinaria, è disposta la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due ed è nominato commissario il dott. Vitaliano De Gennaro;

Vista l'istanza in data 28 gennaio 2000, con la quale il commissario, comunicando di aver depositato presso la cancelleria del tribunale di Biella, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 della legge fallimentare, il bilancio finale di liquidazione ed il conto della gestione e di aver provveduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese, chiede che venga formalizzata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di riparazione delle competenza degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario dichiarare la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della citata legge 3 aprile 1979, n. 95;

Decreta:

Articolo unico

È dichiarata la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.a.s. Filatura Daniela di Pietro Rinolfi e C., con sede in Massazza, strada statale 230, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
GUGLIELMINI

00A3974

DECRETO 31 marzo 2000.

Nomina del commissario straordinario delle S.p.a. Gruppo Bongioanni, S.r.l. Fomb fonderie Bongioanni, S.r.l. Bongioanni servizi, S.r.l. Fomb officine meccaniche, S.r.l. Fomb Bongioanni impianti e S.p.a. Bpk, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del tribunale di Cuneo in data 27 marzo 2000, comunicato in data 28 marzo 2000 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativa alle seguenti imprese: Gruppo Bongioanni S.p.a., Bpk S.p.a., Fomb - Fonderie Bongioanni S.r.l., Fomb - Officine meccaniche Bongioanni S.r.l., Fomb - Bongioanni impianti S.r.l., Bongioanni servizi S.r.l.

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'in-

dustria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari, trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario, con riserva di eventuale successione integrazione dell'organo commissariale nel caso in cui la gestione della procedura dovesse risultare di eccezionale rilevanza e complessità;

Visti gli articoli 38, comma 3, secondo periodo e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria della gruppo Bongioanni S.p.a., Fomb fonderie Bongioanni S.r.l., Bongioanni servizi S.r.l., Fomb officine meccaniche S.r.l., Fomb Bongioanni impianti S.r.l., Bpk S.p.a. è nominato il commissario il dott. Enrico Stasi, nato a Torino il 18 ottobre 1944.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Cuneo;

alla Camera di commercio di Cuneo ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Piemonte;

al comune di Fossano (CN);

al comune di Vignolo (CN).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 marzo 2000

Il Ministro: LETTA

00A3975

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 aprile 2000.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella regione autonoma Valle d'Aosta previste per il giorno 7 maggio 2000. (Deliberazione n. 72/00/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 6 aprile 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b),* n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, concernente «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale»;

Vista la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 2 marzo 2000;

Vista la comunicazione della presidenza della giunta della regione autonoma Valle d'Aosta relativa all'indizione, per il giorno 7 maggio 2000, delle elezioni del sindaco, del vice sindaco e dei consigli comunali di 68 comuni della provincia di Aosta, con eventuale turno di ballottaggio fissato per il 21 maggio 2000;

Effettuata la consultazione informale con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Rinvio alle disposizioni della delibera dell'Autorità n. 29/00/CSP

1. Per le elezioni comunali che avranno luogo il 7 maggio 2000 nella regione autonoma della Valle di Aosta, con eventuale turno di ballottaggio fissato per

il giorno 21 maggio 2000, si applicano, con gli adeguamenti di cui all'art. 2, le disposizioni previste, per le elezioni comunali, dall'art. 17 della delibera del 1° marzo 2000, n. 29/00/CSP, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.

Art. 2.

Periodo, modalità ed ambito territoriale di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento trovano applicazione sino a tutta la giornata del 7 maggio 2000, salva una eventuale estensione sino al 21 maggio in relazione a votazioni di ballottaggio. I termini previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *g),* nn. 1) e 2) e *h),* nonché dall'art. 5, comma 1, lettera *f),* nn. 1) e 2), della predetta delibera del 1° marzo 2000, n. 29/00/CSP, decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Qualora nelle comunicazioni rese o nei comunicati emessi dalle emittenti in relazione alla trasmissione dei messaggi gratuiti o a pagamento non sia stato preso in considerazione il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno, le comunicazioni ed i comunicati relativi dovranno intervenire entro il 10 maggio 2000.

2. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 21 maggio 2000. A tal fine, il riferimento «ad esiti di altre consultazioni elettorali» previsto all'art. 6, comma 3, della predetta delibera e richiamato dal successivo art. 17 in relazione alle elezioni comunali, è da intendersi nel senso che tra tali esiti rientrano anche quelli del primo turno di votazione.

3. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 6 aprile 2000

Il presidente: CHELI

00A3979

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 29 marzo 2000.

Disposizioni in materia di finanziamento del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (Deliberazione n. 63/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 marzo 2000;

Premesso che:

il combinato disposto dell'art. 3, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, siano svolte dal gestore della rete nazionale di trasmissione in regime di concessione;

l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale siano assunte, con decorrenza dalla data determinata con propria provvedimento dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da una società per azioni costituita dall'Enel S.p.a.;

in attuazione del disposto di cui al precedente alinea, l'Enel S.p.a., in data 20 agosto 1999, ha provveduto a costituire la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore) e ad effettuare i conferimenti di beni e di personale necessari per il suo funzionamento;

l'art. 3, comma 10, del decreto legislativo a 79/1999, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) determina la misura del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e stabilisce, tra l'altro, che tale corrispettivo deve essere fissato «... considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti dal comma 12» e che deve essere «... tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza secondo criteri di efficienza economica»;

l'Autorità, con delibera 11 maggio 1999, n. 65/1999, ha avviato un'istruttoria conoscitiva ai fini della acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di competenza dell'Autorità ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale;

con deliberazione dell'Autorità del 20 ottobre 1999, n. 157/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale,* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1999 (di seguito deliberazione n. 157/1999), sono state adottate disposizioni provvisorie in materia di finanziamento del Gestore;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000 (di seguito decreto del Ministro dell'industria 21 gennaio 2000) prevede che a decorrere

dal 1° aprile 2000 la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. assume la titolarità e le funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale;

Visti:

la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo n. 79/1999;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92);

Visto il decreto del Ministro dell'industria 21 gennaio 2000;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 recante la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete (di seguito: deliberazione n. 13/99);

la deliberazione dell'Autorità n. 157/99;

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e),* della legge n. 481/1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, recante la definizione delle tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici, l'integrazione della deliberazione dell'Autorità n. 13/99, e la definizione dell'ulteriore componente di ricavo concernente l'energia elettrica prodotta dalle imprese distributrici e destinata ai clienti del mercato vincolato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

Considerato che:

ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel S.p.a. al Gestore. Il Gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge n. 9/1991, offerta dai produttori e che, con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, sentita l'Autorità, sono altresì ceduti al Gestore, da parte delle imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica e i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera *B),* del provvedimento CIP n. 6/92;

ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 157/99 sono stati richiesti al Gestore i bilanci previsionali dettagliati relativi agli esercizi 1999 e 2000, nonché ogni altra documentazione utile al fine di quantificare le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività di competenza del Gestore in detti esercizi;

in adempimento alla richiesta di cui al precedente alinea, il Gestore, con lettere in data 29 ottobre 1999, protocollo AD/P990070 (prot. Autorità n. 12679 del 2 novembre 1999) e, a seguito di ulteriore richiesta degli uffici dell'Autorità con nota in data 19 novembre 1999, prot. AP/M99/1737, in data 26 novembre 1999, protocollo AD/P990102 (prot. Autorità n. 14213 del 30 novembre 1999), ha trasmesso la documentazione richiesta comprensiva del bilancio preconsuntivo per l'esercizio 1999;

con nota in data 24 febbraio 2000, prot. AP/M00/291 gli uffici dell'Autorità hanno richiesto ulteriori informazioni di dettaglio circa la natura delle voci economiche e patrimoniali relative alle attività svolte dal Gestore;

in adempimento alla richiesta di cui al precedente alinea, il Gestore, con lettera in data 15 marzo 2000, protocollo AD/P20000028 (prot. Autorità n. 4027 del 16 marzo 2000) ha trasmesso l'ulteriore documentazione richiesta;

Considerato che i costi riconosciuti per le attività relative ai servizi di trasporto sulle reti di trasmissione e di dispacciamento dell'energia elettrica sono finanziati attraverso il gettito dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale a carico delle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 205/99 e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/99;

Considerato che i dati contabili disponibili relativi alle attività di competenza del Gestore si riferiscono prevalentemente ad una gestione delle attività stesse da parte dell'Enel S.p.a. e che tali dati non riflettono le modalità di svolgimento delle medesime attività da parte del Gestore;

Ritenuto che:

il criterio di riconoscimento dei costi sostenuti dal Gestore per le attività di propria competenza debba essere coerente con i criteri utilizzati ai fini della determinazione dei corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale pagati dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 205/99 e dei corrispettivi per il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica di cui alla deliberazione n. 13/99;

sia necessario adottare determinazioni provvisorie per l'anno 2000, a motivo dell'attuale incertezza in ordine alle modalità di svolgimento da parte del Gestore delle attività di propria competenza e delle risorse per queste necessarie, rinviando a successiva determinazione la fissazione del medesimo corrispettivo per gli anni seguenti;

per la determinazione della quota del corrispettivo da riconoscere al Gestore per le attività di propria com-

petenza nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2000 si possa fare riferimento ai costi evidenziati nel bilancio preconsuntivo per l'esercizio 1999 e nel bilancio previsionale per l'esercizio 2000;

sia necessario rinviare altresì la determinazione della quota del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale a copertura degli oneri connessi ai compiti previsti all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, successivamente all'adozione del provvedimento del Ministro dell'industria di cui al medesimo articolo e comma;

ai fini delle successive determinazioni in materia di corrispettivo riconosciuto al Gestore per le attività di propria competenza, sia opportuno prevedere che il Gestore comunichi all'Autorità, entro il 31 ottobre 2000, il bilancio preconsuntivo per l'anno 2000 ed il bilancio previsionale per l'anno 2001;

Delibera:

Art. 1.

Disposizioni in materia di finanziamento del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

1.1. Al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è riconosciuta, a copertura dei costi riconosciuti per il proprio funzionamento:

a) in relazione all'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, una quota del corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99;

b) in relazione all'energia elettrica vettoriata, sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 6, comma 6.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13, una quota del corrispettivo di potenza di cui all'art. 7 della medesima deliberazione, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui all'art. 6, comma 6.3, lettera *e),* della deliberazione stessa, nonché la componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *c),* della medesima deliberazione.

1.2. La quota di cui al precedente comma 1.1, lettera *b),* viene versata dai soggetti di cui all'art. 4, comma 4.3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99 entro trenta giorni dalla riscossione del corrispettivo di potenza di cui all'art. 7 della medesima deliberazione, relativo alla componente del percorso convenzionale dell'energia elettrica vettoriata di cui all'art. 6, comma 6.3, lettera *e),* della deliberazione stessa, nonché dalla riscossione della componente del corrispettivo per l'uso del sistema a copertura dei costi di dispacciamento di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera *c),* della medesima deliberazione.

1.3. Fino al 31 dicembre 2000 le quote di cui al precedente comma 1.1, lettere *a)* e *b)* sono rispettivamente pari a 0,50 lire/kWh e 0,20 lire/kW/ora.

Art. 2.

Adempimenti a carico del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

2.1. Entro il 31 ottobre 2000, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. trasmette all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il bilancio preconsuntivo per l'esercizio 2000 ed il bilancio previsionale per l'esercizio 2001, corredato di ogni altra informazione utile alla determinazione per gli anni successivi al 2000 delle quote di cui al precedente art. 1, comma 1.1, lettere *a)* e *b).*

Art. 3.

Disposizioni finali

3.1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 ottobre 1999, n. 157, è revocata.

3.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° aprile 2000.

Milano, 29 marzo 2000

Il presidente: RANCI

00A3998

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 28 dicembre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area comprendente parte delle aree urbane del comune di Pozzallo.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 1 16.

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995/1999 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Esaminati i verbali del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998, con i quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, parte delle aree urbane del comune di Pozzallo;

Accertato che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo del comune di Pozzallo dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1998 e depositati nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/39;

Vista la nota n. 8426/48/98/1 dell'11 novembre 1998 dell'ufficio tecnico erariale di Ragusa, con la quale si comunica che nell'area oggetto della proposta di vincolo paesaggistico non esistono località riconosciute come stazioni di soggiorno di cui all'art. 13 della legge regionale n. 1497/39, bensì ricadono le pertinenze demaniali appresso indicate:

Beni patrimoniali dello Stato.

1) Scheda n. 77: arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie di circa mq 8.380,60. Ubicato in località Raganzino è riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 18, particelle 210, 211, 212, 234, 236, ed aree già destinate a sedi stradali;

utilizzato in parte dal comune di Pozzallo, unitamente alle aree patrimoniali limitrofe, è in atto sistemato a viabilità, piazzette pavimentate con mattonelle di asfalto ed alberate e bambinopoli. Sulla predetta area patrimoniale insiste, altresì, un chiosco in muratura della superficie di circa mq 20.

2) Scheda n. 62: arenile a sud-ovest dell'abitato, della superficie di circa mq 760. Ubicato in località Raganzino, via Studi, è riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 18, particella 235;

il predetto compendio è utilizzato dal comune di Pozzallo unitamente alle aree patrimoniali limitrofe, ed in atto sistemato a piazzetta, pavimentata con mattonelle di asfalto ed alberata ai lati.

3) Scheda n. 156: arenile ad est dell'abitato, della superficie di mq 1.233. Ubicato lungo il litorale Pietre Nere a fronte della via Mario Rapisardi è riportato in catasto alla partita n. 945, foglio 16, particella 593 e foglio 14, particella 982; quest'ultima interessata solo in parte dalla proposta di vincolo *de quo*;

utilizzato dal comune di Pozzallo per ampliamento di sedi stradali, è in atto sistemato a marciapiede e verde pubblico.

Demanio pubblico marittimo.

Arenile demaniale riportato in catasto alla partita n. 227 in ditta:

Demanio dello Stato ramo marina mercantile

foglio 14, particella 522 - porzione;

foglio 16, particella 562;

foglio 17, particelle 945, 947, 978;

foglio 18, particella 46 - porzione;

Viste le opposizioni alla proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, che sono pervenute nei termini e precisamente:

1) osservazioni presentate da alcuni consiglieri nella seduta del consiglio comunale di Pozzallo del 10 dicembre 1998, nel corso della quale è stato osservato che la nuova proposta di vincolo sulle aree urbane di Pozzallo ha accolto in parte le osservazioni e opposizioni presentate dal comune in occasione della prima proposta di vincolo, ma la commissione BB.NN.PP., pur diminuendo l'area da vincolare, ha «ingabbiato» ancora gran parte del centro urbano di Pozzallo.

Inoltre si manifestano perplessità circa la composizione dell'attuale commissione BB.NN.PP., alle riunioni della quale dovrebbe partecipare di diritto il sindaco, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 1497/39.

A questo riguardo, nel dibattito è stato affermato che la composizione della commissione è legittima, perché conforme al dettato del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975. che ha modificato l'art. 2 della legge n. 1497/39. È stato anche sostenuto che la nuova proposta di vincolo paesaggistico è abbastanza razionale, in quanto la Soprintendenza ha in tal modo cercato di recepire le reali esigenze del paese, dell'amministrazione e delle forze sociali e politiche, che in occasione della precedente proposta di vincolo, poi rigettata dall'amministrazione regionale, si erano fatte portavoce di una vibrata protesta; è quindi preferibile instaurare un dialogo schietto e sereno con la Soprintendenza, perché il vero problema da affrontare non è tanto quello del vincolo in sè, quanto la sua gestione, che va regolamentata. In tal senso bisognerebbe stilare un protocollo di intesa con la Soprintendenza che disciplini la gestione del vincolo paesaggistico.

Su tale protocollo di intesa è intervenuto anche il sindaco di Pozzallo, che con nota n. 25065 del 30 dicembre 1998 ha articolatamente rappresentato le modalità di un rapporto comune finalizzato alla gestione della tutela paesistica dell'area in esame e i contenuti della stessa, riportati alle varie tipologie edilizie degli interventi da realizzare;

2) sig. Gerratana Giuseppe, che con nota dell'11 dicembre 1998 fa presente di essere proprietario di un'area urbana, ancora inedificata, annotata in catasto al foglio 13, particella 12, posta in fregio alla via Sila e confinante, tra l'altro, anche con l'area interessata dalla ex distilleria Giuffrida. Detta area, normata come z.t.o. «B» del vigente P.R.G. di Pozzallo, è esattamente posta a confine con l'antico muro di cinta da sempre esistente a delimitazione della predetta fabbrica di alcool.

Secondo l'opponente, nell'indicazione del perimetro del vincolo allegata alla proposta di cui in epigrafe; si afferma che è sottoposta a vincolo paesaggistico «la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle Ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini»; mentre nella tavola di

visualizzazione del vincolo, in difformità a quanto sopra spiegato, la linea verde identificativa del perimetro dell'area in questione non segue il muro di cinta originario, ma ingloba, per evidente errore materiale, anche l'area sopra descritta. Stante la divergenza riscontrabile tra la descrizione del perimetro e la sua visualizzazione si fa anche osservare che la prima, laddove fa riferimento all'andamento del muro di cinta della distilleria appare logica e razionale, mentre la seconda che ricomprende all'interno dell'area da assoggettare a vincolo anche un'area diversa ed estranea appare oltretutto non sorretta da alcuna ragione.

Per quanto sopra, non essendo l'area di proprietà dell'esponente, così come descritta, una pertinenza della fabbrica di alcool, né trovandosi ubicata all'interno del muro di cinta originario della fabbrica stessa, si chiede che si provveda alla correzione degli elaborati grafici, così che risulti anche graficamente l'estraneità dell'area in esame alla zona per la quale è stato proposto il vincolo *ex* legge n. 1497/39.

Viste le controdeduzioni alle opposizioni rese dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Ragusa, che, con nota n. 1977 del 21 giugno 1999, ha rilevato che le argomentazioni dell'amministrazione comunale di Pozzallo non sono una formale opposizione al vincolo ma si risolvono in un dibattito del consiglio comunale del comune di Pozzallo circa la proposta della commissione provinciale BB.NN.PP. di Ragusa.

Il consiglio comunale di Pozzallo ha auspicato migliori momenti di dialogo con la Soprintendenza riconducibili alla stipula di un apposito protocollo di intesa, che disciplini (con i contenuti esplicitati dal sindaco di Pozzallo) la gestione del vincolo paesaggistico, la cui legittimità non viene in sostanza revocata in dubbio.

In realtà, nel sistema della legge n. 1497/39, l'imposizione del vincolo paesaggistico non si risolve nella proibizione assoluta di qualsiasi attività nella zona interessata, ma determina soltanto l'onere di sottoporre il progetto all'esame della Soprintendenza per la necessaria preventiva autorizzazione, onde far verificare all'autorità a ciò deputata la compatibilità o meno di una determinata iniziativa con la conservazione del patrimonio ambientale tutelato dalla legge (T.A.R. Toscana, 24 dicembre 1982, n. 414, T.AR., 1983, I, 613,; T.A.R. Umbria, 18/4/1985, n. 90, T.A.R., 1985, I, 2341).

Da ciò discende che è la stessa legge a porre le basi di un dialogo tra l'ente preposto alla gestione del vincolo e tutti coloro che sono interessati alla sua pratica applicazione attuando, per quanto possibile, quel contemperamento previsto dall'art. 9, primo comma, del R.D. n. 1357/40. Per tale motivo le preoccupazioni manifestate dai consiglieri comunali di Pozzallo appaiono del tutto prive di fondamento.

Si conferma che con l'entrata in vigore dell'art. 31, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, non ha più ragione di essere la convocazione del sindaco alle riunioni della commissione BB.NN.PP., precedentemente prevista dall'art. 2 della legge n. 1497/39.

Per quanto concerne l'osservazione presentata dal sig. Giuseppe Gerratana si rappresenta che l'area proprietà del Gerratana è ricompresa nella zona da assoggettare a vincolo, perché da un sopralluogo recentemente effettuato da parte del personale tecnico della Soprintendenza, è emerso chiaramente che la proprietà in questione costituiva una via d'accesso laterale al cortile interno della fabbrica, come ben può evincersi dalla planimetria catastale, e dall'esistenza di un muro in blocchi di calcare a chiusura del varco, di recente realizzazione, che non fa venir meno il rapporto pertinenziale tra la fabbrica e i corpi di fabbrica perimetrali, che sono realizzati con la stessa tecnica costruttiva e gli stessi materiali del muro di cinta della fabbrica;

Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali e nella relazione tecnica allegata alla proposta di vincolo sono congrue e sufficienti e testimoniano pienamente la sussistenza di un ambiente urbano singolare, che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di mirate forme di tutela che impediscano all'area in questione e ai suoi valori di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Rilevato che la perimetrazione dell'area da vincolare riportata nel verbale del 23 luglio 1998 necessita di alcune specificazioni e chiarimenti atti a correggere alcuni errori materiali che, peraltro, non inficiano la validità della proposta medesima;

Rilevato, altresì che dall'esame dei verbali delle sedute della suddetta commissione contenenti la proposta di vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Pozzallo, si sono riscontrate alcune incongruenze che, però, non invalidano la proposta medesima così come esplicitata nei verbali della commisione anzidetta datati 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998, i quali, insieme alla relazione tecnica, formano parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Rilevato, in particolare, che nella descrizione della perimetrazione di cui al verbale del 23 luglio 1998 si legge che è sottoposta, altresì, al vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza... senza che sia specificata alcuna motivazione che sorregga detta proposta;

Rilevato, altresì, che nel verbale di sopralluogo del 26 giugno 1998 la commissione ha manifestato la volontà di non sottoporre a vincolo paesaggistico la zona circostante la «Villa Tedeschi», mentre nella successiva seduta del 23 luglio 1998 viene espressa al contrario la volontà di dichiarare il notevole interesse paesaggistico della stessa area, dando luogo, pertanto, ad un'evidente contraddizione interna del deliberato, in quanto non è dato, senza un'espressa specifica motivazione (assente nei verbali delle sedute suddette), assumere determinazioni contrastanti con l'iter logico procedimentale, seguito dall'organo collegiale, così come risulta dall'insieme delle sedute tenute dalla commissione bellezze naturali e panoramiche di Ragusa;

Ritenuto, pertanto, che l'assenza di motivazioni e la contraddizione interna sopra rilevate viziano di eccesso di potere per difetto di motivazione la proposta della commissione nelle parti sopra specificate;

Ritenuto che tali vizi non si riverberano sul resto delle determinazioni assunte nella proposta, che sono sorrette da autonoma, specifica e idonea motivazione (*vitiantur sed non vitiant*);

Ritenuto, per le superiori ragioni, di dovere integrare e rettificare la proposta di vincolo paesistico in questione formulata dalla commissione, eliminando dalla stessa quelle parti che si palesano, viziate e confermando per il resto la dichiarazione di notevole interesse paesaggistico delle aree urbane di Pozzallo;

Ritenuto dunque, di dovere integrare ed emendare la perimetrazione dell'area suddetta, che viene come segue modificata, riproducendo altresì, l'elaborato grafico esplicativo, che nella forma corretta si allega al presente decreto, come sua parte integrante e sostanziale segnata di lettera *A* il perimetro di vincolo ha inizio dalla battigia allo sbocco del canale, prosegue fino all'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere. Percorre via dell'Arno e poi via Torino in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli, il cui percorso segue in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Prosegue in direzione sud, comprendendo tutte le costruzioni sul confine destro della spiaggia Raganzino fino alla battigia;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che l'osservazione sollevata dal sig. Giuseppe Gerratana rimane assorbita e accolta dalla modifica apportata dalla proposta di vincolo in esame non essendo tra l'altro possibile integrare la motivazione di un atto amministrativo, qual è la proposta di vincolo paesaggistico, mediante strumenti formati o prodotti dopo la data dell'atto, così come sono il sopralluogo effettuato dalla Soprintendenza nell'area della fabbrica di alcool o la planimetria catastale rilasciata; mentre gli argomenti forniti dal Consiglio comunale di Pozzallo e dalla sua amministrazione comunale non incidono sulla legittimità della proposta, anche se contengono motivate istanze rivolte ad una migliore applicazione della tutela paesistica nell'area urbana, alle quali la competente Soprintendenza non mancherà di apprestare la dovuta attenzione;

Considerato, quindi, nel confermare, con le modifiche sopra esplicitate, la proposta di vincolo in argomento e di dovere, quindi, fare proprie le motivazioni espresse nella proposta avanzata dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ragusa nei verbali delle sedute del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 e nella relazione tecnica, documenti ai quali si rimanda e le cui copie sono allegate al presente decreto sub *B*, *C* e *D*;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, in base alla proposta della commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, di cui ai verbali sopra indicati, alla relazione tecnica e alla perimetrazione come sopra descritta, che ha il suo riscontro cartografico nella planimetria sub *A*;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per motivazioni espresse in premessa, l'area comprendente parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, descritta come in premessa la cui perimetrazione è riportata nella planimetria sub A, che insieme ai verbali del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa e alla relazione tecnica forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alla copia dei verbali redatti nelle sedute del 1° giugno 1998, 26 giugno 1998 e 23 luglio 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Ragusa, alla relazione tecnica ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/39 e l 2 del R.D. 1357/40.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Pozzallo, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Pozzallo ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Pozzallo.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro sei mesi dalla data di affissione all'albo del comune interessato della copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il citato decreto, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 28 dicembre 1999

L'assessore: MORINELLO

ALLEGATO *B*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE
DELLE AREE URBANE DEI COMUNI DI ISPICA E POZZALLO

Verbale della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta del 1º giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 1º giugno, alle ore 10,30, si è riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà, 2, la commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con decreto assessoriale n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita pe il quadriennio 1995/1999, convocata dal presidente dr. Giuseppe Voza con nota raccomandata n. prot. 2833/Amm del 21 maggio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:

dott. Giuseppe Voza, soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Ragusa - presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

ing. Angelo Trupia - membro aggregato - rappresentante del distretto minerario di Catania;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.

Assistono alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - direttore della sezione beni paesaggistici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti dalla commissione.

Il presidente, accertata,la presenza di tutti i componenti di cui sopra, dichiara aperta la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Ispica;

2) presentazione vincolo paesaggistico di parte delle aree urbane di Pozzallo;

3) varie ed eventuali.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno l'arch. Caffo nel presentare il vincolo alla commissione informa la stessa del fatto che si tratta della riproposizione di un vincolo che, per irregolarità nella formazione della commissione, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali non ha approvato, invitando la Soprintendenza a riconvocare la commissione ed a ripresentare il vincolo nel rispetto delle procedure di formazione della commissione.

Il vincolo viene, quindi, riproposto, *sic et simpliciter;* alla nuova commissione nella sua formulazione originaria e l'arch. Caffo, dopo aver esibito la documentazione fotografica, dà lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di vincolo e ne spiega le finalità.

A conclusione della lettura della relazione prende la parola il dott. Voza il quale afferma che i due componenti della commissione, essendo nuovi al problema, nel valutare la proposta di vincolo potrebbero consigliare al Presidente degli aggiustamenti rispetto alla proposta originaria.

(Omissis)

Si passa, quindi, all'esame del secondo punto all'ordine del giorno che prevede il vincolo di parte delle aree urbane di Pozzallo.

L'arch. Caffo, che introduce l'argomento, dopo aver esibito ai membri della commissione la documentazione fotografica, dà lettura della relazione tecnica in cui sono esposte le ragioni giustificative del vincolo.

Il vincolo del centro urbano di Pozzallo ha avuto lo stesso iter di quello relativo al comune di Ispica: anche in questo caso si è avuta una proposta di vincolo non approvata dall'assessorato per le stesse motivazioni del vincolo di Ispica.

Anche per Pozzallo la commissione ritiene che sia necessario visitare i luoghi da sottoporre a vincolo per determinarne la perimetrazione, valutando se sia possibile ed opportuna una revisione della proposta della Soprintendenza, senza per questo lasciare impregiudicate le ragioni della tutela del sito.

Il sopralluogo si svolgerà, per decisione unanime dei membri della commissione, il 16 giugno p.v. a conclusione della visita in comune di Ispica.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente alle ore 12,30 dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto

dr. Voza - *presidente*

prof. Garofalo - *componente*

arch. Cintolo - *componente*

ing. Trupia - *membro aggregato*

sig.ra La Ferla - *segretario*

ALLEGATO *C*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO Dl PARTE
DELLE AREE URBANE DI ISPICA E POZZALLO (RG)

Verbale del sopralluogo effettuato dalla commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto in data 26 giugno 1998

L'anno 1998, il giorno 26 giugno, alle ore 9,30, presso il loggiato del Sinatra in comune di Ispica, a seguito di convocazione del presidente dott. Giuseppe Voza con nota prot. n. 3323/Amm del 19 giugno 1998, inviato a ciascuno dei componenti dell commissione bellezze naturali e panoramiche della provincie di Ragusa, nominata con decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995 così come ricostituita per il quadriennio 1995/99, ed ai rappresentanti dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati, sono intervenuti per partecipare al sopralluogo i seguenti componenti della commissione:

dott. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali cd ambientali pro-tempore della circoscrizione di Ragusa - presidente.

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

dott. Antonino Sallemi - rappresentante distretto ripartimentale foreste di Ragusa - membro aggregato;

ing. Angelo Trupia - rappresentante distretto minerario di Catania - membro aggregato;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.

Partecipano, inoltre, al sopralluogo l'arch. Fulvia Caffo. direttore della sezione II/PAU della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa e l'arch. C. Criscione, dirigente tecnico della Soprintendenza, per eventuali chiarimenti alla commissione.

(Omissis).

Conclusa la visita ad Ispica, la commissione prosegue alla volta di Pozzallo per continuare il sopralluogo così come stabilito in sede di riunione.

A Pozzallo la commissione si porta nelle zone di periferia, lungo cui è stato segnato il perimetro del vincolo proposto per il centro urbano, per valutare se la presenza di esempi di fabbricati liberty nell'area sia così pregnante da giustificarne l'inclusione nel vincolo.

Si percorre, così, via Cattaneo, via Napoli, via Mazzini, via del l'Arno, via Galilei (in cui sporadici esempi di liberty sono presenti solo lungo il lato destro del percorso), fino a giungere a Villa Tedeschi, dove la commissione si ferma a tirare le conclusioni del sopralluogo.

Anche in questo caso il presidente, confortato dal parere degli altri membri della commissione, propone di rideterminare il perimetro del vincolo, fermandolo al percorso effettuato fino a via Galilei. Infatti, allargare la perimetrazione fino a ricoprendervi Villa Tedeschi è azzardato, perché mancano nell'area gli elementi giustificativi del vincolo paesaggistico, in quanto ormai periferia integralmente degradata in cui non insistono elementi architettonici di pregio da sottoporre a tutela.

Villa Tedeschi, soggetta a vincolo ai sensi della legge n. 1089/39 non può essere inserita in un contesto paesaggistico ambientale, anche episodio, perché in questo caso, come commenta il prof. Garofalo, c'è solo l'oggetto della tutela mentre manca il contorno, il contesto paesaggistico in cui possa essere inserita come uno degli elementi di caratterizzazione e di qualificazione di questa parte del territorio cittadino.

Completata la visita, alle ore 12,00, il presidente ringrazia e saluta gli intervenuti al sopralluogo e fa rientro in sede.

Letto, approvato e sottoscritto

dr. Voza - *presidente*

prof. Garofalo - *componente*

arch. Cintolo - *componente*

ing. Trupia - *membro aggregato*

dott. Sallemi - *membro aggregato*

sig.ra La Ferla - *segretario*

ALLEGATO *D*

COMMISSIONE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO DI PARTE DELLE AREE URBANE DEI COMUNI DI ISPICA E POZZALLO

Verbale della commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di Ragusa redatto nella seduta del 23 luglio 1998

L'anno 1998, il giorno 23 luglio alle ore 10.00, si e riunita in prima convocazione, nei locali della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali siti in piazza Libertà 2, la commissione bellezze naturali e panoramiche della provincia di Ragusa, nominata con decreto n. 5006 del 7 gennaio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/1999, convocata dal presidente dr. Giuseppe Voza. con nota raccomandata n. prot. 3583/Amm del 14 luglio 1998, inviata a ciascuno dei componenti della commissione ed ai rappresentanti dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa e del distretto minerario di Catania, quali membri aggregati.

Sono intervenuti alla riunione i seguenti componenti della commissione:

dott. Giuseppe Voza - Soprintendente per i beni culturali ed ambientali pro-tempore della circoscrizione di Ragusa - presidente;

prof. Filippo Garofalo - componente;

arch. Giovanni Cintolo - componente;

ing. Gaetano Maltese - membro aggregato - rappresentante del distretto minerario di Catania - delegato;

m.llo Cilio Salvatore - membro aggregato - rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Ragusa - delegato;

sig.ra La Ferla Lidia - assistente amministrativo della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Siracusa - segretario.

Assiste alla riunione, nella sua prima fase, l'arch. Fulvia Caffo - direttore della sezione beni paesaggistici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per eventuali chiarimenti ed approfondimenti che dovessero essere richiesti.

Alle ore 10,00, il presidente, preso atto della presenza di tutti i componenti la commissione provinciale bellezze naturali e panoramiche di cui sopra, dichiara aperta la seduta invitando la commissione all'esame del punto I all'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di parte delle zone urbane del comune di Ispica.

(Omissis).

La commissione passa, quindi, all'esame del 2° punto all'ordine del giorno che prevede la delibera della proposta del vincolo paesaggistico di parte delle zone urbane del comune di Pozzallo, già ampiamente dibattuta nella precedente seduta della commissione, nonché verificata attraverso il sopralluogo effettuato in data 26 giugno 1998.

Il presidente, prima di procedere alla delibera, dà lettura della relazione tecnica che costituisce il presupposto per la proposta di emanazione del presente vincolo ed è allegata al presente verbale. Copia di essa e delle planimetrie con la perimetrazione del vincolo verranno anche depositate insieme al verbale presso gli uffici della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Ragusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.

A conclusione della suddetta lettura l'arch. Caffo si allontana dalla sala della riunione e la commissione passa alla votazione sulla proposta di vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE

Proposta di vincolo di alcune aree del centro urbano di Pozzallo: il perimetro di vincolo ha inizio dalla battigia allo sbocco del canale ad est dell'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere si percorre via dell'Arno in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli, questa si percorre in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Si prosegue in direzione sud comprendendo tutte le costruzioni sul confine sinistro della spiaggia Raganzino fino alla battigia.

Si sottopone, altresì, alla tutela prevista dalla legge n. 1497/39 l'area residua di pertinenza della Villa Tedeschi, definita tra via Rapisardi, via Cavour lo slargo o «piazza Tedeschi» retrostante alla stessa villa, il muro di cinta di Villa Tedeschi ivi compreso l'area dell'orto botanico definita dal muro di cinta confinante con la stradella senza nome e via Martiri della Libertà, la perimetrazione comprende un tratto di via Scaro che si percorre in direzione sud, fino alla prima

stradella che congiungendosi con via Rapisardi separa l'area delle case popolari con quella dell'area di servizio e delle costruzioni immediatamente prospicienti Villa Tedeschi.

È sottoposta, altresì, a vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini;

Tutto ciò esaurito e condiviso, la commissione all'unanimità

Delibera

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Ragusa, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, a 1497, come bellezza d'insieme e panoramica, parte delle aree urbane del comune di Pozzallo, così come descritto nella perimetrazione sopra riportata.

Il presidente, esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno. alle ore 13.00, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione.

Letto, approvato e sottoscritto

dr. Voza - *presidente*

prof. Garofalo - *componente*

arch. Cintolo - *componente*

ing. Maltese - *membro aggregato*

m.llo Cilio - *membro aggregato*

sig.ra La Ferla - *segretario*

REGIONE SICILIANA

SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI RAGUSA

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune aree del centro urbano di Pozzallo ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939

Il patrimonio storico-architettonico-ambientale della città di Pozzallo, necessita di un immediato strumento di tutela in considerazione della gravità della situazione edificatoria che mal governata, rischia di stravolgere l'aspetto paesaggistico ed urbanistico della città, prima che venga ulteriormente distrutta, come in atto sta avvenendo, parecchia di quella architettura che rappresenta la memoria storica dell'insediamento, per lasciare posto a nuove unità edilizie prive di qualunque connotazione architettonica.

In conseguenza di tale situazione, questa Soprintendenza ritiene improcrastinabile l'esigenza di sottopone il centro abitato di Pozzallo, nella perimetrazione qui appresso indicata, a vincolo ai sensi della legge n. 1497/39. indispensabile strumento di tutela e salvaguardia sia dei valori panoramici, sia della qualità dell'architettura tradizionale, per la conservazione delle caratteristiche dell'impianto urbano e dei partiti architettonici, con il rispetto dei valori materici e cromatici tradizionali di fronti, coperture e finiture di tale patrimonio.

L'estensione del vincolo riguarda quella parte urbana che ha inizio dalle umili residenze dei pagliari che costituiscono il primitivo insediamento nel luogo, e continua con quella parte di città sorta in attuazione del piano di rifondazione del paese ordinato all'ingenere Picardi, dalla monarchia borbonica per incrementare lo sviluppo del centro commerciale e portuale di Pozzallo, per continuare ancora in quell'altra parte di città sorta attorno alla torre Cabrera ed ai magazzini per opera delle famiglie più ricche del paese quelle legate ai commerci e proprietarie dei bastimenti, che non trovando nel piano Picardi uno spazio in cui oggettivare le loro ambizioni urbanistiche fanno costruire i loro palazzi a partire dal 1860 in quello spazio enorme, metafisico, allora aperto sul mare che è l'odierna piazza Rimembranza.

Quest'ultima parte di città sorta attorno alla torre e ai magazzini, fino a pochi anni fa definita zona di completamento nel P.R.G. vigente, quindi oggetto di numerosi interventi di sostituzione di quegli edifici con anonimi condomini, oggi, è stata perimetrata zona omogenea A, mentre, il nucleo originario del paese, quello dei «pagliari» con aggregazioni del tipo a sacco disposti in maniera organica, è stato perimetrato come zona omogenea Ba da integrare con piano particolareggiato non ancora affidato.

Appaiono evidenti i danni irreversibili al patrimonio storico, urbanistico e paesaggistico di cui è stato oggetto l'ambiente in questione, qui il concetto di ambiente, quello che individua nei complessi di cose immobili la doppia istanza: quella estetica e quella storica è stato già tradito una volta, e la stessa sorte si ravvisa per la parte rimanente del patrimonio architettonico.

L'ambiente urbano di Pozzallo presenta ancora, per la sua storia, delle valenze paesaggistiche degne di grande rispetto e di rigorosa tutela.

Il benessere derivante dai commerci, la ricca marineria locale, le industrie esistenti e l'occupazione che ne scaturivano, avevano determinato un continuo rimodellamento di interi edifici, a volte di semplici facciate in stile liberty od ecclettico nei quali la capacità tecnica degli operatori si sposò con una esuberanza formale tipicamente meridionale dando luogo a pregevolissimi lavori degni di conservazione e della più attenta salvaguardia, così come necessita della conservazione degli impianti tipologici dei suoi edifici proprio nel rispetto dell'immagine storicizzata della città.

La perimetrazione del vincolo viene qui appresso descritta e indicata con la linea continua rossa e campitura gialla nelle allegate planimetrie 1:2.000 e 1:25.000.

Perimetro di vincolo

Il perimetro di vincolo ha inizio dalla battaglia allo sbocco del canale ad est dall'incrocio tra via dell'Arno e lungomare Pietre Nere si percorre via dell'Arno in direzione nord-ovest fino all'incrocio con via Napoli; questa si percorre in direzione sud-ovest fino a via Fiore. Si prosegue in direzione sud comprendendo tutte le costruzioni sul confine sinistro della spiaggia Raganzino fino alla battigia.

Si sottopone, altresì, alla tutela prevista dalla legge n. 1497/39 l'area residua di pertinenza della Villa Tedeschi, definita tra via Rapisardi, via Cavour lo slargo o «piazza Tedeschi» retrostante alla stessa villa, il muro di cinta di Villa Tedeschi ivi compreso l'area dell'orto botanico definita dal muro di cinta confinante con la stradella senza nome e via Martiri della Libertà; la perimetrazione comprende un tratto di via Scaro che si percorre in direzione sud, fino alla prima stradella che congiungendosi con via Rapisardi separa l'area delle case popolari con quelle dell'area di servizio e delle costruzioni immediatamente prospicienti Villa Tedeschi.

È sottoposata altresì a vincolo paesaggistico in questione la fabbrica di alcool, di via Mazzini e tutta l'area di pertinenza compresa tra via Mazzini, l'area delle ferrovie dello Stato e il muro di cinta originario per richiudere nuovamente in via Mazzini.

00A3678

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 14 febbraio 2000), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 13 aprile 2000, n. 90** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblia italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è differito al 14 maggio 2000.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 4 dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), è il seguente:

«4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A3993

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 15 marzo 2000, n. **4.**

Note esplicative del decreto ministeriale 1º settembre 1998 recante: «Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose)».

Ai presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale
Ai presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano
Alla Confindustria
Alla Federchimica
Alla Unionchimica
Alla Assovetro

Con il decreto del Ministero della sanità 1º settembre 1998, entrato in vigore il 16 dicembre 1998 e decreto ministeriale di rettifica 2 febbraio 1999, è stata recepita la direttiva della Commissione 97/69/CE del 5 dicembre 1997 recante il ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose e sono stati definiti i criteri per la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose. La direttiva rappresenta il risultato di alcuni anni di valutazioni e discussioni in sede comunitaria su un argomento la cui importanza è dovuta al crescente utilizzo delle fibre ceramiche refrattarie e vetrose in molte applicazioni e, soprattutto per queste ultime, quali materiali sostitutivi dell'amianto.

Pur considerando la diversità in termini di caratteristiche fisiche e biologiche tra queste fibre e l'amianto, particolare preoccupazione ha destato il loro potenziale potere cancerogeno, dimostrato con sufficiente evidenza in alcuni studi su animali da esperimento e con un'evidenza limitata in alcuni studi epidemiologici su lavoratori esposti.

La direttiva, in particolare ha previsto l'inserimento di due voci nell'allegato 1 del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti (di seguito indicato semplicemente come allegato 1), cioè nell'elenco delle sostanze pericolose con le relative definizioni, classificazioni, etichettature e note.

Al fine di una corretta applicazione del decreto in questione, questo Ministero ritiene di dover fornire alcune informazioni interpretative riguardanti i capitoli di seguito riportati.

DEFINIZIONI.

I) *Lane minerali* (escluse quelle espressamente indicate nell'Allegato 1):

Fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi ($Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO$) superiore al 18% in peso.

II) *Fibre ceramiche refrattarie* (escluse quelle espressamente indicate nell'Allegato 1):

fibre artificiali vetrose (silicati), che presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na_2O + K_2O + CaO + MgO + BaO) pari o inferiore al 18% in peso.

Queste due voci generiche si riferiscono alle lane minerali e alle fibre ceramiche refrattarie intese come voci di gruppo. Esse indicano cioè due diverse tipologie di prodotti, distinguibili in base alla composizione chimica e in particolare, in base alla quantità di ossidi alcalini e alcalino-terrosi presenti nella composizione.

La dizione «escluse quelle espressamente indicate nell'allegato I» implica la possibilità di inserire, in futuro, voci specifiche relative a lane minerali o fibre ceramiche refrattarie ben definite. Queste voci specifiche potranno essere inserite se saranno messi a disposizione degli esperti UE, dati e informazioni che ne permettano una classificazione diversa da quella riportata per la voce generica. Attualmente in Allegato 1 non sono presenti voci specifiche né per le lane minerali, né per le fibre ceramiche refrattarie.

CLASSIFICAZIONE.

Le fibre ceramiche refrattarie sono classificate come cancerogene di seconda categoria e come irritanti con le seguenti frasi di rischio:

R 49: può provocare il cancro per inalazione;

R 38: irritante per la pelle.

Le lane minerali sono classificate come cancerogene di terza categoria e come irritanti con le seguenti frasi di rischio:

R 40: può provocare effetti irreversibili;

R 38: irritante per la pelle.

I criteri relativi alla classificazione come cancerogeno in tre classi distinte sono riportati nell'allegato VI al decreto ministeriale 28 aprile 1997.

Per quanto riguarda l'irritazione cutanea, questi prodotti sono considerati irritanti in base ad un effetto meccanico di sfregamento sulla cute che può realizzarsi durante la produzione e l'uso. L'irritazione non è dovuta cioè alle loro proprietà chimiche, ma ad un effetto fisico. Il saggio di irritazione cutanea previsto dall'allegato V (decreto ministeriale 28 aprile 1997), basato sulla natura chimica delle sostanze, non è quindi da considerarsi indicativo e ha fornito risultati negativi. È tuttavia previsto nei criteri di classificazione (punto 3.2.6.1 dell'allegato VI al decreto ministeriale 28 aprile 1997) che la classificazione come irritante per la pelle si basi anche su osservazioni pratiche sull'uomo.

NOTE.

Sia alle lane minerali che alle fibre ceramiche refrattarie sono state assegnate le note *A* ed *R*.

Nota A.

«Il nome della sostanza deve figurare in etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'Allegato 1.

In detto allegato è talvolta usata la denominazione generale: «composti di ...» «sali di ...»; per cui chi immette sul mercato la sostanza deve precisare in etichetta il nome esatto tenendo conto del capitolo nomenclatura della prefazione».

Le fibre non hanno un nome chimico e quindi devono essere indicate con un nome specifico che le descriva sufficientemente; nel caso ad esempio di una lana minerale bisogna specificare se si tratta di lana di vetro, roccia, scoria o altro.

Non è obbligatorio riportare in etichetta quanto nel decreto ministeriale 1° settembre 1998 è definito tra parentesi quadre per le denominazioni di entrambe le voci (rispettivamente alle pagine 18 e 20 della *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1998); tuttavia tali indicazioni possono essere riportate come ulteriore specificazione.

Nota R.

«La classificazione cancerogeno non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza meno due errori standard risulti maggiore di 6 μm».

Sono state esentate dalla classificazione come cancerogene le fibre con diametro medio ponderato rispetto alla lunghezza superiore a 6 μm in quanto al di sopra di tale valore le fibre sono considerate non più respirabili dall'uomo e perciò non in grado di raggiungere gli alveoli polmonari. Le definizioni di diametro geometrico e di errore standard sono riportate nell'allegato 1.

Alle sole lane minerali è stata assegnata anche la nota *Q*.

Nota Q.

La classificazione «cancerogeno» non si applica se è possibile dimostrare che la sostanza in questione rispetta una delle seguenti condizioni:

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni;

oppure

- una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni;

oppure

- un'adeguata prova intraperitoneale non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicità;

oppure

- una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Le prime due prove citate nella nota *Q* sono relative a saggi di biopersistenza in vivo, cioè alla determinazione del periodo di ritenzione della fibra a livello polmonare a seguito di somministrazione per via inalatoria o intratracheale negli animali da laboratorio. Infatti la capacità di una fibra di produrre effetti sulla salute dipende da una combinazione di eventi e caratteristiche. Le fibre devono cioè avere dimensioni tali da essere inalabili per raggiungere i polmoni e ivi depositarsi e persistere per un tempo sufficientemente lungo da esplicare la loro azione patogena.

La biopersistenza di una fibra include processi di rimozione in vivo sia chimici, di dissoluzione, sia fisici di accorciamento delle fibre per frattura ed eliminazione attraverso la fagocitosi e i canali linfatici. A parità di composizione chimica la biopersistenza è proporzionale alla lunghezza delle fibre.

Per questo motivo il protocollo per le prove di biopersistenza prevede l'uso di fibre con lunghezza superiore a 20 µm, in quanto tossicologicamente più rilevanti.

Le altre due prove rappresentano saggi tossicologici in vivo che hanno lo scopo di rilevare la possibile insorgenza di effetti avversi, in particolare di effetti cancerogeni. Le fibre sono somministrate per via inalatoria nel test a lungo termine (due anni) per simulare i meccanismi di assunzione da parte dell'uomo.

Il saggio effettuato per instillazione intraperitoneale simula, invece, le condizioni che si verificano dopo il passaggio delle fibre dai polmoni alla cavità intraperitoneale con lo scopo di verificare l'eventuale insorgenza di mesoteliomi.

Nel caso in cui una lana minerale sottoposta a una o più di una di queste quattro prove sia risultata idonea all'esenzione dalla classificazione come cancerogeno in base alla nota *Q*, questa dovrà essere classificata come irritante ed etichettata solo con il simbolo Xi, la frase R 38 (irritante per la pelle) e le frasi S 2 (tenere lontano dalla portata dei bambini), solo se la lana minerale è venduta al dettaglio, e S 36/37 (usare indumenti protettivi e guanti adatti).

I risultati delle prove effettuate che portano ad usufruire della deroga della classificazione come cancerogeno, in base alla nota *R* oppure in base alla nota *Q*, devono essere mantenuti a disposizione dal responsabile della immissione sul mercato per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. In particolare per la nota *Q*, in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Commissione europea, si richiede che sia messa a disposizione la formulazione chimica della sostanza su cui si sono effettuati i saggi e al momento si ritiene accettabile che la sostanza immessa sul mercato risponda ai seguenti requisiti di tolleranza:

$\times \geq 19\%$ tolleranza ammessa $\pm$ 2

$2\% \leq \times < 19\%$ tolleranza ammessa $\pm$ 1,5

$\times \leq 2\%$ tolleranza ammessa $\pm$ 1

dove $\times$ è la quantità, espressa in percentuale, di ogni componente della sostanza analizzata (es. un componente presente al 25,2% nella sostanza saggiata può variare fra il 23,2% e il 27,2% nella sostanza immessa sul mercato). Gli ossidi di magnesio e di calcio e quelli di sodio e potassio sono trattati come somme, mentre tutti gli altri componenti sono da trattare singolarmente. La somma dei componenti indicati dall'analisi deve essere compresa fra 98% e 101%.

La deroga introdotta dalla nota *Q* ha una durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva, quindi dal 16 dicembre 1997. Allo scadere dei cinque anni la Commissione UE e gli Stati membri si riservano di rivedere ed aggiornare la nota *Q* alla luce delle informazioni acquisite in tale arco di tempo.

Ci si attende quindi, nell'interesse stesso delle aziende che hanno prodotto o produrranno studi secondo quanto richiésto dalla nota *Q*, che tali studi, insieme ad ogni altra informazione disponibile utile ai fini della classificazione di determinati tipi di fibre, siano inviati alla Commissione europea per il tempestivo inserimento nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE di voci specifiche per quei tipi di fibre.

La Commissione e gli Stati membri hanno anche emesso concordemente una dichiarazione, all'atto della votazione della direttiva 97/69/CE, nella quale è espresso l'orientamento di considerare caso per caso la eventuale «declassificazione» di determinati tipi di fibre artificiali vetrose in base alla disponibilità di dati derivanti dai seguenti studi con risultati negativi:

- un saggio di tossicità inalatoria a 90 giorni o un saggio di cancerogenicità per via inalatoria a lungo termine o il rispetto di almeno una delle quattro condizioni previste dalla nota *Q*, per non applicare la classificazione come cancerogeno di terza categoria, almeno una fra quelle citate nella nota *Q* per le lane minerali;
- uno studio di cancerogenicità a lungo termine per un'eventuale classificazione in terza categoria dei cancerogeni anziché in seconda, per le fibre ceramiche.

I protocolli per l'effettuazione delle prove previste dalla nota *Q* e per il saggio di tossicità subcronica (90 giorni) per via inalatoria sono stati discussi e messi a punto, in sede comunitaria e pubblicati in forma provvisoria come documento EUR 18748 EN da parte di European Chemicals Bureau I - 21020 Ispra (Varese), in vista della prossima introduzione fra i saggi ufficiali riportati in allegato V della direttiva di base.

È inoltre allo studio nei vari Paesi membri la messa a punto di un protocollo ufficiale per la misura del diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza allo scopo di rendere comparabili i dati di caratterizzazione dei vari tipi di fibre e, in modo particolare per un'uniformità di applicazione della nota *R*.

Al momento sono disponibili solo alcune metodiche riportate da riviste scientifiche internazionali che potranno essere la base per lo sviluppo di un protocollo ufficiale.

I risultati delle prove per la misura dei diametri dovranno comunque essere accompagnati dall'indicazione del metodo di prova utilizzato e dalla descrizione delle modalità di campionamento.

ETICHETTATURA.

Per le fibre ceramiche refrattarie classificate come cancerogene di seconda categoria e irritanti per la pelle, l'etichetta deve riportare il simbolo del teschio con le tibie incrociate con le frasi di rischio R 49 e R 38 e i seguenti consigli di prudenza:

S 53: evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso;

S 45: in caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

Per le fibre ceramiche refrattarie che, in base alla deroga prevista dalla nota *R*, sono classificate solo come irritanti, l'etichetta deve riportare il simbolo della croce di S. Andrea con la frase di rischio R 38.

Si suggerirebbe, comunque, anche l'indicazione dei seguenti consigli di prudenza:

S 2: tenere lontano dalla portata dei bambini (solo se il prodotto è venduto al dettaglio);

S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Per le lane minerali classificate come cancerogene di terza categoria e irritanti per la pelle, l'etichetta deve riportare il simbolo della croce di S. Andrea con le frasi di rischio R 40 e R 38 e i seguenti consigli di prudenza:

S 2: tenere lontano dalla portata dei bambini (solo se il prodotto è venduto al dettaglio);

S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti.

Per le lane minerali che in base alla deroga prevista dalla nota *R* oppure dalla nota *Q* sono classificate solo come irritanti l'etichetta deve riportare il simbolo della croce di S. Andrea con la frase di rischio R 38 e i seguenti consigli di prudenza:

S 2: tenere lontano dalla portata dei bambini (solo se il prodotto è venduto al dettaglio);

S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti.

SCHEDE DI SICUREZZA.

Le fibre artificiali vetrose che risultano classificate come pericolose devono essere anche corredate di relativa scheda di sicurezza per l'utilizzatore professionale (decreto ministeriale 4 aprile 1997), in attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

LIMITAZIONI D'USO.

In base al decreto ministeriale 12 agosto 1998 che recepisce le direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE (modifiche alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976) tutte le sostanze classificate come cancerogene di prima e seconda categoria non possono essere vendute al pubblico. Quindi le fibre ceramiche refrattarie classificate come cancerogene di seconda categoria non possono essere vendute al pubblico né come tali, né sotto forma di preparati.

CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI FIBRE.

La classificazione ed etichettatura prevista dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 si applicano alle fibre minerali immesse sul mercato come tali o sotto forma di preparati.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 286 del 16 luglio 1998, i preparati contenenti fibre ceramiche refrattarie classificate come cancerogene di seconda categoria si classificano essi stessi come cancerogeni di seconda categoria, se contengono quantitativi pari o superiori allo 0,1% p/p di fibre.

Allo stesso modo i preparati contenenti lane minerali classificate come cancerogene di terza categoria si classificano come cancerogeni di terza categoria, se contengono quantitativi pari o superiori a 1% p/p di lane minerali.

Resta da stabilire quali sono i prodotti contenenti fibre che devono essere considerati preparati e quali debbano invece essere considerati articoli, poiché questi ultimi non sono espressamente inclusi nei campo di applicazione della direttiva di base.

La proposta attualmente in discussione a livello dell'Unione Europea prevede di equiparare un articolo ad un preparato qualora si possa verificare la fuoriuscita di una o più sostanze pericolose dall'articolo stesso durante l'uso normale.

In attesa di una definizione conclusiva ed armonizzata, l'Italia ritiene di adottare, al momento, questa proposta, nel caso delle fibre artificiali vetrose che risultano classificate come cancerogene di seconda o terza categoria, ritenendo che la possibilità di rilasciare anche minime quantità di fibre che risultano classificate come pericolose, da parte di alcune tipologie di prodotti, debba essere tenuta in debita considerazione al fine della protezione della salute dell'uomo.

Si ritiene quindi che tale principio sia da applicare a tutti quei prodotti semilavorati quali pannelli, rotoli e altre forme non pretagliate che prevedano una manipolazione quale il taglio o la sagomatura al momento dell'uso e quindi la possibilità di esposizione per via inalatoria a fibre classificate come cancerogene da parte dell'utilizzatore.

Per tutti i prodotti semilavorati che invece contengono fibre artificiali vetrose che non risultano classificate come cancerogene in base alle deroghe previste dalla nota *R* o dalla nota *Q*, la cui pericolosità può essere connessa soltanto ad un effetto irritativo di tipo meccanico, si ritiene che il rilascio di una quantità limitata di fibre non rappresenta un pericolo significativo per la salute quando siano adottate, adeguate misure di protezione e seguite corrette indicazioni d'uso. In tal caso si ritiene sufficiente per tali semilavorati che la loro confezione riporti unicamente indicazioni del tipo «usare indumenti protettivi e guanti adatti» e, per i prodotti venduti al dettaglio, «tenere lontano dalla portata dei bambini».

Si raccomanda infine che agli utilizzatori professionali venga fornita una scheda di sicurezza con ogni utile informazione relativa in particolare alle modalità di manipolazione e uso del prodotto e agli indumenti protettivi da indossare.

Per quanto attiene la vigilanza per la verifica della corretta applicazione della procedura di esonero dalla classificazione come cancerogeno ed il relativo sistema sanzionatorio si rimanda alle disposizioni previste rispettivamente dall'art. 28 e dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

Una sintesi delle norme applicabili alle fibre artificiali vetrose in massa ed ai preparati costituiti da fibre che rientrano nelle definizioni riportate dal decreto oggetto di questa circolare è riportata in allegato 1, tabella 1.

Per quanto riguarda gli standard occupazionali, si fa presente che il valore limite di esposizione raccomandato dall'ACGIH nel 1999 è un TLV-TWA di 1,0 F/cm^3 per le lane minerali (vetro, roccia, scoria), mentre per le fibre ceramiche refrattarie è stato proposto per l'anno 2000 un TLV-TWA di 0,2 F/cm^3.

Il direttore generale
del Dipartimento della prevenzione
OLEARI

ALLEGATO 1

DIAMETRO GEOMETRICO PESATO SULLA LUNGHEZZA:

Il diametro medio geometrico pesato sulla lunghezza (D_{LG}), per *n* fibre, ciascuna con diametro D_i e lunghezza L_i e la deviazione standard geometrica si ottengono dalla trasformazione logaritmica secondo le seguenti relazioni:

$$\log D_{LG} = \Sigma_i \log (D_i) L_i / \Sigma_i L_i$$

$$(\log \sigma_{LG})^2 = \Sigma_i (\log D_i - \log D_{LG})^2 L_i / \Sigma_i L_i$$

il valore del parametro discriminante "D_{LG} – 2 errori standard" (D_{LG} – 2 ES) indicato nella direttiva e nel decreto del Ministero della Sanità' 1 settembre 1998 si calcola come segue:

$$D_{LG} - 2\ ES = \exp[\log D_{LG} - 2 \log \sigma_{LG} / \sqrt{n}]$$

dove n e' il numero di fibre misurate.

Tabella 1

Tipo di fibra	Classificazione		Norme di prevenzione
	Simbolo	Frasi di rischio e Consigli di prudenza	
Fibre ceramiche refrattarie [1]	Classificazione: • Cancerogeno Cat. 2 • Irritante Teschio con tibie incrociate	R49:può provocare i cancro per inalazione R 38 Irritante per la pelle S 53-45	Scheda di sicurezza Rischio chimico (Dlgs 626/94) Rischio cancerogeno (Dlgs 626/94 Titolo VII)
Lane minerali[2](vetro, roccia, scoria)	Classificazione: • Cancerogeno Cat. 3 • Irritante Croce di S.Andrea	R40: possibilità di effetti irreversibili. R 38 Irritante per la pelle S 2-36/37	Scheda di sicurezza Rischio chimico (Dlgs 626/94)
Lane minerali[2] (vetro, roccia, scoria) esonerate dalla categoria 3, sotto forma di lane sfuse	Classificazione: • Irritante Croce di S.Andrea	R 38 Irritante per la pelle S 2-36/37	Scheda di sicurezza Rischio chimico (Dlgs 626/94)

1: fibre con orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e alcalino - terrosi (Na_2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18% in peso.

2: fibre con orientazione casuale e tenore di ossidi alcalini e alcalino - terrosi inferiore o uguale al 18% in peso.

00A3990

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 13 aprile 2000, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Legge per l'apertura e la conduzione di case d'appuntamento altrimenti dette case dell'amore».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Movimento politico «Lega Sud», Calata Trinità Maggiore, 32 - 80134 Napoli.

00A4099

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 aprile 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9537
Yen giapponese	101,09
Dracma greca	335,00
Corona danese	7,4497
Corona svedese	8,2895
Sterlina	0,59990
Corona norvegese	8,1480
Corona ceca	36,472
Lira cipriota	0,57484
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,94
Zloty polacco	3,9723
Tallero sloveno	204,2289
Franco svizzero	1,5738
Dollaro canadese	1,3931
Dollaro australiano	1,5916
Dollaro neozelandese	1,9109
Rand sudafricano	6,2753

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4100

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino, in Castelsardo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 febbraio 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino, con sede in Castelsardo (Sassari), località Lu Bagnu.

00A3963

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftanex»

Estratto decreto AIC/UAC n. 418/2000 del 28 febbraio 2000

Specialità medicinale: OFTANEX.

Titolare AIC: Santen OY, sede legale del titolare: Niittyhaankatu 20-33720 Tampere- FI.

Indicazioni terapeutiche: «Oftanex» è indicato per il trattamento della pressione endoculare elevata nel glaucoma cronico ad angolo aperto.

Confezioni:

gocce oculari flacone 5 ml 1 mg/ml; AIC n. 034345013/M (in base 10) 10S41P (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996;

Classe «C»;

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo 539/1992: ricetta ripetibile;

Composizione riferita a contenuto di 1 ml:

principi attivi: dipivefrina idrocloridrato 1 mg

eccipienti: benzalconio cloruro 40 mmg, disodio edetato 0,127 mg, sodio cloruro 6,7 mg, mannitolo 9 mg, acido cloridrico, da 2,5PH a 3,5PH, acqua per preparazioni iniettabili, quanto basta a 1 ml.

Officine di produzione: Santen OY, Niittyhaankatu, 20 Tampere (Finlandia);

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

Gocce oculari flacone 10 ml 1 mg/ml; AIC n. 034345025/M (in base 10) 10S421 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge 537/1993; decreto ministeriale del 5 luglio 1996:

Classe «C»; Modalità di prescrizione ai sensi del decreto legislativo 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita a contenuto di 1 ml:

principi attivi: dipivefrina idrocloridrato 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro 40 mmg, disodio edetato 0,127 mg, sodio cloruro 6,7 mg, mannitolo 9 mg, acido cloridrico, da 2,5PH a 3,5PH, acqua per preparazionì iniettabili, quanto basta a 1 ml;

Officine di produzione: Santen OY, Niittyhaankatu, 20 Tampere (Finlandia);

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3946

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ethyol»

Estratto decreto AIC/UAC n. 419/2000 del 7 marzo 2000

Specialità medicinale: ETHYOL

Titolare A.I.C.: U.S. Bioscence Inc, Sede legale del titolare: suite A, second floor-Gresham House-Watford - WD1 1LA - UK.

Indicazioni terapeutiche:

Chemioterapia, «Ethyol» è indicato per ridurre il rischio di infezione correlato a neutropenia (es. febbre neutropenica) dovuta al regime di associazione fra ciclofosfamide e cisplatino in pazienti in stadio avanzato (FIGO stadio III o IV) di carcinoma ovarico. «Ethyol» è indicato per proteggere i pazienti portatori di tumori solidi derivanti da cellule non germinali, dalla nefrotossicità cumulativa del cisplatino e degli schemi terapeutici che lo contengono, dove il range della dose unitaria sia compreso tra 60 e 120 mg/m^2 insieme ad adeguate misure di idratazione.

Radioterapia, «Ethyol» è indicato, in associazione alla radioterapia standard frazionata, per proteggere dalla xerostomia acuta e tardiva nei pazienti affetti da tumore testa-collo.

Confezioni:

5 flaconi 375 mg liofilizzato per uso iniettabile; AIC n. 030725028/M (in base 10) 0X9NX4 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge 537/1993, legge 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997:

Classe «H»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in £ 1.068.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Su tale prezzo la ditta è tenuta ad applicare uno sconto dell'8% sulle forniture alle ASL, alle strutture pubbliche o comunque accreditate. Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di £ 1.461.700 (IVA inclusa).

Regime di dispensazione: ospedaliero;

Composizione riferita a contenuto di 1 flacone:

principi attivi: amifostina 375 mg;

officine di produzione: U.S.B. Pharma Bv - Lagelandseweg, 78 - 654CG Nijmegen (Olanda);

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Sono approvate le variazioni FR/H/38/01W06; FR/H/38/01-W07; FR/H/38/01W08; trasmesse il 29/07/1999 dalla competente autorità francese in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3947

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aromasin»

Estratto decreto AIC/UAC n. 422/2000 del 15 marzo 2000

Specialità medicinale: AROMASIN

Titolare A.I.C.: Pharmacia upjohn S.p.a., sede legale del titolare: via Robert Koch, 1-2 20152 Milano

Indicazioni terapeutiche: «Aromasin» è indicato nel trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata, in donne in stato di postmenopausa naturale o indotta, nelle quali la malattia è progredita dopo trattamento con terapia antiestrogenica. L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori estrogenici negativi.

Confezioni:

25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister; AIC n. 034678033/M (in base 10) 11298K (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge 537/1993; legge 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Classe «A»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in £ 250.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di £ 395.700 (IVA inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del Decreto legge 539/1992; ricetta ripetibile.

Composizione riferita a contenuto di 1 compressa;

Principi attivi: exemestane 25 mg;

Eccipienti: silice colloidale idrata 0,125 mg, crospovidone 2,125 mg, ipromellosio 1,5 mg, sodio amido glicolato 2375 mg, magnesio stearato 0,625 mg, mannitolo 26 mg, cellulosa microcristallina 4,625 mg, polisorbato 80 0,125 mg, ipromellosio 1,81 mg, simeticone emulsione 0,009 mg, macrogol 6000 0,181 mg, saccarosio 1 mg, magnesio carbonato leggero 1,157 mg, saccarosio 19,19 mg, titanio biossido 3,453 mg, metil para-idrossibenzoato 0,003 mg, alcool polivinilico 0,697 mg, saccarosio 10 mg, cera di esteri cetilici, quantità non determinabile, talco, quantità non determinabile, cera carnauba, quantità non determinabile;

Officine di produzione: Pharmacia & Upjohn S.p.a., viale Pasteur 10, Nerviano (Milano);

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione;

Pharmacia & Upjohn S.p.a., via del commercio, zona industriale 1 Ascoli Piceno (Italia);

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister; A.I.C. n. 034678045/M (in base 10) 11298X (in base 32);

Classificazione ai sensi della legge 537/1993; legge 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Classe «C»;

Modalità di prescrizione ai sensi del decreto legge 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di 1 compressa;

Principi attivi: exemestane 25 mg

Eccipienti: silice colloidale idrata 0,125 mg, crospovidone 2,125 mg, ipromellosio 1,5 mg, sodio amido glicolato 2375 mg, magnesio stearato 0,625 mg, mannitolo 26 mg, cellulosa microcristallina 4,625 mg, polisorbato 80 0,125 mg, ipromellosio 1,81 mg, simeticone emulsione 0,009 mg, macrogol 6000 0,181 mg, saccarosio 1 mg, magnesio carbonato leggero 1,157 mg, saccarosio 19,19 mg, titanio biossido 3,453 mg, metil para-idrossibenzoato 0,003 mg, alcool polivinilico 0,697 mg, saccarosio 10 mg, cera di esteri cetilici, quantità non determinabile, talco, quantità non determinabile, cera carnauba, quantità non determinabile;

Officine di produzione: Pharmacia & Upjohn S.p.a., viale Pasteur 10, Nerviano (MI);

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione

Pharmacia & Upjohn S.p.a., via del commercio, zona industriale 1 Ascoli Piceno (Italia);

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo;

Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni da 25 mg con medesime composizioni ed officine di produzione:

25 mg compresse rivestite 15 compresse un blister; A.I.C. n. 034678019/M (in base 10) 112983 (in base 32);

25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister; A.I.C. n. 034678021/M (in base 10) 112985 (in base 32);

25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister; A.I.C. n. 034678058/M (in base 10) 11299B (in base 32);

25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister; A.I.C. n. 034678060/M (in base 10) 11299D (in base 32).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3948

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Arimidex»

Estratto provvedimento UAC/II/657 dell'8 marzo 2000

Specialità: ARIMIDEX.

Confezioni:

28 compresse 1 mg - A.I.C. n. 031809015/M;

30 compresse 1 mg - A.I.C. n. 031809027/M;

84 compresse 1 mg - A.I.C. n. 031809039/M;

20 compresse 1 mg - A.I.C. n. 031809041/M;

100 compresse 1 mg - A.I.C. n. 031809054/M;

300 compresse 1 mg - A.I.C. n. 031809066/M.

Titolare A.I.C.: Zeneca Limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/111/01/W9.

Tipo modifica: modifica RCP § 5.3.

Modifica apportata: Modifica del RCP al punto 5.3 «Dati preclinici di sicurezza».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commento fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myelostim»

Estratto provvedimento UAC/II/658 dell'8 marzo 2000

Specialità: MYLOSTIM (licenza Granocyte).

Confezioni:

«34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 MIU + 1 fiala solvente 1 ml; A.I.C. n. 029059019;

«34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 MIU + 5 fiale solvente 1 ml; A.I.C. n. 029059021;

«13» 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + 1 fiala 1 ml; A.I.C. n. 029059033;

«13» 5 flaconi liofilizzato 13,4 MIU + 5 fiale 1 ml; A.I.C. n. 029059045;

«13» 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + sir. solv. 1 ml; A.I.C. n. 029059072;

«13» 5 flaconi liofilizzati 13,4 MIU + 5 sir. solv. 1 ml; A.I.C. n. 029059084;

«34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 MIU + siringa preriempita solvente 1 ml; A.I.C. n. 029059096;

«34» 5 flaconcini liofilizzato 33,6 MIU + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml; A.I.C. n. 029059108.

Titolare A.I.C.: Chugai Rhone Poulenc.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H44/01-02/W14 (relativa alla specialità medicinale per uso umano «Granocyte»).

Tipo modifica: eliminazione transferrina umana dai componenti intermedi.

Modifica apportata: eliminazione trasferrina umana dai componenti intermedi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commento fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4002

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «FCE A08»

Estratto provvedimento UAC/II/659 dell'8 marzo 2000

Specialità: FCE A08 (licenza Xalatan).

Confezioni:

Flacone 2,5 ml - A.I.C. n. 033671013;

3 flaconi 2,5 ml - A.I.C. n. 033671025.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento:

UK/H/179/01/W11 (relativa alla specialità medicinale per uso umano «xalatan»).

Tipo modifica: eliminazione informazioni nella parte IIB - metodo di preparazione.

Modifica apportata: eliminazione di informazioni relative alla catena di produzione del prodotto: parte IIB - Metodo di preparazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commento fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabitril»

Estratto provvedimento UAC/II/660 dell'8 marzo 2000

Specialità: GABITRIL.

Confezioni:

50 compresse 5 mg - A.I.C. n. 032951016/M;

100 compresse 5 mg - A.I.C. n. 032951028/M;

50 compresse 10 mg - A.I.C. n. 032951030/M;

100 compresse 10 mg - A.I.C. n. 032951042/M;

50 compresse 15 mg - A.I.C. n. 032951055/M;

100 compresse 15 mg - A.I.C. n. 032951067/M.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/107/01-03/W05.

Tipo modifica: modifica RCP § 4.4, 4.6, 4.8.

Modifica apportata: modifica del RCP ai punti 4.4 «Avvertenze speciali e speciali precauzioni per l'uso», 4.6 «Gravidanza ed allattamento», 4.8 «Effetti indesiderati».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commento fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3999

Elenco dei presidi medico chirurgici registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 pubblicato ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
1	D.F.800.IX.2105.818	26/01/99	GUABER SpA	VAPE TECNO MOSCHE ZANZARE CONCENTRATO	18188		x
2	D.F.800.IX.643.819	26/01/99	BAYER spA	HYGIENIST MULTIUSO AMBIENTALE	14157		x
3	D.F.800.IX.3709.820	03/02/99	RECKITT & COLMAN ITALIA SpA	NUOVO NEOCID SCARAFAGGI E FORMICHE	17681		x
4	D.F.800.9.709.821	03/02/99	AMUCHINA SpA	AMU 261	18294	x	
5	D.F.800.9.3146.822	03/02/99	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	GIAGUAR SCARAFAGGI E FORMICHE	9507		x
6	D.F.800.9.2311.823	03/02/99	MUREX BIOTECH Ltd	WELLCOZYME HIV Recombinant	16219		x
6	D.F.800.9.2311.823	03/02/99	MUREX BIOTECH Ltd	WELLCOZYME HBsAg	17563		x
6	D.F.800.9.2311.823	03/02/99	MUREX BIOTECH Ltd	WELLCOZYME HIV-1 Anti-p24	17034		x
6	D.F.800.9.2311.823	03/02/99	MUREX BIOTECH Ltd	MUREX HBsAg	17858		x
6	D.F.800.9.2311.823	03/02/99	MUREX BIOTECH Ltd	MUREX HIV 1+2 codici VK 84 e VK 85	16680		x
6	D.F.800.9.2311.823	03/02/99	MUREX BIOTECH Ltd	ICE HIV 1.0.2	18168		x
7	D.F.800.9.913.824	03/02/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	GLADIATOR PRO	18295	x	
8	D.F.800.9.2915.825	04/02/99	ATI Srl	QUASEPTINE	4104		x
9	D.F.800.9.1316.826	03/02/99	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ALFACRON PLUS 10WP	18296	x	
10	D.F.800.9.743.827	04/02/99	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	BRODITOP	17227		x
11	D.F.800.9.2946.828	04/02/99	ATI Srl	CLOROSEPTINE	6972		x
12	D.F.800.9.2945.829	04/02/99	ATI Srl	UNISEPTINE	7498		x
13	D.F.800.9.2824.830	04/02/99	ATI Srl	JODOSEPTINE	7105		x
14	D.F.800.9.245.831.	04/02/99	BEAPHAR B.V.	PROTECTO	18297	x	
15	D.F.800.9.3072.832	04/02/99	ALCA CHEMICAL Srl	FORMOGEN	14957		x
16	D.F.800.9.3071.833	04/02/99	ALCA CHEMICAL Srl	BATIGERM	14958		x
17	D.F.800.9.3593.834	04/02/99	BENCKISER ITALIA SpA	SUPER FAUST 50	11425		x
18	D.F.800.9.2246.835	04/02/99	I.C.F. Srl Industria Chimica Fine	UDDER MAGIC	18298	x	
19	D.F.800.9.2247.836	04/02/99	I.C.F. Srl Industria Chimica Fine	FILM CARE	18299	x	
20	D.F.800.9.3759.837	04/02/99	ITAL-AGRO sas	MORITOR	11764		x
21	D.F.800.9.2178.838	04/02/99	ITAL-AGRO sas	RODONTAL	12712		x
22	D.F.800.9.3034.839	08/02/99	INTRACHEM ITALIA Srl	MOSKILL	16269		x
23	D.F.800.IX.1109.840	10/02/99	ESOFORM Srl	ESOSAN PRONTO	16635		x
24	D.F.800.IX.3568.841	10/02/99	JAICO N.V.	JAICO SENSITIVE MOSQUITOMILK	17208		x
25	D.F.800.9.4066.842	10/02/99	UNILEVER ITALIA SpA Divisione Lever	LYSOFORM WC GEL	18300	x	
26	D.F.800.9.100.843	10/02/99	GUABER SpA	VAPE SCARAFAGGI E FORMICHE	10919		x
27	D.F.800.9.244.844	10/02/99	BERGAMON Srl	BAXIDIN AMBIENTE	10712		x
28	D.F.800.9.3249.845	11/02/99	I.R.C.A. Service SpA	CIPERCAP	18301	x	
29	D.F.800.IX.102.846	11/02/99	L.C.S. sa	GREY INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE	4404		x
30	D.F.800.IX.1642.847	16/02/99	GUABER SpA	VAPE DERM ANTIPUNTURA SPRAY NO GAS	18302	x	
31	D.F.800.IX.1704.848	16/02/99	GUABER SpA	VAPE DERM ANTIPUNTURA CREMA FLUIDA	18303	x	
32	D.F.800.IX.1276.849	16/02/99	GUABER SpA	VAPE MOSCHE E ZANZARE	6809		x
33	D.F.800.IX.3338.850	16/02/99	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND Srl	VESPA MAYER	18143		x
34	D.F.800.9.48.851	18/02/99	COPYR SpA	BIOMIST	3726		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PM60	2089		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BACTOSTERM	3050		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	DEOSTERYL	3052		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	LEIKON	4602		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	NEOMURIN	5264		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	RODION	5263		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	MIX-FARIN	5181		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	MARVAN	5544		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PESTION	5914		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	FORTHION	5567		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	NEOVAP	3416		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ABAFOS	9561		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	LEDUST	7093bis		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	IODOGERM	7149		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	IODINA	7219		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	LEITOX 20	7206		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	LARVOTOX GRANULI	7275		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PIREDUST	7278		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	SUM 50 E	7398		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	LEIKON 50	7397		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	TRIFOXON COMPRESSE	7520		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	TRIFOXON VERNICE	7614		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ENTOFOG	7645		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	TRIFOXON POLVERE	7673		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	TOP	9151		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ABACIDE	9554		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BIOFOG	9700		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	LEICOVAP	9105		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	HALOGERM	10660		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	MALBROM 26	9552		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	FLYFOG	7018		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BIOTRIN	11208		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PROFIT	11611		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	TETRAPIU' MULTIPURPOSE	11826		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BIOCLOR	12900		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	LEIQUAT 10	12090		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PIRITHION	10718		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ECOMETRINA	13060		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	NEODUST	13355		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ISOMIX	13586		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	RATOCID	13354		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	CIPEX	13596		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ALTOGRAN	13632		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BIOSAN	13598		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	RATTINONE	13653		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PRIMEX	14142		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PIROCYDE 85	3739		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PERMEX 22 E	14318		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	MICROFLY	14777		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	CIPEX 10E	14780		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	RATTOFENE	15471		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BALTHUS	15857		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	PESGUARD NS 10/5 EC	12857		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ECO 90	16757		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ECOTHRIN	16758		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	ABACIDE 48E	16762		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	TAC SPRAY	16548		x
35	D.F.800.9.362Ditte.852	19/02/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	DEADYNA	17674		x
36	D.F.800.IX.1680.853	22/02/99	FARMACEUTICI GELLINI SpA	ENVIPET Pump Spray	18304	x	
37	D.F.800.IX.299.854	24/02/99	DRAGO SpA	DEORSAN	8649		x
38	D.F.800.9.770.855	03/03/99	LOFARMA SpA	ACLOCID	18309	x	
39	D.F.800.IX.4138.856	04/03/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRALI ZANZARIFUGHE PROFUMATE SZ002	18305	x	
40	D.F.800.IX.4141.857	04/03/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	NEXIS PLUS	18308	x	
41	D.F.800.IX.4139.858	04/03/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRALI ZANZARIFUGHE PROFUMATE SZ003	18307	x	
42	D.F.800.IX.4140.859	04/03/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	SPIRALI ZANZARIFUGHE PROFUMATE SZ004	18306	x	
43	D.F.800.IX.98.860	04/03/99	L.C.S. sa	GREY INSETTICIDA SCARAFAGGI E FORMICHE	8631		x
44	D.F.800.IX.1324.861	04/03/99	GUABER SpA	VAPE TECNO DISINFESTANTE	4469		x
45	D.F.800.9.2230.862	04/03/99	SOLPLANT SpA	FOLGORAT WAX BLOCKS	14475		x
46	D.F.800.9.361.863	04/03/99	ZENECA Ltd	RATAK	10450		x
47	D.F.800.9.2231.864	04/03/99	SOLPLANT SpA	FOLGORAT	14261		x
48	D.F.800.9.3921.865	09/03/99	JOHNSON WAX SpA	RAID MICROSPRAY	18310	x	
49	D.F.800.9.2288.866	10/03/99	DEISA EBANO SpA	ZIG ZAG INSETTICIDA DEODORANTE	4829		x
50	D.F.800.9.2289.867	10/03/99	DEISA EBANO SpA	ZIG ZAG AEROSOL PROFUMATO	4830		x
51	D.F.800.9.4172.868	10/03/99	CHEMIFARMA SpA	QUATERSAN	3314		x
52	D.F.800.9.4173.869	10/03/99	CHEMIFARMA SpA	SANAJOD	7832		x
53	D.F.800.IX.2856.870	10/03/99	VE.BI. Sas del Dr Luifi Bazzolo & C.	MURIN FORTE BLOCK	14267		x
54	D.F.800.9.103.871	11/03/99	GUABER SpA	VAPE TECNO SCARAFAGGI E FORMICHE	10747		x
55	D.F.800.9.4199.872	11/03/99	SOREX Limited	SOREXA PELLETS	18311	x	
56	D.F.800.9.4198.873	11/03/99	SOREX Limited	SOREXA BLOCKS	18312	x	
57	D.F.800.9.2779.874	11/03/99	SOREX Limited	SOREXA PLUS	18313	x	
58	D.F.800.IX.3405.875	16/03/99	ZELNOVA ITALIA Srl	KILL PAFF	6703		x
59	D.f.800.9.926.876	17/03/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	GETT	18314	x	
60	D.F.800.9.1061.877	17/03/99	BAYER SpA	REPELLENTE R102/100	18315	x	
61	D.F.800.9.3444.878	17/03/99	ESOFORM Srl	CITROMED	15389		x
62	D.F.800.9.2778.879	17/03/99	SARA LEE D.E.ITALY SpA	SPIRA ELETTRICO	18316	x	
63	D.F.800.9.1257.880	17/03/99	RE.LE.VI. SpA	TARMIBLOK TARMIFUGO PROFUMATO	18317	x	
64	D.F.800.9.4136.881	17/03/99	ZOBELE Industrie Chimiche SpA	LZ220 Liquido	18318	x	
65	D.F.800.9.4133.882	17/03/99	ZOBELE Industrie Chimiche SpA	LZ200 Liquido	18319	x	
66	D.F.800.9.4132.883	17/03/99	ZOBELE Industrie Chimiche SpA	LZ110 Liquido	18320	x	
67	D.F.800.9.4135.884	17/03/99	ZOBELE Industrie Chimiche SpA	LZ210 Liquido	18321	x	
68	D.F.800.9.4137.885	17/03/99	ZOBELE Industrie Chimiche SpA	LZ120 Liquido	18322	x	
69	D.F.800.IX.757Ditte.886	17/03/99	ROCHE DIAGNOSTICS Gmbh	ENZYMUN TEST HBSAG ES SYSTEM	18042		x
69	D.F.800.IX.757Ditte.886	17/03/99	ROCHE DIAGNOSTICS Gmbh	ENZYMUN TEST ANTI-HIV 1+2+Sottotipo 0	18041		x
69	D.F.800.IX.757Ditte.886	17/03/99	ROCHE DIAGNOSTICS Gmbh	ELECSYS HBSAG	18269		x
70	D.F.800.IX.109.887	17/03/99	NEGI ITALIANA Srl	ECOSPRAY	17669		x
71	D.F.800.9.4093.888	18/03/99	BAYER SpA	REPELLENTE R104/003	18323	x	
72	D.F.800.9.1861.889	23/03/99	FATRO SpA	FATROXID SHAMPOO PER CANI	16063		x
73	D.F.800.9.1870.890	23/03/99	FATRO SpA	FATROXID LOZIONE PER CANI	16062		x
74	D.F.800.IX.1668.891	23/03/99	L.MANETTI-H.ROBERTS & C.	CITROSIL CASA	14280		x
75	D.F.800.IX.1293.892	24/03/99	L.MANETTI-H.ROBERTS & C.	CITROSIL NUBESAN	3294		x
76	D.F.800.IX.1667.893	24/03/99	L.MANETTI-H.ROBERTS & C.	CITROSIL SAPONE DISINFETTANTE	9604		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
77	D.F.800.9.110.894	25/03/99	ZOBELE Industrie Chimiche SpA	SPIRA GIRASOLE ANTIMOSCHE	16247		x
78	D.F.800.IX.2799.895	25/03/99	I.C.F. Srl	CLOREXYDERM FORTE	18324	x	
79	D.F.800.IX.2798.896	25/03/99	I.C.F. Srl	CLOREXYDERM SPOT GEL	18325	x	
80	D.F.800.IX.2797.897	25/03/99	I.C.F. Srl	CLOREXYDERM SOLUZIONE	18326	x	
81	D.F.800.9.3669.898	26/03/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BALTHUS	15857		x
82	D.F.800.9.1403.899	26/03/99	COLKIM Srl	BIOLARKIM 14	15615		x
83	D.F.800.9.1819.900	26/03/99	I.N.D.I.A. Industrie Chimiche SpA	TURBAC CD	15166		x
84	D.F.800.9.1223.901	26/03/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	CONAD INSETTICIDA SPRAY	13290		x
85	D.F.800.9.3452.902	26/03/99	MUREX BIOTECH LIMITED	MUREX HIV 1.2.0	18327	x	
86	D.F.800.IX.843.903	29/03/99	ESOFORM Srl	SPIRA ACARI	4498		x
87	D.F.800.IX.2378.904	31/03/99	BERGAMON Srl	BERGAMON BETA	4756		x
88	D.F.800.9.3007.905	31/03/99	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS-	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS ANTI HIV 1+2	18328	x	
89	D.F.800.9.3001.906	31/03/99	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS ANTI-HCV	18329	x	
90	D:F:800.9.2317.907	31/03/99	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS HBsAG	18330	x	
91	D.F.800.IX.1219/908	31/03/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	PIASTRINA ZANZARIFUGA BET MAT	15106		x
92	D.F.800.9.1415.909	01/04/99	AMUCHINA MEDICAL Srl	KASTEL	17498		x
93	D.F.800.9.4134.910	12/04/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	NEXIS BASIC	18331	x	
94	D.F.800.9.2139.911	13/04/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	COMPO INSETTICIDA PRONTO	18332	x	
95	D.F.800.9.1499.912	13/04/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	NURELLE 50/500 EC	13608		x
96	D.F.800.9.57.913	13/04/99	EURITALIA Srl	ZANZARELLA BOX SPRAY	8303		x
97	D.F.800.9.1534.914	13/04/99	ISAGRO ITALIA Srl	ZOODUST	7319		x
98	D.F.800.IX.4211/915	14/04/99	FALP Srl	COOP PIASTRINE INSETT. ANTIZ.- PER ELETT.	10119		x
99	D.F.800.IX.2459/916	14/04/99	KOLLLANT Industrie Chimiche SpA	RATIBROM 2	11521		x
100	D.F.800.IX.429/917	21/04/99	SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR S.A.	ACCESS HCV Ab	18333	x	
101	D.F.800.IX.281/Ditte.918	21/04/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	DURSBAN 120 E	13783		x
101	D.F.800.IX.281/Ditte.918	21/04/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	EMPIRE 20	17282		x
101	D.F.800.IX.281/Ditte.918	21/04/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	NURELLE 25 EC	13782		x
101	D.F.800.IX.281/Ditte.918	21/04/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	NURELLE 50 EC	13780		x
101	D.F.800.IX.281/Ditte.918	21/04/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	RELDACY EC	13289		x
101	D.F.800.IX.281/Ditte.918	21/04/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	RELDAN 2 E	10452		x
101	D.F.800.IX.281/Ditte.918	21/04/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	SPIRA MICRO-TECH	17760		x
102	D.F.800.9.2074.919	21/04/99	GENOVA ASSOCIATI Srl	HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL	13231		x
103	D.F.800.9.116.920	27/04/99	SARA LEE/DE ITALY SpA	SPIRA SPRAY MZ	4027		x
103	D.F.800.9.116.920	27/04/99	SARA LEE/DE ITALY SpA	SPIRA INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE	5412		x
103	D.F.800.9.116.920	27/04/99	SARA LEE/DE ITALY SpA	SPIRA SPRAY MZ VERDE	15882		x
103	D.F.800.9.116.920	27/04/99	SARA LEE/DE ITALY SpA	SPIRA SPRAY FS	15885		x
103	D.F.800.9.116.920	27/04/99	SARA LEE/DE ITALY SpA	SPIRA CONCENTRATO MOSCHE E ZANZARE	18119		x
103	D.F.800.9.116.920	27/04/99	SARA LEE/DE ITALY SpA	SPIRA CONCENTRATO SCARAFAGGI E FORMICHE	18191		x
104	D.F.800.9.360.921	27/04/99	SUMITOMO CHEMICAL CO. Ltd	PESGUARD LG OBA	18335	x	
105	D.F.800.9.2766.922	27/04/99	FALP Srl	COOP INSET. LIQUIDO ANTIZ. PER ELETTROEMANATORE	18334	x	
106	D.F.800.IX.2144.923	27/04/99	KOLLANT Industrie Chimiche SpA	KILLER	14875		x
107	D.F.800.9.3047.924	28/04/99	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	ATACARIL	14374		x
108	D.F.800.9.4170.925	28/04/99	SEPRAN Srl	SEPRAFORM PG	14382		x
109	D.F.800.9.1378.926	28/04/99	SEPRAN Srl	PIRESINTAL	11796		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	STORM	17104		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	ABATHION 1% GRANULARE	7504		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	TABARD ELETTROVAP	8899		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	BARRICADE A-25	11819		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	FENOGARD	14274		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	FOLCORD 50 EC	12002		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	TALMARK 25 EC	11868		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	FENDONA	15163		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	ABATHION 500 E	6101		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	THEMETHION 20	12187		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	LOZIONE INSETTOREPELLENTE TABARD	8854		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	TEMEZAN	12705		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	ABAZAN	8360		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	CYANARAT	9234		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	RENEGADE 2,5	15164		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	BARRICADE 800	11880		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	CYANAGERM 10	5148		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	STOCKADE 50 EC	11879		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	BI-LARV 4G	12188		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	BARRICADE 50 EC	11894		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	BARRICADE LIQUIDO	13932		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	TABARD ELETTROVAP FORTE	9152		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	ABATHION 200 E	8361		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	TABARD INSETTICIDA LIQUIDO	10724		x
110	D.F.800.IX.118/Ditte/927	29/04/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	RENEGADE 5	15165		x
111	D.F.800.9.4091.928	29/04/99	IBHI sas di Ricci Leda & C.	UMONIUM 38 SPRAY SYSTEM	18336	x	
112	D.F.800.9.2999.929	29/04/99	DADE BEHRING MARBURG Gmbh	ENZYGNOST HbsAg 5.0	18337	x	
113	D.F.800.9.1786.930	29/04/99	IST: PROF. E FARM. CANDIOLI e C. SpA	NEO MOM	12697		x
114	D.F.800.IX.1671.931	30/04/99	PRODOTTI FORMENTI Srl	TOPILON	18264		x
115	D.F.800.IX.1412.932	03/05/99	NUCLEAR LASER MEDICINE Srl	INNO LIA HCV AB III	17998		x
116	D.F.800.IX.3178/933	03/05/99	GABBIANO SpA	ALCOLSTERIL	17195		x
117	D.F.800.9.510.934	04/05/99	BAYER SpA	HYGIENIST CREMAPIU'	14331		x
118	D.F.800.9.950.935	05/05/99	GENERAL BIOLOGICAL Corp.	NANBDINE 125 C	18032		x
119	D.F.800.9.4066.936	07/05/99	UNILEVER ITALIA SpA	LYSOFORM WC GEL	18300		x
120	D.F.800.9.2785.937	07/05/99	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE SpA	PROTETTO CASA	18338	x	
121	F.800.9.1783.938	14/05/99	IST: PROF. E FARM. CANDIOLI e C. SpA	MOM shampoo antiparassitario	11861		x
122	D.F.800.9.2099.939	14/05/99	BAYER SpA	SOLFAC ESCA MOSCHICIDA	18339	x	
123	F.800.9.294.940	14/05/99	DIVERSEYLEVER SpA	DRACLOR X 38	18199		x
124	D.F.800.9.1520.941	14/05/99	KIMAX SYSTEM SpA	ZEP DK SAN	18340	x	
125	D.F.800.9.781.942	14/05/99	MONDIAL snc	INFO HYGENE	18341	x	
126	D.F.800.9.4154.943	14/05/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	MZ012	18342	x	
127	D.F.800.9.4155.944	14/05/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	MZ011	18343	x	
128	D.F.800.9.4157.945	14/05/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	MZ013	18344	x	
129	D.F.800.9.4150.946	14/05/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	MZ010	18345	x	
130	D.F.800.9.4168.947	14/05/99	IRCA SERVICE SpA	CLORKILL	18346	x	
131	D.F.800.9.4169.948	14/05/99	IRCA SERVICE SpA	INSEKTILL	18347	x	
132	D.F.800.IX.2345.949	19/05/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	GLADIATOR MICRO	18348	x	
133	D.F.800.IX.642.950	20/05/99	BAYER SpA	HYGIENIST WC	13807		x
134	D.F.800.IX.4195.951	24/05/99	COPYR SpA	STAMAT E.C. 18/B	10413		x
135	D.F.800.IX.223/Ditte.952	24/05/99	INCHITAL sas di Visentin dr. Mario & C.	GERMICINA 23	1888		x
135	D.F.800.IX.223/Ditte.952	24/05/99	INCHITAL sas di Visentin dr. Mario & C.	TIOFORMIO	4148		x
135	D.F.800.IX.223/Ditte.952	24/05/99	INCHITAL sas di Visentin dr. Mario & C.	GERMICINA	4091		x
135	D.F.800.IX.223/Ditte.952	24/05/99	INCHITAL sas di Visentin dr. Mario & C.	GERMICINA A.C.	4013		x
135	D.F.800.IX.223/Ditte.952	24/05/99	INCHITAL sas di Visentin dr. Mario & C.	NUOVO IPERSAN	4610		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
135	D.F.800.IX.223/Ditte.952	24/05/99	INCHITAL sas di Visentin dr. Mario & C.	IPERSAN	1230		x
135	D.F.800.IX.223/Ditte.952	24/05/99	INCHITAL sas di Visentin dr. Mario & C.	GERMICINA N	4012		x
136	D.F.800.IX.1456.953	24/05/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	DURSBAN 4 E	6990		x
137	D.F.800.9.3176.954	24/05/99	ITAL-AGRO sas	DIFEND	14510		x
138	D.F.800.9.3861.955	24/05/99	ITAL-AGRO sas	POLLUX	16805		x
139	F.800.9.1773.956	24/05/99	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSAN FORTE	12726		x
140	D.F.800.9.3084.957	25/05/99	IST: PROF. E FARM. CANDIOLI e C. SpA	SHAMPIDOCCHIO	11835		x
140	D.F.800.9.3084.957	25/05/99	IST: PROF. E FARM. CANDIOLI e C. SpA	SHAMPIDOCCHIO PLUS	14511		x
140	D.F.800.9.3084.957	25/05/99	IST: PROF. E FARM. CANDIOLI e C. SpA	SHAMPIDOCCHIO LOZIONE ANTIPARASSITARIA	12127		x
141	F.800.9.2107.958	25/05/99	DIVERSEYLEVER SpA	DRACLOR X 36	12699		x
142	F.800.9.3138.959	25/05/99	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSAN	16640		x
143	D.F.800.IX.555.Ditte.960	25/05/99	RATTICIDA VENETA di Bazzica Ada Maria	VERAT BROMADIOLONE	15391		x
143	D.F.800.IX.555.Ditte.960	25/05/99	RATTICIDA VENETA di Bazzica Ada Maria	RATCID C	6998		x
144	D.F.800.IX.1274.961	25/05/99	L.C.S. sa	GREY LIQUIDO FORTE	9071		x
145	D.F.800.IX.4192.962	25/05/99	COPYR SpA	STAMAT E.C. 42	10695		x
146	D.F.800.IX.1283.963	25/05/99	VE.BI. sas del Dr. Luigi Bazzolo & C.	MURIN DIFE ESCA GRASSA	18349	x	
147	D.F.800.9.643.964	01/06/99	BAYER SpA	HYGIENIST MULTIUSO AMBIENTALE	14157		x
148	D.F.800.9.86.965	01/06/99	BAYER SpA	HYGIENIST PAVIMENTI PIASTRELLE	18053		x
149	D.F.800.9.762.Ditte.966	01/06/99	MIRATO SpA	BAKIS	12091		x
149	D.F.800.9.762.Ditte.966	01/06/99	MIRATO SpA	TILCO	6901		x
149	D.F.800.9.762.Ditte.966	01/06/99	MIRATO SpA	NUOVO H 10	15465		x
150	D.F.800.9.4183.967	01/06/99	ACTIVA Srl	REDY	18351	x	
151	D.F.800.IX.401.968	02/06/99	COPYR SpA	SPRIN	18124		x
152	D.F.800.IX.4194.969	02/06/99	COPYR SpA	SANIPOL	3698		x
153	D.F.800.9.3886.970	02/06/99	KELEMATA SpA	NIBROX SAPONE DISINFETTANTE	11245		x
154	D.F.800.IX.3463.971	02/06/99	COPYR SpA	PERTRIN PLUS	16478		x
155	D.F.800.IX.4185.972	02/06/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	DURSBAN PRO	18350	x	
156	D.F.800.IX.772.Ditte.973	02/06/99	USF FILTRATION & SEPARATIONS SpA	DETAROX AP	17704		x
156	D.F.800.IX.772.Ditte.973	02/06/99	USF FILTRATION & SEPARATIONS SpA	DETAR C	18039		x
157	D.F.800.9.2027.974	03/06/99	JOHNSON WAX SpA	RAID ESCA SCARAFAGGI	18352	x	
158	D.F.800.9.4167.18353.975	04/06/99	BAYER SpA	BAYGON CARTA TARMICIDA	18353	x	
159	D.F.800.9.4160.976	04/06/99	COPYR SpA	KENYATRIN CE	18354	x	
160	D.F.800.9.2241.977	04/06/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	BENECID	18283		x
161	D.F.800.9.4179.978	04/06/99	MIRATO SpA	TILCO	6901		x
162	D.F.800.9.4180.979	04/06/99	MIRATO SpA	BAKIS	12091		x
163	D.F.800.IX.56/Ditte/980	08/06/99	UNITECTA ITALIANA SpA	XYLAMON DVIL 313	13827		x
163	D.F.800.IX.56/Ditte/980	08/06/99	UNITECTA ITALIANA SpA	XYLAMON HOLZBAU N	14788		x
163	D.F.800.IX.56/Ditte/980	08/06/99	UNITECTA ITALIANA SpA	XYLAMON TAUCHLASUR	13781		x
163	D.F.800.IX.56/Ditte/980	08/06/99	UNITECTA ITALIANA SpA	XYLAMON LX HARTEND-N	13828		x
163	D.F.800.IX.56/Ditte/980	08/06/99	UNITECTA ITALIANA SpA	BASIMENT 475	13010		x
163	D.F.800.IX.56/Ditte/980	08/06/99	UNITECTA ITALIANA SpA	XYLADECOR N	14789		x
163	D.F.800.IX.56/Ditte/980	08/06/99	UNITECTA ITALIANA SpA	XYLAMON IMPRAEGNIERGRUND N	14786		x
163	D.F.800.IX.56/Ditte/980	08/06/99	UNITECTA ITALIANA SpA	XYLAMON COMBI N	14781		x
163	D.F.800.IX.56/Ditte/980	08/06/99	UNITECTA ITALIANA SpA	XYLAMON HOLZWURMTOD	13816		x
164	D.F.800.IX.4193.981	08/06/99	COPYR SpA	BIOLERINA 134 ULV	9873		x
165	D.F.800.IX.3468.982	09/06/99	COPYR SpA	VANODINE V 18	6854		x
166	D.F.800.IX.3481.983	09/06/99	COPYR SpA	PIRESID	11706		x
167	D.F.800.9.2120.984	10/06/99	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	DIFETIONE	18265		x
168	D.F.800.9.3200.985	10/06/99	UNILEVER ITALIA SpA Divisione Lever	LYSOFORM GREGGIO	17966		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGNE	1A REG.	MODIFICA
169	D.F.800.IX.4196.986	10/06/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	RECRUTE II	18355	x	
170	D.F.800.IX.771/Ditte.987	15/06/99	RUSCH HOSPITAL Srl	IRGAMAN CREAM	11079		x
170	D.F.800.IX.771/Ditte.987	15/06/99	RUSCH HOSPITAL Srl	HANDEXIN	11759		x
170	D.F.800.IX.771/Ditte.987	15/06/99	RUSCH HOSPITAL Srl	DESTROBAC SAPONE	16522		x
170	D.F.800.IX.771/Ditte.987	15/06/99	RUSCH HOSPITAL Srl	BACTOFEN VERDE	8310		x
171	D.F.800.IX.1209.988	15/06/99	JOHNSON & JOHNSON SpA	ASET AQUA	18190		x
172	D.F.800.IX.4212.989	16/06/99	EFFEPI Srl	AEROCID	18357	x	
173	D.F.800.IX.4197.990	16/06/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	SENTRIBOX	18356	x	
174	D.F.800.9.1053.991	17/06/99	INNOGENETICS N.V.	INNOTEST HIV Ab 1.0.2	18358	x	
175	D.F.800.9.943.992	17/06/99	SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR	NEW LAV BLOT II Ac-Ab-Ak	16203		x
176	D.F.800.9.3755.993	17/06/99	SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR	NEW LAV BLOT I Ac-Ab-Ak	16235		x
177	D.F.800.IX.567.Ditte.994	22/06/99	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	EXOBAC P	13961		x
177	D.F.800.IX.567.Ditte.994	22/06/99	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	BACTIS G	13969		x
177	D.F.800.IX.567.Ditte.994	22/06/99	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	BACTIS S	13962		x
177	D.F.800.IX.567.Ditte.994	22/06/99	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	BACTIS P	13965		x
178	D.F.800.IX.1698.995	22/06/99	DOTT FORMENTI SpA	FORACTOL AMBIENTE	12970		x
179	D.F.800.9.185ditte.966	22/06/99	ANTEC INTEERNATIONAL Ltd	VIRKON S	15973		x
179	D.F.800.9.185ditte.966	22/06/99	ANTEC INTEERNATIONAL Ltd	OO-CIDE	16093		x
179	D.F.800.9.185ditte.966	22/06/99	ANTEC INTEERNATIONAL Ltd	LONG LIFE 250S	16332		x
179	D.F.800.9.185ditte.966	22/06/99	ANTEC INTEERNATIONAL Ltd	FARM FLUID S	16281		x
180	D.F.800.IX.446.998	25/06/99	CHICOM.IGA SpA	NEKATARM CANFORA	14009		x
181	D.F.800.9.4203.999	30/06/99	COLGATE PALMOLIVE SpA	ACTISENE C 300	18359	x	
182	D.F.800.9.2413.1000	01/07/99	ISTITUTO PROFIL. E FARM. CANDIOLI &	MOM GEL	18360	x	
183	D.F.800.9.1762.1001	06/07/99	PAGLIERI SELL SYSTEM SpA	FARMAMED 50	16972		x
184	D.F.800.9.1731.1002	06/07/99	UNISPRAY Srl	FLY KILLER scarafaggi e formiche	15265		x
185	D.F.800.9.403.1003	06/07/99	ITAL-AGRO sas	INSECTO PLUS	18116		x
186	D.F.800.9.4063.1004	06/07/99	INDUSTRIAS MARCA sa	PINZA ORION ANTITARME	18361	x	
187	D.F.800.9.1823.1005	06/07/99	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SpA	PIRETRANO	4440		x
188	D.F.800.9.2515.1006	06/07/99	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SpA	FLANEX EC	10460		x
189	D.F.800.9.1812.1007	06/07/99	INDIA INDUSTRIE CHIMICHE SpA	DIPOREX 25	10029		x
190	D.F.800.9.2001.1008	06/07/99	GAVIOL Chimica Industriale Srl	EUSTERAL FORMIO CASA	13496		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	CIPERTRAN 5 EC	14696		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	RATTOXIL	18226		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	RATAN E	14378		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	TOP	7608		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	TOP FZ 10	14509		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	SEPRAFORM PG	14382		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	PIRESINTAL	11796		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	SEPRARAT	10161		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	ISOBAK	17936		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	ECO BIOS P	17712		x
191	D.F.800.IX.154.Ditte.1009	07/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	JODOSEP	8235		x
192	D.F.800.IX.2812.1010	12/07/99	MOLTENI & C. dei Fratelli Alitti	STERIDROLO A RAPIDA IDROLISI	2310		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	MEDIC'S FAZZOLETTINO DISINFETTANTE	15427		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	CRESCOM 90	15370		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM FERRI ALCOLICO	15142		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	TEFAX	15434		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM JOD 20	16187		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	I A REG.	MODIFICA
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFENOL 60	15437		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	H 1	11990		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	CITROMED	15389		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOTROTHION 50	10118		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOKLIN SHAMPOO	10494		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	BIORESOL	10970		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	SIMULTOX	15433		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFON 50	10960		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	PERMESOL	11382		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOCHLOR 10	10505		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	FENTHOK 50	10183		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	TEN-QUAT	11451		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	PROTESAN PLUS DISINFETTANTE	13958		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	NEO ESOFORMOLO	1148		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESO BTK	17946		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	POLI PHORE	10503		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	SPIRA ACARI	4498		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	MEDIC'S	13073		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	REXICHLOR	16432		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ZANZA STOP LOZIONE	11255		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOSAN PRONTO	16635		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOKLIN LOZIONE INSETTIFUGA	13617		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM JOD 35	16891		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	COMBISAN PLUS	16149		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOSAN SOAP	14769		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	PYRETROIL	6929		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM JOD 75	15442		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	DIALSTER 400	17241		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	QUACK 25	12536		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOSAN CASA	14155		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	HYGESAN	11453		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	CHIROTOX	14748		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOCHLOR 20 EC	14640		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM 92	16145		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	PYRESOL K 5	6930		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM MANI	16354		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM JOD 50	16189		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM JOD 25	15378		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOKLIN POLVERE	4515		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGNE	IA REG.	MODIFICA
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	FENTHOX GRANULI	10959		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	DEMPOL	15213		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOVOS 50	6883		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESORGAN 60	10953		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESORGAN 5 POLVERE	7247		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM DETERFERRI	15435		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM FERRI	15141		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	SIMP 85 C	14089		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	PERMOFEN	15383		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	EXIL SAPONE DISINFETTANTE INTIMO	14624		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ZANZA STOP	14721		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESORGAN 80	6700		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	PERMOFEN FORTE	15384		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	PRIOR DIONE	13325		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFON COMPRESSE	10961		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	REVANOL 50 T	10962		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOFON 80	10971		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOVOS D	11387		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	PRIOR WARFARIN 5	3714		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESORGAN RO	10969		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	PRIOR BROM	13326		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	LARVIMOL	12938		x
193	D.F.800.IX.114.ditte.1011	14/07/99	ESOFORM SpA	ESOKLIN SOLUZIONE	4499		x
194	D.F.800.IX.114/Ditte/1012	14/07/99	ESOFORM SpA	VECTOBAC/G	14502		x
194	D.F.800.IX.114/Ditte/1012	14/07/99	ESOFORM SpA	VECTOBAC 12 AS	15736		x
195	D.F.800.9.4184.1013	19/07/99	RE.LE.VI SpA	TARMIBLOK GEL	18362	x	
196	D.F.800.IX.207.1014	20/07/99	BAYER SpA	BAYGON MASTER (H138/001)	18120	x	
197	D.F.800.IX.114.Ditte.1015	20/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM ALCOLICO BRUNO	15212		x
197	D.F.800.IX.114.Ditte.1015	20/07/99	ESOFORM SpA	SANAFORM	6115		x
197	D.F.800.IX.114.Ditte.1015	20/07/99	ESOFORM SpA	ESORGAN 50	6947		x
197	D.F.800.IX.114.Ditte.1015	20/07/99	ESOFORM SpA	ESOFORM	2331		x
198	D.F.800.IX.2042.1016	20/07/99	SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR SA	GENSCREEN HIV 1/2 - VERSIONE 2	18134		x
199	D.F.800.9.3570.1017	20/07/99	SEPRAN sas di Bisin Romano & C.	JODOSEP	8235		x
200	D.F.800.9.1621.1018	20/07/99	ZAPI Industrie Chimiche SpA	CREOLFENINA	15994		x
201	D.F.800.9.2048.1019	20/07/99	SEAM sas di Aliotta Eros & C.	SEAXAN	14419		x
202	D.F.800.9.2049.1020	20/07/99	SEAM sas di Aliotta Eros & C.	DEOZOGEN	14422		x
203	D.F.800.9.3457.1021	20/07/99	BAYER SpA	HYGIENIST AUTOMATIC	3686		x
204	D.F.800.9.426.1022	20/07/99	BAYER SpA	SOLFAC AUTOMATIC FORTE	15862		x
205	D.F.800.9.272.1023	20/07/99	BAYER SpA	SOLFAC AUTOMATIC	15870		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
206	D.F.800.9.1416.1024	20/07/99	PAGLIERI SELL SYSTEM SpA	FARMAMED 40	16984		x
207	D.F.800.9.1680.1025	20/07/99	FARMACEUTICI GELLINI SpA	ENVIPET PUMP SPRAY	18304		x
208	D.F.800.9.2248.1026	20/07/99	SOLVAY CHIMICA ITALIA SpA	PROXITANE AHC	18363	x	
209	D.F.800.9.750.1027	21/07/99	ISAGRO SpA	ETTAC	13382		x
210	D.F.800.9.1125.1028	21/07/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	VERDE SPIRA SPRAY	6974		x
211	D.F.800.9.2135.1029	21/07/99	IST. FARM. CANDIOLI SpA	MOM DRY	15254		x
212	D.F.800.IX.539.1030	21/07/99	BAYER SpA	BAYGON GREEN AE CIK (A020/0016)	18364	x	
213	D.F.800.IX.3604.1031	22/07/99	GUABER SpA	VAPE ANTITARME S	18365	x	
214	D.F.800.IX.362.1032	22/07/99	DIVERSEYLEVER SpA	LYSOFORM PASTIGLIE	18366	x	
215	D.F.800.IX.3416.1033	22/07/99	ESOFORM SpA	CITROMEDIC'S DISINFETTANTE	12928		x
216	D.F.800.IX.4204.1034	29/07/99	COLGATE PALMOLIVE SpA	AIAX CUCINA ANTIBATTERICO	18367	x	
217	D.F.800.IX.4260.1035	07/09/99	COLGATE PALMOLIVE SpA	AIAX BAGNO ANTIBATTERICO	18368	x	
218	D.F.800.9.1317.1036	07/09/99	RECKITT & COLMAN ITALIA SpA	NEOCID EXPERT ELETTROEMANATORE	18369	x	
219	D.F.800.9.2763.1037	07/09/99	RECKITT & COLMAN ITALIA SpA	NEOCID VESPE	18370	x	
220	D.F800.9.1318.1038	07/09/99	RECKITT & COLMAN ITALIA SpA	NEOCID TRAPPOLA SCARAFAGGI	18371	x	
221	D.F.800.9.1326.1039	07/09/99	RECKITT & COLMAN ITALIA SpA	NEOCID INSETTI VOLANTI	18372	x	
222	D.F.800.9.2762.1040	07/09/99	RECKITT & COLMAN ITALIA SpA	NEOCID INSETTI STRISCIANTI	18373	x	
223	D.F.800.9.1325.1041	07/09/99	RECKITT & COLMAN ITALIA SpA	NEOCID FLOREALE INSETTI VOLANTI	18374	x	
224	D.F.800.IX.4410.1042	08/09/99	PHARMA TRADE COMPANY Srl	SINERATTI TOPICIDA	6760		x
225	D.F.800.IX.2317.1043	08/09/99	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS	VITROS IMMUNODIAGNOSTIC PRODUCTS	18330		x
226	D.F.800.9.2595.1044	09/09/99	COMPAFIN Srl	OTTOCID Mosche & Zanzare	18375	x	
227	D.F.800.9.2454.1045	09/09/99	COMPAFIN Srl	OTTOCID Formiche & Scarafaggi	18376	x	
228	D.F.800.9.2471.1046	09/09/99	BERGAMON Srl	BERGAMON ALFA	13658		x
229	D.F.800.9.737.1047	09/09/99	UNILEVER ITALIA SpA	LYSOFORM SAPONE	8214		x
230	D.F.800.IX.1295.1048	14/07/99	Società Italo Britannica L.MANETTI-H.ROBERTS & C.	CITROSIL ALCOLICO AZZURRO	3672		x
231	D.F.800.IX.1666.1049	14/09/99	Società Italo Britannica L.MANETTI-H.ROBERTS & C.	SAPOCITROSIL AZZURRO	3673		x
232	D.F.800.IX.1294.1050	14/09/99	Società Italo Britannica L.MANETTI-H.ROBERTS & C.	DETERGIL	5326		x
233	D.F.800.IX.1296.1051	15/09/99	Società Italo Britannica L.MANETTI-H.ROBERTS & C.	DIBA SOL	10807		x
234	D.F.800.IX.3249.1052	15/09/99	I.R.C.A. Service SpA	CIPERCAP	18301		x
235	D.F.800.9.1697.1053	20/09/99	FARMACEUTICI FORMENTI SpA	OP 11	13952		x
236	D.F.800.9.1702.1054	20/09/99	DOTT. FORMENTI SpA	STERIODINA	10980		x
237	D.F.800.9.4216.1055	21/09/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	FASLANE 2% GEL	18377	x	
238	D.F.800.9.4042.4900.5606.5607.5608.1056	21/09/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	SUMATRINA	13584		x
238	D.F.800.9.4042.4900.5606.5607.5608.1056	21/09/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	DAIPRON	6789		x
238	D.F.800.9.4042.4900.5606.5607.5608.1056	21/09/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	CHIMO PIU'	13585		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG	MODIFICA
238	D.F.800.9.4042.4900.5606.5607.5608.1056	21/09/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	CHIMORAT	13367		x
238	D.F.800.9.4042.4900.5606.5607.5608.1056	21/09/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	CHIMOGERM	10158		x
239	D.F.800.9.1703.1057	21/09/99	DOTT. FORMENTI SpA	STERIODINA VET	10950		x
240	D.F.800.9.1692.1058	21/09/99	DOTT. FORMENTI SpA	FORTECID SPRAY	15368		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	INSETTICIDA SPAM PER ANIMALI	6711		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA SPRAY FS	15885		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA SPRAY MZ	4027		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA SPRAY MZ VERDE	15882		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	INSETTICIDA SPAM POLVERE	6713		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA INSETTICIDA MOSCHE E ZANZARE	5412		x
	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA TRAP SCARAFAGGI	18123		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA CATCH IL REGOLABILE	18142		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA INTELLIGENTE PF10	18192		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA CONCENTRATO SCARAFAGGI E FORMICHE	18191		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA ELETTRICO	18316		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	INSETTICIDA SPAM MAX SPRAY	7517		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA INTELLIGENTE PF10	18178		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA CONCENTRATO MOSCHE E ZANZARE	18119		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA ESCA SCARAFAGGI	18084		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	SPIRA ESCA FORMICHE EXTRA	18080		x
241	D.F.800.IX.2.Ditte.1059	21/09/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	FROSK INSETTICIDA SPRAY	10137		x
242	D.F.800.9.3217.1060	22/09/99	BAYER SpA	REPELLENTE R102/003	18378	x	
243	D.F.800.9.3585.1061	22/09/99	BAYER SpA	REPELLENTE R200/004	18379	x	
244	D.F.800.9.IX.347.1062	24/09/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	NEXIS P PROFUMATE	15235		x
245	D.F.800.IX.4217.1063	29/09/99	ORGANON TEKNIKA B.V.	VIRONOSTIKA HIV UNIFORM II Ag/Ab	18380	x	
246	D.F.800.IX.4217.1064	01/10/99	ORGANON TEKNIKA B.V.	VIRONOSTIKA HIV UNIFORM II Ag/Ab	18380		x
247	D.F.800.IX.2737.1065	05/10/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	BENGAL TRAPPOLE ANTISCARAFAGGI	18212		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
248	D.F.800.IX.183.1066	05/10/99	BAYER SpA	BAYGON SCARAFAGGI E FORMICHE SCHIUMA ATTIVA	13625		x
249	F.F.800.IX.3387.1067	05/10/99	ESOFORM SpA	DIALSTER 400	17241		x
250	D.F.800.9.175.ditte.1068	12/10/99	J COLORS SpA	RISANA PITTURA	12383		x
250	D.F.800.9.175.ditte.1068	12/10/99	J COLORS SpA	RISANA DISINFETTANTE	11548		x
250	D.F.800.9.175.ditte.1068	12/10/99	J COLORS SpA	BIOS K	12381		x
251	D.F.800.9.3710.1069	12/10/99	ZENECA SpA	HIBISCRUB	8029		x
252	D.F.800.9.3806.1070	12/10/99	ZENECA SpA	HIBICET	2503		x
253	D.F.800.9.1598.1071	12/10/99	GEDIS Srl	CETRISAN Soluzione Pronta all'uso	17021		x
254	D.F.800.9.4421.1072	12/10/99	LINCON ITALIANA SpA	TARMEX	18383	x	
255	D.F.800.9.867.1073	12/10/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	FROSK INSETTICIDA SPRAY	10137		x
256	D.F.800.9.4049.1074	12/10/99	PROCTER & GAMBLE SpA	MILTON compresse Disinfettanti	13710		x
257	D.F.800.IX.4231.1075	12/10/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	FENDONA 60 SC	18381	x	
258	D.F.800.IX.4236.1076	12/10/99	SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE ITALY SpA	CATH CONCENTRATO SCARAFAGGI E FORMICHE	18382	x	
259	D.F.800.IX.3428.1077	13/10/99	ESOFORM SpA	ESOKLIN LOZIONE INSETTIFUGA	13617		x
260	D.F.800.IX.4224.1078	15/10/99	SOREX Limited	SOREXA GEL	18384	x	
261	D.F.800.IX.4223.1079	15/10/99	SOREX Limited	SOREXA D	18385	x	
262	D.F.800.9.2139.1080	20/10/99	DOW AGROSCIENCES B.V.	INSETTICIDA PRONTO	18332		x
263	D.F.800.9.3174.1081	20/10/99	BAYER SpA	REPELLENTE R 147/009	18386	x	
264	D.F.800.9.3586.1082	20/10/99	BAYER SpA	REPELLENTEB R 161/029	18387	x	
265	D.F.800.9.3173.1083	20/10/99	BAYER SpA	REPELLENTE R 147/028	18388	x	
266	D.F.800.9.2767.1084	20/10/99	MAYER BRAUN DEUTSCHLAND Srl	FORMIMAYER	18389	x	
267	D.F.800.9.311.1085	20/10/99	ERREGI Srl	RODIPLUS	18169		x
268	D.F.800.9.3765.1086	20/10/99	GUIDO TAZZETTI & C. SpA	NEO MUSCARION	8595		x
269	D.F.800.IX.2719.1087	21/10/99	SUMITOMO CORPORATION ITALIA SpA	PESGUARD FG 161	18390	x	
270	D.F.800.9.4266.1088	26/10/99	COLKIM Srl	COLBROM	18391	x	
271	D.F.800.9.4265.1089	26/10/99	COLKIM Srl	COLDIF	18392	x	
272	D.F.800.9.4264.1090	26/10/99	COLKIM Srl	BRODIM	18393	x	
273	D.F.800.9.4229.1091	26/10/99	ARGCHEMICAL	TOXOLFORM	18394	x	
274	D.F.800.9.4214.1092	26/10/99	VEBI sas	MOSCHINA	18395	x	
275	D.F.800.IX.140.ditte.1093	26/10/99	SCOTTS FRANCE sas	ANTIFORMICHE KB	13671		x
275	D.F.800.IX.140.ditte.1093	26/10/99	SCOTTS FRANCE sas	CLOROTOP	13568		x
275	D.F.800.IX.140.ditte.1093	26/10/99	SCOTTS FRANCE sas	RAVITOP	13437		x
276	D.F.800.IX.4181.1094	26/10/99	SCOTTS FRANCE sas	NEXA FORMICHE	18396	x	
277	D.F.800.9.269.1095	02/11/99	BAYER SpA	HIGIENIST PRONTO	15875		x
277	D.F.800.9.269.1095	02/11/99	BAYER SpA	BAYTICOL 6% EC	17527		x
277	D.F.800.9.269.1095	02/11/99	BAYER SpA	HIGIENIST PULIVELOCE WC	13805		x
277	D.F.800.9.269.1095	02/11/99	BAYER SpA	SOLFAC EC	4864		x
277	D.F.800.9.269.1095	02/11/99	BAYER SpA	ZEFIROL	2271		x
278	D.F.800.IX.2488.1096	02/11/99	JOHNSON WAX SpA	RAID ACARI	18160		x
279	D.F.800.IX.2489.1097	02/11/99	JOHNSON WAX SpA	RAID ACARI POLVERE	18161		x
280	D.F.800.IX.2987.1098	02/11/99	FARMACEUTICI GELLINI SpA	ENVIPET FOGGER	18397	x	

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REGNE	1A REG.	MODIFICA
281	D.F.800.9.752.1099	04/11/99	ROCHE DIAGNOSTICS Gmbh	ELECSYS HbsAg CONFIRMATORY TEST	18398	x	
282	D.F.800.9.1929.1100	05/11/99	LIBCO Srl	PHOBIFLY	18399	x	
283	D.F.800.9.2007.1101	05/11/99	LIBCO Srl	BIOLOR	18400	x	x
284	D.F.800.9.286.1102.ditte	05/11/99	MIDA sas	PIRENUBE	8823		x
284	D.F.800.9.286.1102.ditte	05/11/99	MIDA sas	MZ 5	14309		x
285	D.F.800.9.22.1103	05/11/99	BAYER SpA	SOLFAC Spray Scarafaggi e Formiche	9567		x
286	D.F.800.9.286 ditte.1104	05/11/99	MIDA sas	RODIMIN	15360		x
286	D.F.800.9.286 ditte.1104	05/11/99	MIDA sas	BROMRATCLOR	16532		x
242	D.F.800.9.286 ditte.1104	05/11/99	MIDA sas	CEPIRAT ESCA	14447		x
243	D.F.800.9.286 ditte.1104	05/11/99	MIDA sas	CEPIRAT BLOC	14507		x
244	D.F.800.9.286 ditte.1104	05/11/99	MIDA sas	CEPIRAT PELLET	14516		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	CEPIRAT PELLET	14516		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	MIDALED	15398		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	CEPIBIOS	15402		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	CEPIRAT BLOC	14507		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	BROMRATCLOR	16532		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	DIROMAX	7725		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	MIDEX	15359		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	QUATERMINA	10455		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	MIDAFOS	15401		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	RODIMIN	15360		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	CEPIRAT ESCA	14447		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	MZ 5	14309		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	PIRENUBE	8823		x
245	D.F.800.9.286.ditte.1105	05/11/99	MIDA sas	MIDATREVE	15425		x
246	D.F.800.9.4226.1106	05/11/99	DADE BEHRING MARBURG GmbH	ENZIGNOST HIV Integral	18401	x	
247	D.F.800.9.4308.1107	05/11/99	LINFA SpA CURA DEL VERDE	NECORAT PASTA	18402	x	
248	D.F.800.9.145.1108	10/11/99	I.N.D.I.A.Industrie Chimiche SpA	DELTRIN FLOW	16349		x
249	D.F.800.IX.49.1109	11/11/99	COPYR SpA	SUGARKILL	17850		x
250	D.F.800.9.2249.1110	17/11/99	EXECUTIVE Srl	STER-X	18403	x	
251	D.F.800.9.740.1111	17/11/99	ASTRAL ITALIA SpA	CTX 200 GR	18404	x	
252	D.F.800.9.739.1112	17/11/99	ASTRAL ITALIA SpA	CTX 370	18405	x	
253	D.F.800.9.738.1113	17/11/99	ASTRAL ITALIA SpA	CTX 380	18406	x	
254	D.F.800.9.741.1114	17/11/99	ASTRAL ITALIA SpA	CTX 300 GR	18407	x	
255	D.F.800.9.742.1115	17/11/99	ASTRAL ITALIA SpA	CTX 300	18408	x	
256	D.F.800.IX.243.1116	17/11/99	Th. Goldschmidt AG	TEGO DIOCTO BS	8805		x
256	D.F.800.IX.243.1116	17/11/99	Th. Goldschmidt AG	TEGO DIOCTO B	8804		x
256	D.F.800.IX.243.1116	17/11/99	Th. Goldschmidt AG	TEGO DIOCTO S	8808		x
257	D.F.800.9.4950.1117	18/11/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	RELDAFOS	11618		x
257	D.F.800.9.4950.1117	18/11/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	DUSBANONE	11058		x
257	D.F.800.9.4950.1117	18/11/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	DURSBAN 120	12477		x
257	D.F.800.9.4950.1117	18/11/99	INDUSTRIA CHIMICA LEICA SpA	DURSBAN C.E.	11090		x
258	D.F.800.9.1685.1118	18/11/99	PRODOTTI FORMENTI Srl	STERAMINA G	1117		x
259	D.F.800.9.4309.1119	18/11/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	FENDONA 15 SC	18409	x	
260	D.F.800.IX.243.1120	18/11/99	ESOFORM SpA	MYLAGET 25	12536		x
260	D.F.800.IX.2802.1121	29/11/99	ABBOTT LABORATOIRES	VECTOBAC / AS	14501		x
261	D.F.800.IX.2794.1122	29/11/99	ABBOTT LABORATOIRES	VECTOBAC / PT	14503		x
262	D.F.800.IX.2793.1123	29/11/99	ABBOTT LABORATOIRES	VECTOBAC 24 AS	15745		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
263	D.F.800.IX.3544.1124	29/11/99	Th. Goldschmidt AG	TEGO 2000	17191		x
264	D.F.800.IX.1899.1125	29/11/99	REA SpA	NEPHORIN	16569		x
265	D.F.800.IX.3817.1126	29/11/99	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	BACTIS S	13962		x
266	D.F.800.IX.3818.1127	29/11/99	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	BACTIS P	13965		x
267	D.F.800.IX.3819.1128	29/11/99	INDUSTRIE CHIMICHE CAFFARO SpA	BACTIS G	13969		x
268	D.F.800.IX.243.1129	29/11/99	DIVERSEYLEVER SpA	NEW POWERPINE	12367		x
268	D.F.800.IX.243.1129	29/11/99	DIVERSEYLEVER SpA	POWER BLU	15136		x
268	D.F.800.IX.243.1129	29/11/99	DIVERSEYLEVER SpA	TOP-SAN	14891		x
268	D.F.800.IX.243.1129	29/11/99	DIVERSEYLEVER SpA	OVERKILL	13691		x
269	D.F.800.9.3648.1130	29/11/99	LACHIFARMA Srl	MICLOR Soluzione	18410	x	
270	D.F.800.9.2791.1131	30/11/99	JESMOND HOLDING AG	STOP MULTI-INSETTO 6 IN 1	18411	x	
271	D.F.800.9.3650.1132	30/11/99	LACHIFARMACEUTICA di Luciano Villanova	CLORAM Soluzione	18412	x	
272	D.F.800.9.3649.1133	30/11/99	LACHIFARMACEUTICA di Luciano Villanova	CLORAM PLUS	18413	x	
273	D.F.800.9.208.1134	30/11/99	OR.MA. Sas	MASTERCID EC	18414	x	
274	D.F.800.9.209.1135	30/11/99	OR.MA. Sas	SPRAYMASTER	18415	x	
275	D.F.800.9.572.1136	30/11/99	OR.MA. Sas	MASTERCID PS	18416	x	
276	D.F.800.9.3861.1137	30/11/99	ITAL-AGRO sas	POLLUX	16805		x
277	D.F.800.9.1319.1138	30/11/99	RECKITT & COLMAN ITALIA SpA	NEOCID EXPERT INSETTI STRICIANTI	18417	x	
278	D.F.800.9.4201.1139	30/11/99	BAYER SpA	BAYGON GREEN CONCENTRATE AE (CIK) (A020/0003)	18418	x	
279	D.F.800.9.4219.1140	30/11/99	LIBCO Srl	MUSCARDIN-GR	18419	x	
280	D.F.800.9.138.1141	30/11/99	M.B.S.-Medical Biological Service Srl	HBs MicroEIA kit	17720		x
281	D.F.800.9.4291.1142	30/11/99	SARA LEE/D.E. Italy SpA	CATCH INTELLIGENTE	18420	x	
282	D.F.800.9.2210.1143	30/11/99	INDUSTRIALCHIMICA Srl	MIN 50	13541		x
283	D.F.800.IX.3044.1144	01/12/99	NOVARTIS ANIMAL HEALTH SpA	NEPOREX 2 WDG	14566		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	ACTOSIN FERTIGKOEDER	4662		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	AQUAPY	18146		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	BRUMOLIN FF	12015		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	CRACKDOWN RAPIDE	18198		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	EPORAL PY	18203		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	K-OTHRINE	11738		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	K-OTHRINE 15/5	17690		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	K-OTHRINE CE 1,5	13530		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	K-OTHRINE CE 2,5	13363		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	K-OTHRINE FLOW 25	13806		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	K-OTHRINE FLOW 7,5	14035		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	K-OTHRINE POLVERE	12988		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	LEPIT BASE	15371		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	MAXFORCE ESCA PER BLATTE	15183		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	MAXFORCE ESCA PER FORMICHE	18111		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	MAXFORCE ULTRA	18112		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	MULTAMAT	7917		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	MULTAMAT DUST	14324		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	MULTAMAT KO	14065		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AVENTIS CROPSCIENCE ITALIA SpA	SAGA	17864		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AGREVO UK Ltd	FAICAM B	11691		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AGREVO UK Ltd	FAICAM PB	7911		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	HOECHST SCHERING AGREVO sa	PYKRIN	17970		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	AGREVO ENVIRONMENTAL HEALTH LIMIT	AQUAPYBUTHRIN	18147		x
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	HOECHST SCHERING AGREVO GmbH	DELTA PY	18270		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	1A REG.	MODIFICA
284	D.F.800.IX.785.ditte.1145	06/12/99	HOECHST SCHERING AGREVO GmbH	DELTABIOL	18238		x
285	D.F.800.9.2780.1146	10/12/99	EUROSPITAL SpA	CLORAL EUROSPITAL	18421	x	
286	D.F.800.9.4200.1147	10/12/99	SC JOHNSON PROFESSIONAL ITALIA SpA	MISTER MUSCOLO DISINFETTANTE DETERGENTE GENERAL	18422	x	
287	D.F.800.9.576.1148	10/12/99	GAMMA INTERNATIONAL	DIFENTOP	18423	x	
288	D.F.800.9.1327.1149	10/12/99	COPYR SpA	KENYATOX PLUS	18424	x	
289	D.F.800.9.4186.1150	10/12/99	DASTY ITALIA SpA	AKTIV WC DISINFETTANTE	18425	x	
290	D.F.800.9.2885.1151	14/12/99	MAYER BRAUN DEUTCHLAND Srl	ROGAR X PLUS	9160		x
291	D.F.800.9.2898.1152	14/12/99	MAYER BRAUN DEUTCHLAND Srl	NEURON PLUS	13674		x
292	D.F.800.9.4416.1153	14/12/99	FI.LI.A. srl	BROMAFIL	18426	x	
293	D.F.800.9.4415.1154	14/12/99	FI.LI.A. srl	DIFIL	18427	x	
294	D.F.800.9.4414.1155	14/12/99	FI.LI.A. srl	BRODIFIL	18428	x	
295	D.F.800.9.1468.1156	14/12/99	JOHNSON WAX SpA	RAID CASA	12326		x
296	D.F.800.9.3024.1157	14/12/99	ABBOTT SpA	SKEETAL	14598		x
297	D.F.800.9.4189.1158	14/12/99	DASTY ITALIA SpA	NEOWCYD DISINFETTANTE	18429	x	
298	D.F.800.IX.2737.1159	17/12/99	ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SpA	BENGAL TRAPPOLE ANTISCARAFAGGI	18212		x
299	D.F.800.IX.3604.1160	17/12/99	GUABER SpA	VAPE ANTITARME S	18365		x
300	D.F.800.IX.240.1161	20/12/99	GUABER SpA	VAPE DERM ANTIPUNTURA DRY	8498		x
301	D.F.800.9.2668.1162	23/12/99	JESMOND HOLDING AG	BIO-SON	18430	x	
302	D.F.800.9.375.377.379.116	23/12/99	BAYER SpA	BAYTHION EC	7188		x
302	D.F.800.9.375.377.379.116	23/12/99	BAYER SpA	HYGIENIST FORTE	15874		x
302	D.F.800.9.375.377.379.116	23/12/99	BAYER SpA	SOLFAC EW	13624		x
303	D.F.800.9.2880.1164	30/12/99	Lab. Farm. S.I.T. Srl	CRUZZY SHAMPOO	11467		x
304	D.F.800.9.1501.1164	30/12/99	Lab. Farm. S.I.T. Srl	MEDIKER A.P.	11247		x
305	D.F.800.9.2588.1166	30/12/99	Lab. Farm. S.I.T. Srl	CRUZZY Shampoo Potenziato alla Sumitrina	14508		x
306	D.F.800.9.2248.1167	30/12/99	SOLVAY CHIMICA ITALIA SpA	PROXITANE AHC	18363		x
307	F800.9.2118.1	21/01/99	GERMO SpA	VULNEX	7592		x
308	F800.9.3922.2.199	26/01/99	JOHNSON WAX SpA	RAID ANTIZANZARE PORTATILE	18158		x
309	F800.9.3710.3.212	28/01/99	ZENECA SpA	HIBISCRUB	8029		x
310	800.9.1416.4.219	04/02/99	PAGLIERI SELL SYSTEM SpA	FARMAMED 40	16984		x
311	F800.9.1260.5.177	16/02/99	JOHNSON WAX SpA	OFF!CREMA	13153		x
312	800.9.1736.6.428	18/02/99	UNISPRAY Srl	GEX	6967		x
313	800.9.3330.7.583	09/03/99	GERMO SpA	GERMOCID SPRAY	7604		x
314	800.9.2203.8.631	17/03/99	INDUSTRIALCHIMICA Srl	TERBUTIN	13305		x
315	800.9.2202.9.632	17/03/99	INDUSTRIALCHIMICA Srl	PYBUTRIN C15	13311		x
316	800.9.2201.10.633	17/03/99	INDUSTRIALCHIMICA Srl	PYBUTRIN C10	13310		x
317	800.9.2222.11.634	17/03/99	INDUSTRIALCHIMICA Srl	PYBUTRIN C5	13307		x
318	F800.9.3694.12.798	31/03/99	BIOMERIEUX SpA	VIDAS HBsAg	17887		x
319	DF800IX.115ditte319.13.319	15/04/99	BERGAMON Srl	Variazione sede legale	—		x
320	F.800.5.1239.14.1021	28/04/99	GUABER SpA	VAPE PHARM "e"	9044		x
321	F800.9.1679.15.1027	29/04/99	DOTT.FORMENTI SpA	DT3	17596		x
322	F800.9.4039.16.1102	05/05/99	JANSSEN-CILAG SpA	CLINAFARM Smoke	17981		x

numero d'ordine	numero decreto	DATA	DITTA	PRESIDIO	NR REG/NE	IA REG.	MODIFICA
323	F800.9.4038.17.1101	05/05/99	JANSSEN-CILAG SpA	CLINIFARM Spray	17982		x
324	F800.9.530.18.1451	14/06/99	ROCHE DIAGNOSTICS ApA	ELECSYS HBsAg	18269		x
325	DF800IX.232ditte.1345.19	16/06/99	PAGLIERI SELL SYSTEM SpA	Variazione sede legale	—		x
326	F800.9.1665.20.1566	24/06/99	ABBOTT Div. Diagnostici	MUREX HbsAg	17858		x
327	F800.9.788.21.1576	24/06/99	DIASORIN Srl	AUK-3	17775		x
328	D.F.800.IX.2246.22.1407	25/06/99	I.C.F. Srl	UDDER MAGIC	18298		x
329	D.F.800.IX.1773.23	30/06/99	DIVERSEYLEVER SpA	DIVOSAN FORTE	12726		x
330	DF800IX.3761.24.1303	30/06/99	ITAL-AGRO sas	BETAZEN	13381		x
331	F800.9.1704.25.1593	30/06/99	GUABER SpA	VAPE DERM ANTIPUNTURA CREMA FLUIDA	18303		x
332	D.F.800IX.1260.26.1510	01/07/99	JOHNSON WAX SpA	OFF!CREMA	13153		x
333	F800.9.352.27.1619	06/07/99	UNISPRAY Srl	FLY KILLER	5391		x
334	F800.9.70.28.1984	02/09/99	ABBOTT DIVISIONE DIAGNOSTICI SpA	ABBOTT PRISM HCV	18181		x
335	F800.9.865.29.1983	02/09/99	ABBOTT DIVISIONE DIAGNOSTICI SpA	AXSYM HCV Versione 3.0	18179		x
336	F800.9.1268.30.2069	21/09/99	JOHNSON WAX SpA	RAID TARME	17126		x
337	F800.9.4039.31.2101	30/09/99	JANSSEN CILAG SpA	CLINAFARM Smoke	17981		x
338	F800.9.850.31.2306	20/10/99	ARTSANA SpA	PIC INDOLOR DISINFETTANTE	17557		x
339	DF800IX.73ditte.2354.33	27/10/99	NUNCAS ITALIA SpA	Variazione sede legale	—		x
340	F800.9.4169.34.2511	05/11/99	I.R.C.A. Service SpA	INSEKTILL	18347		x
341	F800.9.4168.35.2510.	05/11/99	I.R.C.A. Service SpA	CLORKILL	18346		x
342	800.9.745.36.2605	15/11/99	J COLOR SpA	RISANA PITTURA	12383		x
343	800.9.3204.37.2640	16/11/99	UNILEVER ITALIA SpA	LYSOFORM CASA	17935		x
344	F800.9.1679.38.2693	18/11/99	DOTT. FORMENTI SpA	DT3	17596		x
345	F800.9.1682.39.2692	18/11/99	DOTT. FORMENTI SpA	TOPITOX	5295		x
346	F800.9.4216.40.2694	18/11/99	CYANAMID AGRICOLTURA SpA	FASLANE 2% GEL	18377		x
347	DF800.IX.171Ditte.2681.41	29/11/99	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE Spa	Variazione sede legale	—		x
348	800.9.2454.42.2738	29/11/99	COMPAFIN Srl	OTTOCID FORMICHE E SCARAFAGGI	18376		x
349	800.9.2595.43.2739	29/11/99	COMPAFIN Srl	OTTOCID MOSCHE E ZANZARE	18375		x
350	F800.9.249.44.2740	30/11/99	ICF Srl	PERMETRAL U	12465		x
351	F800.9.1637.45.2852	14/12/99	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE Spa	NEOPERKIL	14762		x

00A3995

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Documento per la consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive» ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell'emanazione di un provvedimento che fissi i criteri per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni e valutazioni in merito alla tematica in oggetto.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 15 maggio 2000, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio analisi economiche e di mercato, centro direzionale - Torre Francesco - Isola B/5 - 80143 Napoli, e recare le dicitura «Consultazione pubblica per la definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti per i servizi di interconnessione». Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: saem@agcom.it, recando anch'esse la dicitura sopraindicata.

Si richiede di comunicare valutazioni e commenti riguardanti, in particolare, le seguenti tematiche:

1) specificazione del modello di costo da utilizzare;

2) livello di disaggregazione dei servizi e degli elementi di rete;

3) criteri da adottare per la definizione di valori di sostituzione (in termini di capacità, di funzionalità e di tecnologia);

4) definizione del tasso di remunerazione del capitale, con una contabilità a costi correnti: applicazione di un approccio del tipo OCM (Operating Capital Maintenance) ovvero FMC (Financial Capital Maintenance). Punti di forza e di debolezza derivanti dall'applicazione di un metodo rispetto ad un altro;

5) valutazione dei cespiti: indicazione per singola tipologia di cespite:

definizione della «vita utile» del bene oggetto dell'investimento e delle relative aliquote di ammortamento;

voci di costo da includere nella definizione dei valori del cespite.

La comunicazione potrà inoltre contenere qualsivoglia altro commento e informazione utili ai fini della presente consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ed eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere informativo per i summenzionati fini conscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Il presente documento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A3960

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... **L. 508.000**
- semestrale .... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... **L. 416.000**
- semestrale .... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... **L. 115.500**
- semestrale .... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... **L. 107.000**
- semestrale .... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... **L. 273.000**
- semestrale .... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... **L. 106.000**
- semestrale .... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... **L. 267.000**
- semestrale .... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... **L. 1.097.000**
- semestrale .... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... **L. 982.000**
- semestrale .... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035